

PATI DELL'AGRO CONEGLIANESE SUD-ORIENTALE
Provincia di Treviso

P.A.T.I.

Elaborato



Scala

1:10.000

Norme Tecniche

Approvato ed adeguato al voto della Conferenza dei Servizi del 27/05/2015



PATI dell'Agro
Coneglianese
sud-orientale

Gruppo di lavoro multidisciplinare

Coordinamento - urbanistica -
sistema storico-culturale -
coordinamento VAS

Prof. Arch. Marcello Mamoli

Urbanistica - quadro conoscitivo -
concertazione

Arch. Giancarlo Ghinello
Arch. Lino De Battisti
Ing. Elena De Toni

Sistema ambientale -
paesaggio rurale

Dott. Stefano Salviati
Dott. Giuliano Bertoni

Difesa del suolo - idrogeologia -
idraulica

Dott. Geol. Jacopo De Rossi
Ing. Giuseppe Baldo



Comune di
Santa Lucia di Piave



Comune di
Mareno di Piave



Comune di
Vazzola

Novembre 2011

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto	3
2. Livelli di pianificazione	3
3. Finalità della pianificazione intercomunale del P.A.T.I.	4
4. Obiettivi generali	4
5. Contenuti del P.A.T.I.	5
6. Elaborati costitutivi	6
7. Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C. e P.A.M.C.P.) e provinciale (P.T.C.P.) – termini per l'adeguamento del P.A.T.I.	8
8. Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I.	9
9. Varianti ed aggiornamenti al P.A.T.I.	10
10. Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del P.A.T.I.	11
11. Trasformazione sostenibile del territorio – monitoraggio della pianificazione	11

TITOLO II

NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

12. Vincolo monumentale	15
13. Vincolo Paesaggistico - Aree di notevole interesse pubblico	16
14. Vincolo paesaggistico. Corsi d'acqua	18
15. Zone di interesse archeologico	19
16. Vincolo paesaggistico. Zone boscate	23
17. Vincolo sismico	23
18. Biodiversità Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale	24
19. Pianificazione di livello superiore	25
20. Il Piano di Area del Medio Corso del Piave	26
21. Programma Eurocomunitario Interreg IV – Progetto Drava – Piave	27
22. Aree fluviali	28
23. Strade antiche e Agro-centuriato	28
24. Centri storici	30
25. Discariche e gestione dei rifiuti	30
26. Cave, attività di lavorazione inerti e movimenti terra	31
27. Oleodotto e vincoli militari	34
28. Gasdotti	35
29. Elettrodotti	35
30. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	36
31. Cimiteri	37
32. Allevamenti zootecnici	37
33. Pozzi di prelievo idropotabile, risorgive	40
34. Strade	42
35. Ferrovie	43
36. Idrografia- Fasce di rispetto	44
37. Limite dei Centri abitati	48

INVARIANTI

38. Invarianti di natura paesaggistica	48
39. Invarianti di natura ambientale	50
40. Invarianti di natura storico-monumentale	55
41. Invarianti dell'ambiente rurale	57

FRAGILITÀ

42. Compatibilità geologica: idoneità agli assetti territoriali ed insediativi in essere e in previsione	60
43. Compatibilità geologica: Zone omogenee in prospettiva sismica	65
44. Aree di dissesto idrogeologico	65
45. La risorsa acqua: vulnerabilità intrinseca degli acquiferi	70
46. Zone di tutela dei corpi idrici ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004	72
47. Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e fauna	73

TITOLO III

PRESCRIZIONE E DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.T.I.

TRASFORMABILITÀ

48. Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. pertinenti al P.A.T.I. e dimensionamenti	77
49. Prescrizioni e vincoli per le aree ed attività produttive commerciali	94
50. Sistema ambientale e paesaggio	95
51. Aree di urbanizzazione consolidata e programmata	97
52. Ambiti di edificazione diffusa	99
53. Limiti fisici della nuova edificazione	101
54. Previsioni del P.A.T.I. tematico – linee preferenziali di sviluppo	102
55. Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	103
56. Infrastrutture di maggior rilevanza	104
57. Ambiti territoriali di interesse culturale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	108
58. Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete	110
59. Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	112
60. Pertinenze scoperte da tutelare	116
61. Contesti figurativi dei complessi monumentali e visuali di pubblico interesse	118
62. Centri storici	121
63. Insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare	124
64. Rete ecologica locale	125
65. Rete ecologica: Area Nucleo (<i>Core Area</i>)	129
66. Rete ecologica: Aree cuscinetto di connessione naturalistica (<i>Buffer Zones</i>) e fasce tampone	132
67. Rete ecologica: Corridoi ecologici principali	133
68. Rete ecologica: corridoi ecologici secondari	135
69. Rete ecologica: Isole di naturalità (<i>stepping stones</i>)	136
70. Barriere infrastrutturali e naturali	137
71. Dimensionamento insediativo e dei servizi	139
72. Mitigazioni e Compensazioni	142
73. Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T.I., in rapporto alla V.A.S.	143

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1 Oggetto

- 1.1. Il presente Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dell'Agro Coneglianese Sud Orientale in provincia di Treviso, che riguarda i Comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave e Vazzola, è formato secondo le disposizioni della normativa vigente, in particolare della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Esso ha la finalità di sviluppare e attuare quanto previsto dall'Accordo di Programma e di co-pianificazione sottoscritto con la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso ai sensi degli artt. 3,5,15 e 16 LR 11/2004 e quanto specificato nel Documento Preliminare.
- 1.2. Il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese sud orientale ha carattere tematico e riguarda i seguenti oggetti di pianificazione congiunta delle Amministrazioni aderenti:
 - 1.2.1 - il sistema ambientale;**
 - 1.2.2 - la difesa del suolo;**
 - 1.2.3 - il settore turistico-ricettivo;**
 - 1.2.4 - il settore produttivo;**
 - 1.2.5 - la viabilità;**
 - 1.2.6 - i centri storici.**

2 Livelli di pianificazione

- 2.1. Il governo del territorio nell'ordinamento regionale vigente si attua attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale della Regione, della Provincia, del Consorzio intercomunale del PATI e del Comune. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare ciascun Piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
- 2.2. I Piani di livello sovra-comunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei Piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.
- 2.3. Ogni Piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il Piano di livello inferiore può modificare il Piano di livello sovra-ordinato senza che sia necessario procedere ad una Variante dello stesso.
- 2.4. La pianificazione sovra-ordinata al PATI dell'Agro Coneglianese si articola in:
 - a) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
 - b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
 - c) Piano di Area Medio Corso del Piave (P.A.M.C.P.).La pianificazione sotto-ordinata di competenza dei singoli Comuni si identifica nel Piano Regolatore Comunale, che nell'ordinamento regionale vigente comprende:
 - d) le disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
 - e) le disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).La pianificazione locale recepisce inoltre le "Linee Guida" per gli interventi di valorizzazione del territorio rivierasco del Piave stabilite dalla Provincia di Treviso in esito al programma comunitario trans-frontaliero *Drava-Piave*, Interreg IV Italia – Austria.

3 Finalità della pianificazione intercomunale del P.A.T.I.

- 3.1 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione che delinea, in merito ai tematismi assunti e sviluppati, le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio dei comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave e Vazzola partecipanti all'Accordo di co-pianificazione, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze espresse dalle comunità locali.
- 3.2 In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, c. 1, lett. g), L.R. n. 11/2004, il P.A.T.I. detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti della pianificazione regionale (PTRC, PAMCP) e provinciale, in special modo del P.T.C.P., adeguandosi alle direttive e prescrizioni fissate dal medesimo e sottoponendo a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di P.T.C.P. entro il territorio intercomunale di pertinenza, precisandone e ridefinendone, se del caso, le aree interessate in relazione ai temi previsti dall'Accordo di Programma e co-pianificazione.
- 3.3 Il P.A.T.I. tematico dell'Agro Coneglianese Sudorientale, detta disposizioni strutturali e svolge una funzione di coordinamento sovra-comunale ai fini della formazione del P.R.C. dei singoli Comuni precedenti.
Ciascun P.A.T. - nella sua organica completezza ed unitarietà di livello comunale - sarà pertanto sviluppato:
- a) con la elaborazione di tutti i temi non assegnati al P.A.T.I. tematico dall'Accordo di Pianificazione e dal Documento Preliminare sottoscritti ed approvati;
 - b) con l'integrazione di eventuali approfondimenti, dettagli, specificazioni ed adeguamenti attinenti a temi già affrontati dal Piano tematico intercomunale, che risultassero necessari a dare completezza e piena coerenza interna al PAT, ferma restando la coerenza generale agli obiettivi del PATI tematico.

4 Obiettivi generali

- 4.1 Il P.A.T.I., nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare, approvato con deliberazione dei singoli Comuni, e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l'assetto di lungo periodo del territorio intercomunale con particolare riferimento ai seguenti temi:
- sistema ambientale (compreso paesaggio agrario di interesse storico-culturale);
 - difesa del suolo;
 - settore turistico-ricettivo;
 - settore produttivo;
 - viabilità;
 - centri storici.
- 4.2 Rispetto ai temi elencati al comma precedente, costituiscono obiettivi generali del P.A.T.I.:
- a) in merito al sistema ambientale
 - provvedere, attraverso il coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale, alla tutela delle Risorse naturalistiche e ambientali e all'integrità del paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio";
 - individuare gli *ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale* (art.

32 P.T.R.C.) e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico (artt. 25, 26, 27, 29 30 e 31, P.T.R.C.);

-- recepire e integrare nel proprio Quadro Conoscitivo gli *elementi significativi del paesaggio di interesse storico* eseguendo la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-architettoniche del territorio comunale, anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e percorsi tematici per il tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia industriale, ritrovamenti archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati), favorendo gli interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio;

b) provvedere a livello territoriale alla *difesa del suolo* a dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia;

c) per il *settore turistico - ricettivo* valutare, in maniera coordinata con gli strumenti regionali, provinciali e il programma Drava-Piave nel quadro di Interreg IV, la consistenza e l'assetto delle attività esistenti, promuovendo l'evoluzione delle attività turistiche esistenti e l'insediamento di nuove, collegate alle specificità culturali, ricreative ed enogastronomiche del territorio;

d) per il *settore produttivo* valutare, nel rispetto di quanto specificatamente dettato dal P.T.C.P., la consistenza e l'assetto dei settori secondario e terziario in relazione alle rispettive criticità definendo le opportunità di nuovi sviluppi, in coerenza con i principi di contenimento del consumo di suolo agricolo, di rilancio dell'imprenditorialità e dell'occupazione locale, di riutilizzo anche con ri-funzionalizzazione delle aree produttive esistenti, di sostenibilità di detto nuovo sviluppo attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale o superiore; individuare inoltre i principali servizi alle imprese a scala territoriale, ovvero attrattori per le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale provvedendo all'individuazione delle strategie di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti o in progetto;

e) determinare in armonia con la Provincia e la Società Autostrade la localizzazione definitiva del casello autostradale della A27 di S. Lucia di Piave, la tipologia dello svincolo e del casello, nonché l'inserimento organico del nuovo collegamento viario nel *sistema delle infrastrutture* per la mobilità per il territorio coneglianese e della sinistra Piave; di conseguenza il P.A.T.I. interviene a definire una nuova gerarchia viabilistica principale nei territori interessati e a derivarne un sottosistema infrastrutturale sovracomunale e vari sottosistemi infrastrutturali locali. Il P.A.T.I. provvede infine alla definizione della viabilità ciclabile e dei percorsi ippici nel territorio di pertinenza

f) definire, coerentemente con il P.T.C.P., la *classificazione dei centri storici* a partire dall'Atlante regionale redatto ai sensi della L.R. 40/80, ma anche riconsiderare i centri stessi in relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative, per inserirli in tutte le politiche di conservazione, tutela e valorizzazione pertinenti al P.A.T.I. o alla pianificazione comunale subordinata.

5 Contenuti del P.A.T.I.

- 5.1 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:
- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale sovra-comunale;
 - b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela a scala territoriale, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
 - c) individua gli ambiti territoriali sovra-comunali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di

tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi speciali di miglioramento della qualità urbana e territoriale;

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

f) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P.;

g) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

h) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate e stabilisce se vi siano o meno prospettive di incremento o di cambio di destinazione per questo tipo di insediamenti;

i) stabilisce i limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti onde evitare la saldatura tra insediamenti contermini e l'interruzione della continuità dello spazio rurale e dei corridoi ecologici;

j) detta i criteri per la pianificazione di competenza comunale per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria;

k) indica alla pianificazione subordinata eventuali contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi riguardanti il recupero e la riqualificazione delle aree produttive, la riqualificazione dei corridoi ecologici delle aree SIC-ZPS, la valorizzazione di tutti gli elementi di interesse monumentale e culturale, in particolare i centri storici;

l) indica alla pianificazione subordinata i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

5.2 Su cartografia aggiornata sono tracciati, in base alla strumentazione vigente e a scale di rappresentazione che ne consentano univoche lettura ed interpretazione:

--il perimetro dei centri storici;

--il perimetro esterno ed il perimetro interno degli ambiti di periferia dei centri e dei nuclei abitati.

5.3 Ai fini delle presenti Norme di Attuazione e tenuto conto dell'ordinamento vigente, sono denominati:

--"centro storico" l'ambito compreso all'interno del perimetro interno dell'insediamento consolidato, individuabile in ragione dei suoi specifici caratteri culturali, indipendentemente dalle sue eventuali funzioni come area urbana centrale;

--"insediamento consolidato" l'ambito compreso tra il perimetro interno delle frange urbane ed il perimetro del centro;

--"frangia urbana" l'ambito compreso tra i perimetri esterno ed interno degli ambiti di periferia.

5.4 Il perimetro del centro storico si estende se del caso a comprendere anche gli orditi urbanistici architettonici ed ambientali di antica origine (reti viarie, corsi d'acqua, complessi ed edifici di significato documentario o percettivo, giardini e parchi, piazze e simili) anche se attorno ad essi, ovvero lungo i medesimi, in anni precedenti alla cartografia del NCEU siano state realizzate trasformazioni sulle trame storiche di precedente impianto, ancorché l'insieme così configurato appaia discontinuo.

- 5.5 Conseguentemente, per il presente P.A.T.I il perimetro dei centri storici esistenti può essere articolato per *insulae* separate, comprendendo una pluralità di siti storicamente caratterizzati ma non disposti in continuità all'interno d'uno stesso centro o nucleo abitato, ma comunque tali da configurare, nell'insieme, le tracce di un unitario sistema insediativo storico.
- Il PATI stabilisce se e quando dette *insulae* possano o debbano essere oggetto di previsioni della strumentazione comunale intese a recuperare o sviluppare connessioni, aggregazioni o comunque a perseguire un maggiore senso di unitarietà e di centralità coerente con le finalità del Piano territoriale.

6 Elaborati costitutivi

- 6.1 Il Piano, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati:

Gruppo A – Cartografia

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

a01	C.T.R.N. – aggiornamento 2006	1:10.000
a02	Confini comunali – aggiornamento	1:10.000
a03	Ortofoto 2006	1:10.000

Gruppo B – Progetto

b00	Strategie di Piano	
b01	Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1:10.000
b02	Tav. 02 Carta delle invarianti	1:10.000
b03	Tav. 03 Carta della fragilità	1:10.000
b04	Tav. 04 Carta della trasformabilità	1:10.000
b05	Tav. 05 Carta della coerenza azioni strategiche / P.R.G. vigenti	1:10.000
	Norme Tecniche	
	Relazione Tecnica	
	Rapporto Ambientale	
	Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.)	
	V.Inc.A.	

Gruppo C – Quadro Conoscitivo

Matrice c01 – informazioni territoriali di base

c00	Sistema viabilità – rete sovracomunale	1:50.000
-----	--	----------

Matrice c05 – suolo e sottosuolo

c03	Carta litologica	1:10.000
c04	Carta idrogeologica	1:10.000
c05	Carta geomorfologica	1:10.000
	Relazione geologica	
c06	Copertura del suolo	1:10.000

Matrice c06 – biodiversità

c07	Sistemi ecorelazionali, ambiente e paesaggio	1:10.000
-----	--	----------

Matrice c08 – patrimonio culturale e architettonico

c08	Patrimonio culturale e architettonico	1:10.000
-----	---------------------------------------	----------

Matrice c11 – pianificazione e vincoli

c09	Zonizzazione del P.R.G. vigente	1:10.000
c10	Verifica coerenza con il P.T.C.P.	1:50.000
c11	Ambiti di paesaggio - estratto PTRC	

Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)

7 Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C. e P.A.M.C.P.) e provinciale (P.T.C.P.) – termini per l'adeguamento del P.A.T.I.

- 7.1 Le disposizioni regionali del P.T.R.C. e del P.A.M.C.P. e provinciali del P.T.C.P. costituiscono riferimento per la formazione del presente P.A.T.I., unitamente alla normativa statale e regionale di settore.
- 7.2 Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica il P.A.T.I., ai sensi dell'art. 23, c. 11, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., può contenere proposte di modificazione al P.T.C.P., purché esse non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. Diversamente la modifica è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la Variante si intende approvata.
- 7.3 Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del P.T.R.C., del P.A.M.C.P. e del P.T.C.P., comprese relative varianti, nel territorio del presente P.A.T.I. la pianificazione sovra-ordinata gode delle misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
- 7.4 Agli effetti di quanto disposto dall'art. 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.T.I. le Amministrazioni comunali interessate attivano il procedimento di revisione dello strumento urbanistico in adeguamento alla pianificazione sovra-ordinata vigente secondo le procedure previste dalla legge.
- 7.5 Dall'approvazione del P.T.C.P.:
- a) gli strumenti urbanistici – comprese le Varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 48, L.R. n. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata prima dell'adozione del P.T.C.P., sono approvati anche senza necessità di adeguamento al P.T.C.P. ed al PATI se adottato, fermo restando l'obbligo di avvio della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale entro 12 mesi dall'approvazione del Piano provinciale;
 - b) gli strumenti urbanistici – comprese le Varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 48, L.R. n. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata dopo l'adozione del P.T.C.P., sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del Piano provinciale e comunque alternativamente:
 - 1- restituiti per la rielaborazione in adeguamento al P.T.C.P. e al P.A.T.I. qualora la necessità di adeguamento allo stesso incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;
 - 2- approvati dalla Provincia con modifiche d'Ufficio secondo le disposizioni di legge e comunque tenendo conto delle previsioni del PATI;
 - 3- approvati in conformità al P.T.C.P. e al P.A.T.I. secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

8 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I.

- 8.1 La normativa del P.A.T.I si articola in:
obiettivi:
che costituiscono il quadro di riferimento sostanziale per la pianificazione sovra-comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
indirizzi:
ossia eventuali disposizioni che orientano i diversi strumenti di attuazione del P.A.T.I. (P.A.T.; P.I., P.U.A.) al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi;
direttive:
sono disposizioni del P.A.T.I. da osservare nell'attività di pianificazione comunale;
prescrizioni:
sono disposizioni alle quali il P.I. dei singoli Comuni e gli altri strumenti urbanistici attuativi o settoriali devono conformarsi e dare attuazione. Con le conformi determinazioni di competenza dei Comuni, esse incidono direttamente sul regime giuridico dei beni, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente nei confronti della pianificazione urbanistica comunale vigente, nonché sugli eventuali altri atti amministrativi comunali attinenti il governo del territorio.
- 8.2 La disciplina del P.A.T.I. è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono; nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo; in caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
- 8.3 Il P.A.T.I., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili assumendo efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio intercomunale di competenza.
- 8.4 La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T.I. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna tavola; ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde uno o più articoli delle presenti Norme; altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.
- 8.5 Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio.
- 8.6 L'adozione del P.A.T.I., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti Norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 8.7 Il P.A.T.I., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio sovra-comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.
- 8.8 Il P.R.G. vigente nei singoli comuni precedenti mantiene l'efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T.; successivamente esso acquista il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il primo P.A.T., ai sensi dell'art. 48, c. 5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Per quanto stabilito dal medesimo art. 48 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e fino all'approvazione del Primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), ciascun Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali:

a) alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

b) all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;

c) a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50 LR 61/85, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

- 8.9 Fino all'approvazione del primo P.A.T., ai sensi dell'art. 48, c. 1ter, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 50, c. 9, della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo art. 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al P.T.R.C., al P.T.C.P., al P.A.T.I. aventi ad oggetto i singoli temi di cui all'art. 16, c. 1, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., riferiti agli ambiti e previsioni di cui al c. 2, lett. a) e b) del medesimo art. 16, limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, nonché ai Piani di Area e ai Piani Ambientali di cui all'art. 9 della L.R. n.40/1984.

9 Varianti ed aggiornamenti al P.A.T.I.

- 9.1 Non costituiscono varianti al P.A.T.I.:

a) limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità e i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T.I. nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile in ciascun Comune ai sensi del vigente ordinamento, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati del Rapporto Ambientale;

b) limitate variazioni del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata puntualmente ed adeguatamente giustificate, che si configurino quali modifiche meramente operative volte ad assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:

-- non vengano alterati i criteri informativi ed i contenuti sostanziali del P.A.T.I.;

-- non sia compromesso il principio di sostenibilità, rispetto alle azioni di Piano, di cui al Rapporto Ambientale.

- 9.2 E' sempre ammesso il coerente recepimento dei contenuti della pianificazione sovra-ordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovra-ordinato, ai sensi dell'articolo 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

10 Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del P.A.T.I.

- 10.1 Il P.A.T.I., come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., si conforma al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti; il Piano prevede la partecipazione delle associazioni economiche e sociali, portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Preliminare.
- 10.2 Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., per la formazione del P.A.T.I è stata attivata una procedura di pianificazione concertata tra Comune, Provincia e Regione del Veneto, secondo quanto disposto dall'Allegato B1 alla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009.
- 10.3 Con l'accordo di pianificazione, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, è stato recepito il Documento Preliminare e si è provveduto alla disciplina degli obblighi reciproci, definendo, in particolare, le modalità di formazione del Quadro Conoscitivo e di redazione degli elaborati costituenti il Piano; in questo senso la co-pianificazione influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta.
- 10.4 Il Quadro Conoscitivo (Q.C.), previsto dall'art. 10 della L.R. 11/2004 e redatto secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8.10.2004, così come modificati con D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla lettura ed interpretazione del territorio, sia in termini morfologici sia in termini socio-economici, e costituisce parte integrante del P.A.T.I.. Le analisi territoriali costituenti il "Quadro conoscitivo del P.A.T.I." andranno costantemente e sistematicamente aggiornate nell'ambito dell'attività coordinate dei singoli Uffici di Piano comunali, in modo congruente con il Q.C. del P.T.C.P..

11 Trasformazione sostenibile del territorio – monitoraggio della pianificazione

- 11.1 Il P.A.T.I promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente nel *Rapporto Brundtland* (1987) e nelle successive *Agenda 21* e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).
- 11.2 Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il P.A.T.I. analizza lo stato degli insediamenti e delle opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, sia per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali.
- 11.3 Il P.A.T.I detta indirizzi ai singoli Comuni relativamente ai PAT ed ai P.I. di rispettiva competenza affinché sia prevista anche la mappatura e l'aggiornamento delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e siano fissati criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture (fognature, metanodotti, oleodotti, elettrodotti) in modo da creare le minori interferenze possibili con gli ambiti di interesse naturalistico, paesaggistico, viabilistico e con gli insediamenti in essere ed in previsione.
- 11.4 In merito alla prevenzione e difesa dall'inquinamento, per quanto di competenza dei Comuni, il P.A.T.I., in armonia con quanto fissato dal P.T.C.P., oltre alle azioni già previste da indicazioni o norme di livello superiore, aggiunge le seguenti, distinte per temi:
a) misure per la riduzione delle emissioni in aria

- forestazione/ sistemazione di cave dismesse;
- costituzione di fasce tampone boscate FTP lungo i corsi d'acqua; rimboschimento lungo tratti stradali esistenti e di nuova costruzione; rispetto, completamento ed integrazione dei corridoi ecologici;
- creazione di zone tampone attorno alle aree industriali e agli allevamenti localizzati in prossimità di centri abitati;
- riorganizzazione delle aree industriali su principi ecologici, (basati sulla realizzazione di impianti di trattamento delle emissioni centralizzati, gestiti a livello consortile, di dimensioni sovra aziendali e impostati su tecnologie avanzate (BAT));
- instradamento dei maggiori flussi di traffico pesante e di attraversamento ai margini del PATI
- riduzione del traffico con provvedimenti polizia stradale intesi ad escludere il traffico di attraversamento e pesante dai centri abitati.

b) misure per la riduzione del rumore

1- nel caso di rumori di tipo industriale:

- riorganizzazione aziendale attuata con eliminazione delle lavorazioni particolarmente rumorose e

razionalizzazione delle lavorazioni;

2- nel settore dei trasporti su strada:

- regolamentazione della circolazione, controllando l'accesso in certe zone ai veicoli pesanti

- adeguamento delle superfici stradali (manti stradali a bassa rumorosità, ecc.);

3- in generale:

- realizzazione di barriere arboree di adeguata profondità e/o eventuali barriere fono-assorbenti;
- strade realizzate con barriere arboree sui lati;
- creazione di zone cuscinetto alle aree industriali;
- valutazione ambientale, anche per l'aspetto connesso al rumore, per la verifica della compatibilità della destinazione d'uso delle aree da urbanizzare;
- obbligo per i Comuni di anteporre sempre alla nuova pianificazione urbanistica operativa (P.I.) la realizzazione della zonizzazione acustica, ossia della suddivisione del territorio in base alla sua destinazione d'uso e al censimento e caratterizzazione delle sorgenti acustiche presenti, tenendo conto che, in via indiretta, detta zonizzazione può portare a eventuali modifiche della Pianificazione comunale, laddove si ritenga l'unica soluzione possibile per garantire il risanamento dei casi di criticità acustica;
- il rispetto di quest'ultima indicazione, estesa anche ad altri strumenti di gestione ambientale, costituisce il presupposto per garantire una migliore politica di sviluppo sostenibile del territorio;

c) misure per la riduzione delle emissioni elettromagnetiche

- assunzione di regole chiare in fase di programmazione e pianificazione di tali infrastrutture, ai fini di ridurre l'impatto ambientale sul territorio e l'esposizione della popolazione presente nelle vicinanze di tali opere, secondo le linee guida fornite dal P.T.C.P. (v. allegato "V");

d) misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso

in ottemperanza alla L.R. n. 22/1997, con l'emanazione del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) la nuova pianificazione urbanistica di ciascun Comune nel territorio del PATI dovrà conformare le proprie scelte operative anche sulla base del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, inteso come strumento integrativo al P.I.; ciascun Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, da redigere secondo i criteri fissati dal P.R.P.I.L. e nel rispetto delle norme tecniche, dovrà programmare la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna

perseguendo i seguenti obiettivi:

- sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
- riduzione dell'inquinamento luminoso; risparmio energetico ed ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
- miglioramento delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

Ciascun Piano Comunale dovrà indicare anche le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

- 11.5 I benefici determinati dalle azioni di cui al comma precedente sono evidenziati all'interno del Rapporto Ambientale (R.A.) significando che, qualora attuate, miglioreranno le condizioni ambientali e porteranno a conseguire risultati in linea con lo sviluppo sostenibile.
- 11.6 Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, ciascun Comune aderente al P.A.T.I. provvederà a valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte contenute nei Piani stessi, sulla base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE e della relativa normativa di recepimento; inoltre provvederà a valutare gli effetti degli impatti sugli habitat naturali localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva Comunitaria n. 79/409/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché del D.P.R. n. 357/1997 e del D.M. 03.04.2000.
- 11.7 Per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), l'art. 14 della L.R. n. 4/2008 provvede a identificarla nella Commissione regionale VAS già nominata con D.G.R.V. n.3262/2006. In merito all'aggiornamento delle procedure amministrative vale quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009.
- 11.8 Il P.A.T.I. fissa per i P.A.T. e per i P.I. dei Comuni indirizzi e direttive volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali incidenti su porzioni di territorio che comprendano insiemi di immobili di consistenza significativa, siano di regola subordinate a misure di tutela, salvaguardia o alla congruente formazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), o equivalenti strumenti di convenzionamento
- In questo modo il P.A.T.I. concorre a garantire che a livello di pianificazione di competenza comunale- ove occorrono- siano assicurate nei PUA le condizioni per:
- a) la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito;
 - b) l'eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale;
 - c) la possibilità di miglioramento della qualità insediativa e/o la mitigazione e compensazione degli impatti connessi agli insediamenti e alle infrastrutture esistenti e/o in previsione.
- 11.9 Il P.A.T.I. fissa per i P.A.T. e per i P.I. di competenza comunale direttive volte ad assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal presente Piano Intercomunale sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri:
- a) salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
 - b) integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
 - c) tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più

ampio ambito di riferimento;

d) minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;

e) riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

- 11.10 Per garantire nel tempo l'adeguatezza del quadro conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal P.A.T.I e, all'occorrenza, adottare le opportune misure di riequilibrio, è previsto per ciascun Comune un Programma di monitoraggio periodico locale, coordinato a livello intercomunale, a cadenza triennale, dello stato di attuazione del P.R.C e del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità della VAS correlata.

TITOLO II

NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

12 Vincolo Monumentale

*Rif. elaborati grafici Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità (valori e tutele culturali e naturali)*

Elenco beni vincolati:

MARENO DI PIAVE

Villa Montalbano, Balbi, Valier, Paoletti

Villa Tron, Donà dalle Rose

SANTA LUCIA DI PIAVE

Complesso di Palazzo Ancillotto con annessi rustici, serra, giardino e brolo

Villa Corner- Campana

VAZZOLA

Colonna dorica

Chiesa

Parrocchiale

Complesso di Borgo Malanotte con villa Zanchi

Palazzo Tiepolo

- 12.1 Sono sottoposti a tutela di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico di cui all'art.10 del Decreto e notificati ai sensi dell'art. 15 dello stesso, così come agli atti presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DIRETTIVE

- 12.2 Il P.A.T. ed il P.I. di ciascun Comune recepiscono ed aggiornano se del caso il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuovono la catalogazione e individuano i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.
- 12.3 Sulla base di quanto disposto in materia dal Titolo II del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il P.A.T. e/o il P.I. di ciascun Comune dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
- 12.4 In ciascun Comune il P.A.T. procede all'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado mentre il P.I. integra operativamente detta individuazione e ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
- 12.5 I Piani di competenza comunale devono tener conto dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per cui la demolizione delle opere incongrue e l'eliminazione degli elementi di degrado determina un credito edilizio.

- 12.6 In sede di pianificazione comunale il P.A.T. ed il P.I. dettano norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville ed annessi edificati ed ineditati organicamente collegati o altri insediamenti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo le trasformazioni che comportino l'alterazione della percezione e/o la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 12.7 In sede di pianificazione di competenza comunale, il P.A.T. ed il P.I., a proposito degli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., debbono garantire, se possibile, la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, o delle sue trasformazioni culturalmente significative, con particolare riferimento all'assetto tipologico, strutturale, ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni, sia degli interni, dei coperti, degli intonaci, degli infissi e dei portoni e delle pertinenze.
- 12.8 I P.A.T. e i P.I. dei singoli Comuni devono assicurare che gli interventi di recupero e riuso dei manufatti siano subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico- documentale e degli assetti paesaggistici caratterizzanti il sito.
- 12.9 I piani di competenza comunale devono prevedere esplicitamente che fino all'approvazione del P.I. in attuazione del primo PAT, con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

13 Vincolo Paesaggistico -

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 13.1 Sono immobili e aree soggette alle disposizioni della Parte Terza – Titolo I – del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il loro notevole interesse pubblico:
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- La Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso con Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 13.2 Gli strumenti di Piano di competenza comunale dovranno recepire esplicitamente la disciplina per cui tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., mentre non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso Decreto Legislativo.

DIRETTIVE

- 13.3 In attuazione del presente P.A.T.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, il P.A.T. di ciascun Comune, in coerenza e sulla base del quadro conoscitivo più aggiornato disponibile, individua tutti gli ambiti di elevato pregio paesaggistico e quelli compromessi o degradati da riqualificare. Detti ambiti possono essere eventualmente oggetto di Piani Attuativi previsti dal P.I.
- 13.4 In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, in ogni Comune il P.A.T., coerentemente con il presente P.A.T.I., assegna a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica; in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio. Costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; dei parchi e dei giardini di pertinenza;
 - b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole di rilevante interesse ambientale e/o paesaggistico;
 - c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
- 13.5 In attuazione degli obiettivi della pianificazione sovra-ordinata, in ciascun Comune il P.I. individua ed entra nel dettaglio di opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 13.6 In ogni Comune il P.A.T. coerentemente con il presente P.A.T.I., deve evidenziare che ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, determinano un credito edilizio.
- 13.7 Il P.I., coerentemente con i livelli di pianificazione superiore, integra ogni volta che sia opportuno l'elenco dei Grandi Alberi presenti nel territorio comunale e stabilisce apposite misure per la tutela e la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali, arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità; in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua, il P.I. provvede in particolare a stabilire regole per non compromettere l'apparato radicale dei Grandi Alberi. Analoghe prescrizioni riguardano le potature e la prevenzione delle malattie delle piante.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 13.8 Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T.I. e precisati dagli Strumenti subordinati dei singoli Comuni come il P.A.T. ed il P.I., per adeguarsi alle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; le indicazioni della

D.G.R.V. n. 986 del 14.03.1996 (atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - BUR n. 75 del 20.08.1996).

- 13.9 Nel territorio del P.A.T.I. per gli interventi in zona agricola, salvo diversa disposizione dei singoli PAT comunali, trova applicazione il Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per regolare la transizione ai PAT comunali .
- 13.10 Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel P.A.T.I., nelle more di conformi precisazioni e specificazioni da parte di singoli P.A.T. o dei P.I. comunali, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute nello Strumento Urbanistico Generale vigente e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali inerenti.
- 13.11 Dalla data di adozione del P.A.T.I. le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell'adeguamento dei Piani urbanistici generali ed attuativi dei singoli Comuni .
- 13.12 Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica del presente P.A.T.I, nelle more di conformi precisazioni e specificazioni da parte di singoli P.A.T. o dei P.I. comunali, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti e nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi (P.d.C.) e della D.I.A.

14 Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 14.1 Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I, Capo II, art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna; evidenziati nella Tav. 1.
- 14.2 Le disposizioni di cui al comma precedente 14.1 non si applicano alle aree ed ai beni specificatamente richiamati dall'art. 142, ai rispettivi commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 14.3 Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- 14.4 Il rilascio dei Permessi di Costruire / Denunce di Inizio Attività per gli interventi di trasformazione di edifici compresi all'interno delle aree di interesse paesaggistico, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. del vigente ordinamento
- 14.5 Il P.A.T.I. promuove la valorizzazione delle opere idrauliche, in esercizio o dismesse, di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto nell'ecosistema naturale; a tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle

acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di guadi, approdi fluviali, mulini ed altri di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

DIRETTIVE

- 14.6 Lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua il presente P.A.T.I., coerentemente con il P.T.C.P., dispone la formazione di fasce di protezione riparia la cui profondità minima dal piede dell'argine o dalla riva non deve di norma essere inferiore a quanto specificato cartograficamente salve oggettive puntuali impossibilità. Il PATI determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali ed il loro uso non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree di buona capacità protettiva delle acque superficiali individuate nella Tav 2.5 del P.T.C.P..
- 14.7 Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia risultino compresi edifici, manufatti o sedi viarie già in essere, la normativa dei P.A.T. e dei P.I. di competenza dei singoli Comuni, nelle fasce di rispetto previste terrà conto di tali presenze edificate e della necessità di consentirne -se del caso- il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, ovvero la eventuale motivata demolizione con ricostruzione all'esterno delle fasce.
- 14.8 La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di esondazione, o di trascinarsi di inquinanti nei corsi d'acqua, ovvero vi sia l'opportunità di eliminare insediamenti impropri per ripristinare l'ambiente naturale in aree SIC, ZPS o comunque in ambito golenale.
In particolare la pianificazione subordinata di competenza dei Comuni attraverso il P.A.T. ed il P.I. può favorire, mediante attribuzione di crediti edilizi, l'arretramento o l'allontanamento dei fabbricati esistenti all'interno delle fasce di protezione riparia.
- 14.9 I P.A.T. di competenza dei singoli Comuni provvedono al completamento del censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale sopra descritte e a stabilire nei dettgli la disciplina che li riguarda.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 14.10 In assenza della classificazione e disciplina, da parte del P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal presente P.A.T.I. o dal P.A.T., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

15 Zone di interesse archeologico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 15.1 Il presente PATI recepisce il vincolo di tutela che riguarda le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, c. 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e quelle per le quali conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle medesime emessi ai sensi della L.n. 431/1985. Esse sono annoverabili tra quelle pubblicate nelle "Zone Archeologiche del Veneto", volume edito nel 1987 dalla Regione Veneto e

dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, elenco aggiornato con i vincoli archeologici decretati fino al 2005.

- 15.2 Il P.T.C.P., d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, individua e perimetra altresì i siti di interesse archeologico vincolati *ex lege*, nonché le aree a "rischio archeologico" nelle quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici. A questi provvedimenti si uniformano il presente PATI ed i Piani subordinati di competenza comunale.
- 15.3 Con riferimento alle aree a "rischio archeologico" di cui al precedente comma 15.2, il P.T.C.P. individua:
- a) i centri storici a rischio archeologico, il cui significato storico documentale e culturale risulta particolarmente importante per la rilevanza e la consistenza delle risorse archeologiche presenti di età pre-romana, romana, e medievale, fortificazioni antiche, difese acquee ed impianti urbanistici di varia età storica;
 - b) i siti a "rischio archeologico" con eventuale ambito di tutela;
 - c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade, di centuriazione romana, le bonifiche benedettine.
- Il P.A.T.I. integra dette aree con il Guado della Lovadina (S. Lucia di Piave), i vari tracciati detti Via Ungaresca, l'Ospitale (Mareno di Piave) e le *mutere* di Tezze (Vazzola).
- 15.4 Per le aree di cui al precedente comma 15.3, il P.T.C.P. detta, transitoriamente, apposite prescrizioni di tutela che rimangono efficaci sino all'adeguamento della pianificazione subordinata al P.T.C.P. di competenza sovra-comunale e comunale, compreso il presente P.A.T.I. che le recepisce.
- 15.5 Ai fini di tutela dei beni di cui ai commi precedenti, il P.T.C.P. detta la normativa seguente, di indirizzo e direttiva, che il presente P.A.T.I. recepisce, spettando alla pianificazione subordinata di competenza dei Comuni precisare nel dettaglio, d'intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al Piano provinciale e graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico operativo comunale.
- 15.6 Il P.T.C.P. individua nella Tav. 1.1 i vincoli archeologici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, art.136, *ex lege* n. 431/1985, decretati fino al 2006 e messi a disposizione dalla competente Soprintendenza. Tali vincoli, ove presenti, sono recepiti dal presente P.A.T.I..
- 15.7 Il presente P.A.T.I., tramite le direttive di seguito riportate, individua le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni vincolati, conformemente a quanto stabilito dal P.T.R.C. ed in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 42/2004.
- 15.8 Per ciascuna delle aree a "rischio archeologico", individuate nella Tav. 2.4 del P.T.C.P., ogni singolo Comune è interessato ad accertare e dettagliare la reale sussistenza del rischio archeologico in collaborazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e predispongono, in sede di P.A.T., specifiche norme di tutela volte a garantire la salvaguardia dei segni presenti sul territorio.

DIRETTIVE

- 15.9 La Tav. 1 del P.A.T.I. “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale” non dispone di sufficienti elementi per definire e cartografare in dettaglio le zone di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.10 La pianificazione subordinata di competenza comunale, riprendendo se del caso l’individuazione operata dal P.T.C.P. dei siti di interesse archeologico sinora noti, contribuirà a precisarla e, se necessario, modificarla ed integrarla sulla base di ricerche sistematiche e parametri di valutazione per verificare, nel territorio comunale, presenza, significato ed estensioni delle preesistenze archeologiche di interesse culturale, con particolare attenzione ai nessi ed alle corrispondenze rilevabili tra organizzazione storica del territorio e configurazione attuale.
- 15.11 In merito al comma 10 precedente, la ricerca operata dalla pianificazione subordinata di competenza comunale dovrà trarre origine dalla constatazione che sono due i fattori strategici di soglia preistorica/storica che hanno conferito la conformazione strutturale attuale al territorio di Piano:
a) il sistema viario e dei guadi;
b) l'organizzazione del territorio agricolo e dei capisaldi per la sua difesa.
- 15.12 Il P.T.C.P. fissa prescrizioni in merito ai criteri per l'omogenea valorizzazione del carattere documentario dell'ordinamento territoriale attuale come testimonianza delle sue matrici archeologiche, a necessaria premessa della normazione degli interventi ammissibili in corrispondenza di esse, considerando che, nel proprio assieme, le preesistenze archeologiche, oltre ad essere dotate di caratteri fortemente diversificati, devono essere distinte tra: reperti materiali ed assetti percepibili; ordinamento dei suoli e degli aggregati insediativi riferito a matrici archeologiche non percepibili con evidenza.
- 15.13 Nella formazione della pianificazione subordinata dei singoli comuni e poi in premessa ad ogni proposta di programmi e di progetti di intervento nei siti archeologici, l'attenzione normativa alla tutela delle risorse archeologiche di interesse documentario:
a) si estenderà all'intero loro compendio insediativo ed alle tracce impresse su assi viari, tessuti edilizi, emergenze significative;
b) la periodizzazione storica sarà da riferire all'intensità ed ai caratteri significativi della trasformazione territorio ed alla specificità delle vicende storiche del sito;
c) l'analisi condotta con simili criteri condurrà ad una classificazione dei siti archeologici locali, da assumere come riferimento attendibile e significativo per la conservazione.
- 15.14 La pianificazione subordinata dei singoli Comuni dovrà disporre norme per:
a) interventi rispettosi degli impianti archeologici tipologici e dei loro segni caratterizzanti, emergenti o comunque attendibilmente documentati;
b) recupero, per quanto possibile, della compatibilità tra preesistenze archeologiche e, presenze insediative susseguenti e recenti o assetti culturali praticati,
c) recupero naturalistico/paesistico, per quanto possibile ed attendibile, in particolare dei caratteri minuti (acqua, siepi, aree arborate, filari, muretti, fossi, alberi isolati, vegetazione di fossato e così via) dei siti;
d) inserimento punti di fruizione turistica (percorsi, stazioni, punti di vista, ecc.);
e) graduale de-localizzazione delle presenze edilizie improprie, salvo una dimostrata trasformazione sostenibile per la eventuale fruizione sostenibile.
- 15.15 Con riferimento ai Centri Storici ed ai siti a rischio archeologico individuati, in sede di pianificazione subordinata di competenza dei Comuni (P.A.T. e P.I), ciascuna

Amministrazione comunale dovrà disporre apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni, e cioè:

- a) la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da rischio archeologico ed ai relativi intorni;
- b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione sostenibile da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi previsti dal piano territoriale turistico;
- c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali ai reperti ed alle presenze culturalmente non valorizzate, con graduale de-localizzazione delle costruzioni edilizie improprie.

- 15.16 Se del caso ciascun Comune in sede di P.I. individua le opere incongrue e gli elementi di degrado disciplinando, altresì, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 15.17 Nei Piani di competenza dei singoli Comuni deve essere evidenziato che ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n.11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, determinano un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 15.18 Ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, individuate nella Tav. 2.4 del P.T.C.P., in prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle discipline della pianificazione sovra-ordinata ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza; la necessità della comunicazione è valutata dall'Autorità competente in considerazione dell'entità dell'intervento e della vicinanza al sito a rischio archeologico.
- 15.19 In ciascun Comune le zone di interesse archeologico sottoposte a tutela e valorizzazione, sono dal P.I. distinte in:
- a) zone sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - b) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - c) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.
- 15.20 In ciascun Comune gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto a) del comma 15.19 precedente, sono subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente a norma del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.21 In ciascun Comune gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui ai punti b) e c) del comma 15.19, sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto. Detti interventi sono inoltre soggetti alla comunicazione preventiva della denuncia di inizio lavori, alla D.I.A., alla domanda di

Permesso di Costruire; alla denuncia di inizio lavori, da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto.

- 15.22 Gli interventi previsti nelle zone di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 15.19 non sono subordinati agli adempimenti previsti dal precedente comma, qualora gli scavi non superino la profondità di cm. 50.
- 15.23 In applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in sede di progetto preliminare di opere sottoposte ad appalti pubblici è obbligatoria la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

16 Vincolo Paesaggistico - Zone boscate

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 16.1 La Tav. 1 del P.A.T.I “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” individua le aree soggette a Vincolo a Destinazione Forestale di cui all'art 15 della L.R. n. 52/1978.
- 16.2 Il P.A.T.I recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, nonché qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

DIRETTIVE

- 16.3 I singoli Comuni in sede di pianificazione subordinata (P.A.T. e P.I.) e con riferimento al Piano di Gestione delle aree SIC e ZPS nei siti interessati, anche attraverso rilievi sul campo, verificano la reale consistenza delle aree boscate sia a scopo a scopo naturalistico sia produttivo, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di bosco, di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978.
In ogni caso la disciplina stabilita per le aree SIC e ZPS dai rispettivi Piani di Gestione prevale su ogni altra eventualmente concorrente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 16.4 In assenza della classificazione e disciplina da parte della strumentazione subordinata sulle aree a destinazione forestale previste dal presente PATI, sono possibili i soli interventi di manutenzione previo conforme parere da parte dell'Autorità competente, fatto salvo quanto stabilito dalla specifica normativa di riferimento.

17 Vincolo sismico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 17.1 Il P.T.C.P. ha effettuato uno studio per approfondire le conoscenze sulle caratteristiche sismiche del primo sottosuolo del territorio trevigiano, in particolare quello di pianura; i risultati sono riportati in Tav. 5.1, ove è possibile rilevare i livelli di rischio sismico valutato secondo le ultime indicazioni ministeriali, mentre l'allegato “BB” riporta la relazione tecnica relativa alla sismicità del territorio.

DIRETTIVE

- 17.2 Il P.A.T.I. conferma ed approfondisce lo studio di valenza generale di cui al precedente comma 17.1, non potendo le indagini di legge previste per le singole opere di ingegneria civile essere in nessun caso sostituite da tale studio.
- 17.3 Relativamente agli edifici presenti sul territorio e costruiti secondo regole tecniche che non prevedono accorgimenti antisismici, qualora prescritti dalle norme vigenti, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prevedere la verifica di tutti gli edifici pubblici e di provvedere all'adeguamento dei propri, ingiungendo agli altri Enti di provvedere all'adeguamento dei propri e delle proprie infrastrutture.
- 17.4 Il territorio del PATI è classificato come segue:
a) Comune di S. Lucia di Piave in zona sismica 2;
b) Comuni di Mareno e di Vazzola in zona sismica 3, per effetto del D.P.C.M. n. 3274/2003 e della D.C.R.V. n. 67/2003.
- 17.5 I riferimenti di carattere tecnico vanno assunti nel rispetto della D.P.C.M. 3519 del 28.04.2006, All. *Ib*, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi e dei contenuti del D.M. 14 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
- 17.6 I Comuni, in sede di Pianificazione subordinata e comunque almeno nel P.I., nelle aree di rischio sismico di Classe 2, (S. Lucia di Piave) ovvero di Classe 3 (Mareno di Piave e Vazzola), fermo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore, dispongono che ogni istanza di rilascio di titolo edilizio per interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione sia dotata di specifica perizia asseverata da tecnico competente che accerti la compatibilità del progetto con la normativa di prevenzione sismica vigente, secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla legge per gli edifici pubblici. Eventuali varianti esigono una completa ed aggiornata verifica d'insieme.
In caso di PUA va effettuata una sola perizia, valida per tutti gli interventi interessati. I Comuni possono effettuare perizie geosismiche estese agli insediamenti esistenti ed alle aree di completamento, ai quali i singoli progetti di intervento possono fare puntuale e circostanziato riferimento.
- 17.7 Sono fatti salvi tutti gli aggiornamenti normativi in materia di prevenzione sismica, ancorché non espressamente richiamati nel presente articolo, che si intendono automaticamente recepiti sin dal momento della loro entrata in vigore.

18 Biodiversità, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 18.1 Sono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa euro-comunitaria e statale di cui alle Direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/Ce nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357, al D.M. 3 Aprile 2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21.02.2003, n. 2673 del 06.08.2004 e n. 3173 del 10.10.2006 e s.m.i..
- 18.2 Il presente P.A.T.I. per quanto di competenza stabilisce norme di tutela e valorizzazione dei S.I.C.IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", SIC IT3240030 "Grave del Piave -Fiume Soligo -Fosso Negrizia" e ZPS IT3240023 "Grave del

Piave”.

- 18.3 Il presente P.A.T.I. riconosce il Piano di Gestione, definito dalla D.G.R.V. 4.10.2002, n.2803 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CCEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative, come strumento idoneo a definire gli interventi ammissibili ed i comportamenti da tenersi da parte di soggetti pubblici e privati in relazione alle caratteristiche delle singole aree SIC e ZPZ, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

DIRETTIVE

- 18.4 I singoli Comuni in sede di P.A.T. dovranno attenersi al medesimo principio armonizzando le proprie previsioni al Piano di Gestione se vigente. In caso contrario rinverranno al P.I. le disposizioni e le notazioni cartografiche inerenti e, nell’eventualità che il Piano di Gestione acquisti efficacia successivamente, il P.I. dovrà essere adeguato entro il termine di anni uno, applicandosi nelle more le norme di salvaguardia a tutela dell’ambiente.
- 18.5 Ciascun Comune nella formazione del P.I. dovrà provvedere a:
- a) confermare ed eventualmente integrare e normare gli interventi di miglioramento della qualità ambientale stabiliti per le aree SIC e ZPS ed eventualmente precisati nei rispettivi Piani di Gestione finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione;
 - b) confermare o integrare/adeguare l’individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T e/o dal Piano di Gestione, prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme.
- 18.6 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall’applicazione del principio di precauzione, secondo il quale *“nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”*.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 18.7 Piani, progetti, interventi derivanti dall’attuazione di un qualsiasi articolo delle NT del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. dei Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola (TV) , PATI dell’ Agro Coneglianese Sudorientale , dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

19 Pianificazione di livello superiore

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 19.1 Il territorio del P.A.T.I. si caratterizza per una diversificazione ambientale e paesaggistica che passa dall’alta pianura pedemontana alla fascia delle risorgive, offrendo così le condizioni per l’affermarsi di una rilevante biodiversità vegetazionale e faunistica. La preservazione e salvaguardia degli habitat, unita al controllo e gestione del prelievo delle specie, rappresentano le strategie focali per il mantenimento della biodiversità nel territorio di piano.

- 19.2 La salvaguardia delle aree di rilevante valore ecologico e il ripristino degli ambienti costituiscono azioni per mantenere la biodiversità, che devono anche confrontarsi con diversi gradi di frammentazione ambientale del territorio. Un adeguato riconoscimento delle diverse qualità di porzioni specifiche del territorio provinciale consente di sostenere e conservare la biodiversità sia in sito che a livello di ecosistema.
- 19.3 Il territorio del presente PATI, come inquadrato nel Piano di Area del Medio corso del Piave e come considerato nelle Linee Guida con criteri e regole per gli interventi di valorizzazione del territorio rivierasco del Piave, elaborato dalla Provincia di Treviso nel contesto del programma Interreg IV-a Italia - Austria, costituisce in sé un'entità coerente e riconoscibile. Al suo interno però si differenzia e si articola, così da essere oggetto di piani sovraordinati.

20 Il Piano di Area del Medio Corso del Piave

*Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Piano di Area del Medio Corso del PIAVE*

- 20.1 I Comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave e Vazzola sono compresi nell'ambito del Piano di Area del Medio Corso del Piave e il presente P.A.T.I., per quanto di competenza, traduce e specifica localmente le prescrizioni pertinenti di valenza sovra-comunale.
- 20.2 Valgono come riferimento le norme e la cartografia del Piano di Area del Medio corso del Piave; In particolare il PATI riconosce e sviluppa nei propri elaborati i sistemi di cui all'art. 3. Contenuti e natura del piano di Area:
Sistema delle fragilità;
Sistema del paesaggio delle emergenze naturalistiche;
Il Piave tra colline e pianura.
- 20.3 Con specifico riferimento al Sistema delle Fragilità del PAMCP, il PATI:
a) recepisce e sviluppa dettagliatamente nei propri elaborati gli *Ambiti ed elementi di interesse idrogeologico* - di cui all' art. 4 delle NTA del PAMCP - adeguandovi le proprie direttive, prescrizioni e vincoli, con particolare riferimento alle *Aree ed elementi del sistema idrico*: oggetto dell'art. 5 delle stesse NTA che riguardano specificatamente:
-- *Ambito fluviale del Fiume Piave;*
-- *Corsi d'acqua naturali come il Monticano ed i suoi affluenti;*
-- *Linea settentrionale delle risorgive;*
-- *Fascia settentrionale dei fontanili;*
-- *Punti di risorgiva;*
-- *Sorgente.*
b) recepisce e precisa nei propri elaborati quanto stabilito dalla cartografia ed all'Art. 6 delle NTA del PAMCP a proposito delle aree oggetto di cavazione;
c) recepisce e conferma quanto disposto per gli *Ambiti a rischio di inquinamento di cui* all'art. 7 della NTA dello stesso PAMCP con particolare riguardo sia al *corridoio interessato da inquinamento acustico*, sia al *corridoio interessato da inquinamento elettromagnetico*.
- 20.4 Per quanto riguarda il *Sistema del Paesaggio e delle Emergenze Storico Naturalistiche*, il P.A.T.I. riconosce il proprio territorio come marginalmente congruente all'*Ambito tra gli argini maestri del Piave* del PAMC di cui all'art. 8 delle sue NTA e sviluppa e adegua opportunamente le relative previsioni nei propri elaborati. Per contro *iconemi di paesaggio* classificati dal PAMCP come le Grave di Papadopoli restano esclusi dell'area del presente Piano intercomunale, anche se ogni attenzione è riservata alla sinergia tra aree contigue. Per quanto concerne le *Emergenze naturalistiche* di cui all'art. 9 delle NTA del PAMCP, il

presente PATI recepisce tra i Grandi Alberi l'Olmo della Musica e relativa Spianata a Mareno di Piave e aggiunge altre presenze soggette a tutela su indicazione dei Comuni.

- 20.5 Con riferimento al Piave tra le Colline e la Pianura rappresentato nella TAV 3, il presente PATI riconosce la piena congruenza di questo ambito del PAMCP con il proprio territorio e, per quanto di competenza, fa proprie le Politiche Territoriali ivi previste per le seguenti reti:
- 1) Rete della Mobilità (art. 12 NTA);
 - a) *Sistema di relazione territoriale* con la realizzazione della nuova Porta autostradale a S. Lucia di Piave, con contestuale adeguamento della viabilità sovracomunale di corredo;
 - b) *Sistema per la fruizione del territorio*, con previsione di:
 - *Percorso di immersione rurale* attraverso il recupero della viabilità rurale e comunale a basso tenore di traffico;
 - *Percorsi ciclabile ed equi-turistico sul Piave*.
 - 2) Rete del Sapere (art. 13) confermando l'interesse per il Cimitero inglese di Vazzola ed aggiungendovi anche i resti dell'antico guado della Lovadina in Comune di S. Lucia di Piave.
 - 3) Rete dell'ospitalità (art. 14 NTA) che il PATI recepisce per quanto concerne:
 - a) *luoghi per la ricettività*: Parco dei sapori", "Maison dei Sapori", "percorsi eno-storici" opportunamente adattati alla attendibili potenzialità locali dei Comuni consorziati;
 - b) *spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio*, con riferimento ai siti previsti dal PAMCP: Spianata dell'olmo della Musica di Mareno di Piave, Grave di Papadopoli, il sistema delle Granze.
 - 4) Rete del Produrre
 - a) con riferimento diffuso alle cantine ed alle aziende agricole;
 - b) all'Antica Fiera di S. Lucia di Piave.

DIRETTIVE

- 20.6 Il P.A.T.I. costituisce lo strumento tramite tra la pianificazione di Area di Competenza regionale, per quanto recepita dal PTCP, e la pianificazione di competenza dei Comuni, i quali adeguandosi al P.A.T.I per le tematiche di sua competenza si intende possano soddisfare i loro obblighi in rapporto alla restante Pianificazione sovraordinata.

PRESCRIZIONI

- 20.7 Nelle more di approvazione del PATI valgono le norme di salvaguardia a tutela del PAMCP e del PTCP che Vi si è adeguato.

21 Programma Eurocomunitario Interreg IV – Progetto Drava - Piave

Rif. elaborati grafici: Provincia di Treviso Linee guida: criteri e regole per gli interventi di valorizzazione del territorio rivierasco del Piave e lo sviluppo del percorso ecoturistico.

DIRETTIVE

- 21.1 Il fiume Piave è incluso nel programma euro-comunitario transfrontaliero Interreg IV -a Italia - Austria, "Drava-Piave" le cui finalità sono in larga misura congruenti con quelle sviluppate in sede locale dal presente PATI.
- 21.2 L'area del progetto euro-comunitario comprende i Comuni di S. Lucia di Piave e di Mareno di Piave. Il P.A.T.I. assume che le previsioni relative all'intera area intercomunale di Piano

siano compatibili e congruenti con le previsioni del progetto Drava-Piave e che ad esse possano di fatto essere integrate, coprendo ampi spazi dove gli interventi transfrontalieri non sono presenti e che pure necessitano di continuità.

- 21.3 Il presente P.A.T.I., sulla base della documentazione disponibile al momento della sua redazione, mediante i propri strumenti progettuali e normativi, dà una prima specificazione ed interpretazione a livello locale delle linee guida indicate dalla Provincia di Treviso per l'attuazione del progetto euro-comunitario transfrontaliero *Drava-Piave fiumi ed architettura*, nel quadro di Interreg IV- Italia –Austria.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 21.4 Il presente PATI integra ed armonizza in tutto il territorio intercomunale di propria competenza le previsioni del progetto Drava-Piave, con programmi, piani e progetti di livello locale che i P.A.T. ed i P.I. dei singoli Comuni dovranno rendere, a seconda dei casi, pertinenti con quelli del progetto euro-comunitario attraverso Accordi o altre forme di adesione, oppure coerenti con le contestuali iniziative del progetto Drava-Piave, in modo da creare sinergie positive e sussidiarietà a livello territoriale.

22 Aree fluviali

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 22.1 Lungo il fiume Piave è evidenziata una zona di rispetto della profondità di 150 mt. dal limite demaniale, totalmente inedificabile, nella quale si applicano le discipline di tutela del vigente ordinamento in materia di idraulica stabilite dal PAI, e le misure di tutela ambientale, con specifico riferimento alle aree SIC secondo il Piano di Gestione e ZPS secondo i dettati del DM 17.10.2007 “ Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)”, e secondo le risultanze della VINCA annessa come parte integrante al presente PATI
- Spetta ai singoli Comuni farsi parte attiva nei confronti della Provincia, della Regione e di qualsiasi altra Autorità o Ente competente, per fare tempestivamente attuare queste prescrizioni..
- 22.2 Le aree perimetrare e le attività esistenti alla data di adozione del P.R.G. vigente saranno mantenute allo stato di fatto fino a nuova e diversa disposizione del P.I.
- 22.3 Nella zona di protezione delle risorse idropotabili, ai sensi del **DPR 24.05.88, n.236**, dovrà essere contenuta ogni espansione insediativa limitando la classificazione di zona al riconoscimento dello stato di fatto chiaramente compatibile con le finalità del P.A.T.I..
- 22.4 Fino alla approvazione del P.A.T.I. rimangono le classificazioni di zona a riconoscimento degli insediamenti esistenti.
- 22.5 Il riconoscimento dell'edificato con classificazione di zona produttiva rimane subordinato al progressivo miglioramento delle considerazioni di tutela delle risorse idropotabili e più in generale delle condizioni ambientali.

23 Strade antiche e Agro-centuriato

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 23.1 Il P.T.C.P. riporta i siti di interesse archeologico, finora noti, soggetti a vincolo e gli ambiti

a rischio archeologico; questi ultimi individuano aree in cui risulta, sulla base della esperienza della Soprintendenza ai Beni archeologici, la possibilità di rinvenimenti di beni archeologici pertinenti all'Agro-centuriato e agli antichi tracciati visibili o latenti di vie romane e/o strade medievali.

- 23.2 Il P.A.T.I riprende questa individuazione evidenziando nel territorio di competenza quanto rilevante sul tema, integrandolo con quanto localmente riguarda l'antico guado della Lovadina e la viabilità medievale connessa e riconoscibile. Il P.A.T.I. riconosce anche l'importanza dei documenti materiali di interesse archeologico e culturale dislocati lungo l'asse Drava-Piave compresi nel progetto Interreg IV-a, Italia - Austria, per quanto inerente la Provincia di Treviso.
- 23.3. Il presente P.A.T.I, per quanto di competenza, stabilisce che occorre verificare in sede di P.R.C. dei singoli Comuni presenza, significato ed estensione delle eventuali testimonianze archeologiche e dei reperti di interesse culturale, con particolare attenzione ai nessi ed alle corrispondenze rilevabili tra organizzazione storica del territorio e configurazione attuale.

DIRETTIVE

- 23.4 Nel territorio dell'Agro Coneglianese occidentale la ricerca archeologica da condurre durante l'adeguamento al P.T.C.P. della pianificazione subordinata di competenza dei Comuni, ove possibile, dovrà integrare le conoscenze scientifiche disponibili con documentazione sistematica e metodi approvati dalla competente Soprintendenza o da istituti scientifici riconosciuti.
- 23.5 Nella formazione dei Piani subordinati di competenza dei Comuni e poi in premessa ad ogni proposta di programmi e di progetti di intervento nei siti di rilevanza o a rischio archeologico, l'attenzione normativa alla tutela delle risorse archeologiche di interesse documentario si estenderà al loro compendio insediativo.
- 23.6 I piani subordinati dei Comuni dovranno disporre norme per l'eventualità di:
- a) interventi rispettosi degli impianti archeologici, tipologici e dei loro segni caratterizzanti, emergenti o comunque documentati, per quanto complesso possa esserne lo stato risultante dai diversi usi e dalle culture delle epoche attraversate;
 - b) recupero della compatibilità tra assetti colturali e testimonianze archeologiche;
 - c) recupero naturalistico/paesistico ove possibile, anche dei caratteri di contorno dei siti come corpi d'acqua, siepi, aree arborate, filari, muretti, fossi, alberi isolati, vegetazione di fossato e così via;
 - d) fruizione turistica con percorsi, stazioni, punti di vista, ecc.;
 - e) graduale eliminazione e/o delocalizzazione delle presenze edilizie improprie, ammettendo, se opportuna, la loro trasformazione sostenibile.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 23.7 Criteri per l'omogenea valorizzazione del carattere documentario dell'ordinamento territoriale attuale come testimonianza delle sue matrici archeologiche, a necessaria premessa della normazione degli interventi ammissibili in corrispondenza di esse, sono disposti con efficacia prescrittiva dal P.T.C.P. e fatti propri dal presente P.A.T.I..

24 Centri Storici

Rif. elaborati grafici:Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 24.1 Il presente P.A.T.I. tematico riconosce nei centri antichi, nella loro localizzazione ed articolazione, la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio comunale.
- 24.2 Sono individuati i Centri Storici di cui all'art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell'Atlante dei Centri Storici - Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto, a cura della Regione Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G..

DIRETTIVE

- 24.3 Le direttive sono gli stessi fissati dal successivo art. 62.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 24.4 Prescrizioni e vincoli sono gli stessi fissati dal successivo art. 62.

25 Discariche e gestione dei rifiuti

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 25.1 La pianificazione e l'individuazione delle strategie di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) sono una competenza che la L.R. n. 3/2000 attribuisce specificatamente alle Province, le quali si devono dotare di un apposito Piano provinciale i cui principi sono ispirati ad una corretta gestione dei rifiuti, riferendosi ai criteri riportati nel D. Lgs. n.152/2006, ossia riduzione della quantità di rifiuti prodotti, aumento del recupero come materia utilmente riutilizzabile nei vari cicli produttivi oppure come energia ottenibile dalla loro combustione.
- 25.2 Il Piano della Provincia di Treviso, approvato dalla Regione del Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 22.11.2004, individua le principali linee di azione con le quali perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei R.S.U.

DIRETTIVE

- 25.3 Nell'ambito del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese la gestione dei rifiuti prevede la riduzione della produzione di RSU e la progressiva dismissione delle discariche in essere mediante:
- a) l'incentivazione del recupero dei residui e degli scarti nei processi produttivi industriali degli insediamenti presenti nel territorio interessato, da adeguare o riconvertire, finalizzato alla produzione di Materie Prime Secondarie o di materiali reimpiegabili in altri processi produttivi o usi ecologicamente sostenibili;
 - b) il riutilizzo di biomasse derivanti dalla produzione agricola o dagli allevamenti presenti sul territorio a fini energetici e di compostaggio a servizio degli insediamenti agricoli.
- 25.4 Per la vicinanza con le Zone SIC e ZPS del Piave e del Monticano la presenza di termo-valorizzatori è in contrasto con gli obiettivi di Piano in tutto il territorio del P.A.T.I. I materiali non recuperabili o riutilizzabili prodotti nei Comuni del PATI e destinati alla termo-valorizzazione andranno conferiti eventualmente in impianti idoneamente ubicati in ambito provinciale e regionale.
- Se del caso le Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) inerenti eventuali impianti stabiliti in Comuni limitrofi devono esprimersi in merito alla prossimità delle Zone SIC

e ZPS del Piave e del Monticano presenti all'interno del territorio del presente P.A.T.I.

- 25.5 Tenuto conto delle localizzazioni delle discariche, sia attive che dismesse, la Pianificazione subordinata di competenza dei Comuni detta norme affinché:
- a) sia possibile eliminare o almeno ridurre al massimo le situazioni di inquinamento;
 - b) venga effettuato un costante monitoraggio sulle discariche sia esaurite che in via di esaurimento, con tutti gli strumenti necessari a tutela degli acquiferi e dei suoli permeabili posti a monte della fascia delle risorgive, quanto nei suoli ricchi di acquiferi superficiali compresi nella fascia delle risorgive stesse;
 - c) venga promossa l'incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende;
 - d) venga esclusa ogni forma di accumulo o smaltimento non autorizzato dei rifiuti nei suoli, nelle acque o nell'aria internamente alle pertinenze private delle aree produttive, siano queste in essere, in fase di completamento o in previsione;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 25.6 Per l'eventuale gestione dei rifiuti speciali, se del caso, ciascun Comune prevede, in sede di P.I., la realizzazione nelle aree produttive di siti ecologicamente attrezzati, promuovendo la realizzazione di impianti consortili per il trattamento delle emissioni (liquide e aeriformi) e la costruzione, all'interno delle aree produttive, di punti locali per la raccolta di rifiuti, con l'obiettivo di pervenire ad una raccolta di rifiuto omogeneo, incentivando così anche la possibilità di un recupero e riutilizzo.
- 25.7 E'obbligatorio da parte degli Enti competenti il monitoraggio periodico della qualità idrochimica dell'acqua di falda prelevata nei piezometri di monitoraggio delle discariche presenti, sia autorizzate che abusive, attive o dismesse. Nel caso in cui tali controlli vengano eseguiti da soggetti terzi rispetto ai Comuni, le Amministrazioni avranno cura di raccogliere e controllare i risultati analitici, di trasmetterli regolarmente ai competenti uffici della Provincia, dell'ASL e dell'ARPAV e tenere un proprio archivio degli stessi dati.
- 25.8 Devono essere conservati e mantenuti operativi i piezometri di controllo eseguiti per il monitoraggio delle eventuali discariche e quelli per il monitoraggio della qualità degli acquiferi.

26 Cave, attività di lavorazione inerti e movimenti terra

- 26.1 Il territorio del presente PATI, come gran parte del territorio bagnato dal corso del Piave, è interessato da diffuse aree che riportano i segni di attività cavatoria, sia in riva al fiume, sia nella pianura alluvionale limitrofa, queste ultime anche come residuo dei cantieri di recenti infrastrutture. Tali presenze, ancorché cessate quanto a cavazione, costituiscono diffuse alterazioni dello stato naturale dei suoli e dei luoghi, solo in parte ripristinate o ricomposte, con evidente degrado paesaggistico-ambientale.
- 26.2 Le finalità di tutela ambientale e riqualificazione paesaggistica del presente P.A.T.I. comportano come obiettivi prioritari del PATI e dei PRC dei singoli Comuni:
- a) la definitiva inversione delle tendenze che hanno visto l'attività cavatoria estendersi lungo il corso del Piave e nella pianura alluvionale in misura largamente eccedente i fabbisogni locali le stesse possibilità di ripascimento naturale del materiale inerte prelevato;
 - b) l'affermazione dei valori di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale propri del territorio in oggetto;
 - c) la ricomposizione, ovvero la mitigazione e compensazione ambientale delle aree già interessate da attività di cava attualmente presenti, cessate o di prevista cessazione, secondo

le previsioni del PATI e fatte comunque salve le procedure di legge.

Infatti il territorio del P.A.T.I. si connota per la presenza di particolari formazioni con carattere di singolarità naturali quali:

- 1) il “megafan” pedemontano a monte della Fascia delle risorgive;
- 2) l'alveo e le rive del Piave nel tratto interessato dall'antico Passo della Lovadina in prossimità dell'isola di Papadopoli e dall' area SIC IT 3240030 e ZPSIT 3240023;
- 3) la fascia delle risorgive soggette a tutela..

DIRETTIVE

- 26.3 Ciascun P.A.T., in coerenza con il P.T.C.P. e con il presente P.A.T.I., aggiorna il censimento delle cave eventualmente in essere autorizzate e non, di quelle cessate o dismesse ed adibite a lavorazione inerti o ad altre attività, ovvero in abbandono senza ricomposizione e ne riporta l'ambito, la quantità di inerti lavorati e stoccati, e le previsioni dei limiti all'edificazione previsti dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128.
Nel caso di cave che risultassero del tutto o in parte prive di autorizzazione il/Comune/i ne dà / danno immediata comunicazione e documentazione alle Autorità competenti e il PRC interessato recepisce ed attua i provvedimenti conseguenti per quanto di competenza nei modi e nei tempi stabiliti per eliminare/mitigare/ compensare e eventuali danni ambientali. .
- 26.4 Nell'ambito delle cave o ex cave, il P.I. censisce gli impianti fissi e mobili di trasformazione dei materiali scavati e verifica lo stato di consistenza del sito e lo stato di attuazione del Piano di Recupero ambientale della cava come previsti nell'Atto che autorizza la coltivazione, ovvero da altro provvedimento idoneo, in attuazione del vigente ordinamento in materia.
- 26.5 Nei Comuni interessati il P.I. opererà affinché:
- a) per ciascuna cava o ex cava presente sul territorio comunale sia valutata la compatibilità ambientale, se del caso anche mediante apposita Relazione che definisca e quantifichi le opere di mitigazione e compensazione necessarie e come debbano attuarsi ai sensi del vigente ordinamento in materia ambientale;
 - b) in tema di “recupero ambientale” inteso comprensivamente, ove non si potesse procedere al “ripristino ambientale” sono ammessi interventi di recupero parziale o totale, che prevedono la riqualificazione dell'ambito interessato dall'attività di cava.
In linea generale la cava esaurita o cessata, una volta recuperata, potrà essere utilizzata prevalentemente per fini ambientali o di pubblico interesse, quali:
 - accumulo di risorse idriche;
 - forestazione;
 - siti di biodiversità;
 - attività sportive, ricreative e simili pubbliche o convenzionate di uso pubblico.
- ;
- 26.6 Nelle more di emanazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 46, c.1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con il quale la Giunta Regionale disciplina la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico, nel territorio del PATI si opera secondo quanto stabilito dal P.T.C.P., sulla base dei risultati della Relazione di Compatibilità Idraulica effettuata dalle Amministrazioni ed allegata al presente P.A.T.I.. Pertanto previo concerto con l'Amministrazione Provinciale e con gli altri Enti competenti, e le cave esaurite, in eventuale variante al Progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione, o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come:
- a) bacino di laminazione per eventi piovosi di particolare intensità (salvaguardia da rischio idraulico);

- b) bacino per la raccolta di acque da utilizzare in agricoltura in periodi siccitosi;
 - c) creazione di ambiente naturalistico umido e quindi di maggiore valenza ai fini della biodiversità;
 - d) sistema di raccolta di acque di scorrimento per farle confluire in falda rimpinguandola lentamente;
 - e) bacino con valenza di *stepping stone* o di elemento di continuità nei corridoi ecologici, secondo le indicazioni del P.T.C.P. e del P.A.T.I.
- Per le aree di cava esaurite comprese nel perimetro SIC-ZPS del Piave i provvedimenti di cui al presente comma devono essere espressamente previsti e regolati dal Piano di Gestione.

- 26.7 In ogni caso il P.I. dei Comuni eventualmente interessati, prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale; in questo senso per le aree di cava esistenti ormai esaurite. Il P.I. può consentire anche opere ed impianti di interesse pubblico, nonché opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 26.8 A tutela dell'integrità del suolo dell'Agro Coneglianese, per le ragioni esposte al comma 26.2, nel territorio del P.A.T.I. l'attività di cava o estrattiva è in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dei sedimenti naturali e di mantenimento dell'assetto idrogeologico e freatico del territorio interessato.

Le attività cavatorie eventualmente in atto e conformi a regolari concessioni non potranno svolgersi oltre i limiti ed il termine della concessione ed il ripristino dovrà rispettare i tempi assegnati stabiliti dal correlato Progetto di recupero e risistemazione ambientale. Spetta ai singoli Comuni del PATI farsi parte attiva nei confronti della Provincia, della Regione e di qualsiasi altra Autorità o Ente competente, per fare tempestivamente attuare queste prescrizioni..

- 26.9 (*Stralcio*)

- 26.10 L'eventuale prelievo di suolo agricolo ghiaioso/sabbioso/argilloso/misto, o di sostituzione con altro tipo di suolo, pur inserito in programmi autorizzati di bonifica agraria e/o di miglioramento fondiario, riconducibile all'ambito dell'Unità Geomorfologica ed dell'Unità di Paesaggio delimitate dal vigente PTCP nell'Agro Coneglianese sudorientale con le precisazioni di cui al successivo comma 26.11, costituisce in sé attività contraria alle finalità di tutela ambientale e di salvaguardia dell'integrità del suolo del P.A.T.I.

Spetta ai Comuni farsi parte attiva nei confronti di qualsiasi Autorità o Ente competente, per fare tempestivamente valere le finalità di tutela dell'integrità dei suoli dell'Agro Coneglianese sudorientale tutelati dal PATI ed e per attivare nei rispettivi PRC i provvedimenti preventivi, attuativi o di ripristino, necessari.

- 26.11 Con riferimento all'Unità Geomorfologica e all'Unità di Paesaggio delimitate dal vigente PTCP nell'Agro Coneglianese sudorientale, i PRC di competenza dei Comuni in sede di PAT delimitano prioritariamente, ai sensi del vigente ordinamento regionale, il "territorio agricolo integro" e determinano di conseguenza anche in sede di PI tutte le discipline intese a tutelare l'integrità dei suoli naturali come formati morfologicamente e pedologicamente dalle sedimentazioni del bacino del Piave e del Monticano, specialmente quelli dai quali dipendono le colture di eccellenza tipiche dell'Agro Coneglianese sudorientale nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, etc. e le connesse filiere di trasformazione dei prodotti agroalimentari con marchio d'origine.

L'introduzione nel territorio agricolo integro di colture diverse da quelle più qualificate, specie se connesse ad azioni di modificazione dello stato dei suoli naturali, o ad opere accessorie di irrigazione e/o drenaggio o simili di tipo permanente, si deve considerare esclusivamente in base al principio di precauzione ambientale vigente in ordinamento, introducendo se del caso speciali motivati provvedimenti dove vi sia l'interesse diffuso e di pubblica rilevanza a tutelare la produzione agricola ed agro industriale più qualificata.

I PRC individuano nel PAT anche le porzioni di territorio agricolo che con opportuni interventi possono ripristinare l'assetto proprio del "territorio agricolo integro" estendendone la superficie, ed in sede di PI promuovono opportuni interventi di riqualificazione e l'adeguamento normativo, sia transitorio che definitivo, finalizzato all'attuazione del ripristino .

Nel territorio dell'Agro Coneglianese sono considerati compatibili con le finalità di tutela ambientale e di salvaguardia dell'integrità del suolo e del sottosuolo, i movimenti terra e di inerti strettamente necessari alla costruzione di strade o di insediamenti che risultino conformi alle previsioni nel P.A.T.I. e della pianificazione subordinata di competenza comunale, ovvero che servano al potenziamento o riassetto di quelli esistenti.

- 26.12 Il Piano organico di riqualificazione ambientale delle cave cessate o dismesse, indipendentemente dalla sua conformità alla norma UNI 10975 (marzo 2002), deve essere inserito nel quadro del P.I di competenza di ciascun Comune e dovrà prevedere tutte le opere, le fasi e gli oneri di intervento e di gestione nelle forme di un Piano Attuativo di recupero.
- 26.13 Alle aree pertinenti a cave attive o dismesse e all'edificazione in prossimità delle medesime si applicano le fasce di rispetto previste dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.1959 n. 128.
- 26.14 Sempre che ciò non costituisca motivo di rischio o di pericolo in contrasto con i requisiti per l'agibilità o l'abitabilità degli immobili, sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto delle cave attive o dismesse sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.
- 26.15 (*Stralciato*)

27 Oleodotto e vincoli militari

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 27.1 Nella Tav. 1 – "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati i tracciati degli oleodotti inerenti il territorio del P.A.T.I..
- 27.2 Il territorio del P.A.T.I. risulta interessato da un oleodotto con servitù militare al quale si applicano le direttive che seguono.

DIRETTIVE

- 27.3 I Comuni interessati, di concerto con l'Autorità competente, in sede di PAT recepiscono il tracciato e le fasce di rispetto dell'oleodotto presente ed in sede di P.I. salvo diversa disposizione applicano le medesime discipline di rispetto e prevenzione che riguardano le omologhe installazioni civili.
- 27.4 Il P.I. di ogni singolo Comune definisce eventuali limitate variazioni delle fasce di

rispetto previo accordo tra Ente gestore e i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte, nel rispetto della specifica normativa vigente .

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 27.5 Si intendono recepite in sede di P.A.T.I. ed applicabili nella pianificazione subordinata di competenza dei singoli Comuni, le disposizioni dettate dalla vigente normativa per gli oleodotti civili, integrate da eventuali specificazioni ad hoc per quello militare riportate in sede di P.I..

28 Gasdotti

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 28.1 Nella Tav. 1 – “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale” sono individuati i tracciati dei gasdotti presenti.
- 28.2 I P.A.T. di competenza dei singoli Comuni, di concerto con gli Enti gestori delle condotte ed in relazione alla evoluzione delle loro caratteristiche tecniche definiscono localmente le fasce di rispetto, come da specifica normativa vigente.

DIRETTIVE

- 28.3 Il P.I. di ogni singolo Comune definisce eventuali limitate modifiche delle fasce di rispetto previo accordo tra Ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte nel rispetto della specifica normativa vigente .

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 28.4 Viene richiamato quanto specificatamente disposto dal D.M. 24.11.1984 e s.m.i. nel rispetto della specifica normativa vigente .

29 Elettrodotti

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 29.1 La Tav. A.1 – “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” individua le linee degli elettrodotti in quanto generatori di campi elettromagnetici.
- 29.2 Rispetto alla cartografia del P.A.T.I., in caso di discordanza in merito all’esatto tracciato dell’elettrodotto farà fede il rilievo topografico; eventuali modifiche cartografiche conseguenti non costituiscono Variante al P.A.T..

DIRETTIVE

- 29.3 In sede di stesura del P.A.T. dei singoli Comuni verrà definita di concerto con gli Enti erogatori la profondità delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, calcolate nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Ambiente e tutela del territorio e del mare 29.05.2008, che potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, alla certificazione dell’esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche del singolo elettrodotto da parte dell’A.R.P.A.V. o di tecnico specializzato ed abilitato, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n.1526/2000, dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

- 29.4 Il P.I. dei singoli Comuni considera l'inquinamento elettromagnetico come elemento detrattore al momento di definire gli ambiti prioritari per le nuove edificazioni e provvede a stabilire le prescrizioni dettagliate per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell'energia.
- 29.5 Ai sensi dell'art. 36, comma. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., l'eventuale demolizione di fabbricati regolarmente costruiti e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 29.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale in materia, nell'ambito delle fasce di rispetto dell'elettrodotto non sono consentite nuove destinazioni residenziali, scolastiche, aree gioco per l'infanzia ed, in ogni caso, destinazioni comportanti la permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.
- 29.7 La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alle disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- 29.8 Per la salvaguardia e sviluppo della rete ecologica, in coerenza con le normative dei piani di livello superiore, i nuovi progetti di elettrodotti con tensione superiore a 100 kV devono evitare per quanto possibile le interferenze all'interno delle Core Area delle zone classificate SIC e ZPS. Quando l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e sia dimostrato che non esistono ragionevoli soluzioni alternative possibili, deve essere valutato l'eventuale interrimento e con esso devono essere attuate idonee misure mitigative e compensative per le restanti componenti della rete ecologica. Devono sempre prevedersi misure per il contenimento del rischio di elettrocuzione e collisione dell'avifauna per tutte le condotte aeree.

30 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 30.1 Il P.A.T.I., in relazione al combinato disposto Art. 3, c.1, lett. d), punto 1) e Art. 8, c. 1, lett. e) della L. n. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, c. 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D. Lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i..

DIRETTIVE

- 30.2 Gli obiettivi di localizzazione, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, sono nell'ordine di importanza i seguenti volti ad escludere:
- a) l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
 - b) l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
 - c) l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
 - d) l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;

- e) impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non consentano un positivo inserimento ambientale,
- f) impianti che non rispondano ai migliori criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 30.3 I Comuni partecipanti al PATI in consorzio o singolarmente promuovono un “Piano delle installazioni” di valenza intercomunale o comunale sentita l’A.R.P.A.V., nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.
- 30.4 Il P.I. dei singoli Comuni provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., secondo i criteri precedenti, anche mediante la formazione del Piano di cui al precedente comma 28.3
- 30.5 Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, il P.I. comunale dovrà incentivare la rilocalizzazione delle antenne e delle installazioni esistenti che contrastano con essa fruendo se del caso di credito edilizio.
Il PI considera le emissioni da trasmissione in radiofrequenza come elemento detrattore al momento di definire gli ambiti prioritari per le nuove edificazioni.

31 Cimiteri

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 31.1 Sono interessati dalla disciplina del presente articolo gli ambiti di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative zone di rispetto soggetti a specifica normativa igienico - ambientale di competenza dei Comuni.

DIRETTIVE

- 31.2 Il P.I. dei singoli Comuni provvede ad aggiornare la delimitazione degli ambiti degli impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative zone di rispetto.
- 31.3 In ciascun Comune il P.I. individua gli eventuali immobili da sottoporre a vincolo cimiteriale preordinato all’esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali e dalle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 31.4 Salvo che la normativa urbanistico-edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti negli ambiti cimiteriali e delle zone di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative l’edificabilità di cui al T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934, art 338 e s.m.i..

32 Allevamenti zootecnici

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 32.1 Il P.A.T. di ciascun Comune individua gli allevamenti zootecnici esistenti e li riporta nella Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.

- 32.2 In sede di PAT e di PI i Comuni impongono il rispetto delle distanze minime reciproche fissate dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell'attivazione o ampliamento degli stessi e di allevamenti agricolo-produttivi che risultano superare il carico zootecnico stabilito, nella realizzazione di nuovi insediamenti. La norma vale anche in riferimento ad insediamenti eventualmente ricadenti in Comuni confinanti.

DIRETTIVE

- 32.3 Il P.I. dei singoli Comuni provvede al censimento degli allevamenti intensivi, utilizzando tutte le fonti informative riconosciute dall'ordinamento regionale. Potrà venire utilizzata anche la raccolta di dati direttamente dell'azienda zootecnica.
Per l'individuazione degli allevamenti rientranti in Classe 1 andrà fatta un'analisi puntuale con i dati relativi alla comunicazione di cui alla D.G.R. n. 2439 del 07.08.2007 (Direttiva Nitrati) inerenti le superfici aziendali e i terreni a disposizione per lo spargimento. In questa prospettiva viene fatta un'analisi *ad hoc* motivata dalla vulnerabilità particolare dell'Agro Coneglianese e si terrà conto vincolante delle risultanze della VAS di competenza del PAT.
- 32.4 Il P.I. dei singoli Comuni per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna o specifica in dettaglio, qualora ritenuto opportuno, il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri informativi del P.A.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 32.5 Il P.I. dei singoli Comuni provvede inoltre ad individuare:
- a) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, qualora ricorrano le condizioni di legge-
- 32.6 Il P.I. dei singoli Comuni individua gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e con gli insediamenti residenziali limitrofi esistenti, in particolare dove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
- 32.7 Il P.I. di ciascun Comune indica gli strumenti attuativi e le pertinenti modalità di trasformazione urbanistica del territorio in caso di dismissione di allevamenti esistenti in condizione di incompatibilità
- 32.8 E' prioritario il recupero dei fabbricati ritenuti idonei con finalità d'uso rurale e/o residenziale, e/o turistico, e/o per aree produttive speciali come all'art. 48.20 delle presenti NTA, nella misura ritenuta strettamente necessaria in sede di PAT e confermata in sede di PI con la formazione di un P.U.A. di recupero ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., proposto dagli aventi titolo.
- 32.9 Per gli allevamenti esistenti il P.I. di ciascun Comune predispone norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del

loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia.

- 32.10 Il P.I. inoltre prevede, a favore del recupero degli edifici di interesse culturale o ambientale degli allevamenti da dismettere, interventi per l'incentivazione di progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine, come previste dal Piano di area del Medio Corso del Piave ovvero dal progetto DRAVA Piave inquadrato nel Programma Interreg IV-
- 32.11 Nelle aree del PATI soggette alla Direttiva Nitrati europea, con il P.I. il Comune, d'intesa con gli Enti e Consorzi preposti, prevede l'estensione della rete di irrigazione dei suoli agricoli in corso di esecuzione da parte del Consorzio di bonifica competente in modo che tutto il territorio venga ad essere irrigato con sistemi a pioggia anziché a scorrimento, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio.
- 32.12 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. in ciascun Comune, si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – Atti di Indirizzo compresi – e con le norme igienico-sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006.
A questo proposito valgono le disposizioni:
a) del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009; b) della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; c) del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti", di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
- 32.13 A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., atti di indirizzo compresi:
a) un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica;
b) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture,
c) l'elaborato tecnico-agronomico di cui al pto. a) precedente deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di conduzione;
d) un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione delle formazioni arboree ed arbustive necessarie all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'allevamento ;e) una completa documentazione fotografica del sito.
- 32.14 Gli allevamenti zootecnici intensivi in sede di PAT dei singoli comuni sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico. L'aggiornamento della loro situazione dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intersa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria. Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del P.I., la loro assunzione non costituirà variante urbanistica al P.I. medesimo.
Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura dei P.A.T. comunali siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora a

seguito di modifiche possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola facendoli in tal modo rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.

33 Pozzi di prelievo idropotabile, risorgive

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 33.1 La presente norma riguarda le risorse idropotabili disciplinate dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e del D. Lgs. n. 152/1999 recante *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 258/2000, nonché nella disciplina del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009, così come aggiornato e integrato e delle fasce di rispetto e degli impianti di depurazione.
- 33.2 Le risorgive costituiscono uno dei caratteri ambientali più tipici dell'Agro Coneglianese sud orientale oggetto del PATI; esse sono, ad un tempo, condizione per la formazione di biotopi di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti.
- 33.3 La qualità delle acque di falda e di risorgiva dipende dalla percolazione delle acque nel sottosuolo delle pendici montane e della pianura alluvionale pedemontana, la quale risulta particolarmente vulnerabile da parte degli inquinanti di origine agricola, urbana ed industriale. Di conseguenza la tutela degli acquiferi è azione complessa e di ampia estensione territoriale.

DIRETTIVE

- 33.4 In ogni Comune il P.A.T. ed il P.I. completano ed aggiornano periodicamente il censimento delle risorse idropotabili, con le relative fasce di rispetto, comprese le risorgive, e verificano la compatibilità degli insediamenti esistenti e previsti con la presenza delle sorgenti captate. In tema di risorgive la pianificazione subordinata di competenza comunale fa proprie le linee-guida di progettazione naturalistico-ambientale, destinate sia alla riqualificazione dei siti particolarmente significativi e/o minacciati, sia alla miglior gestione di altri attualmente non degradati indicate dal presente P.A.T.I..
- 33.5 Al fine di garantire efficacia alle azioni di tutela e valorizzazione delle risorgive la pianificazione subordinata comunale fissa misure affinché gli interventi vengano attuati in un'ottica di riqualificazione generale. A tale scopo l'individuazione e la progettazione delle reti ecologiche costituiscono gli elementi su cui fondare ed indirizzare le successive azioni di recupero.
- 33.6 Il PAT ed il P.I. di ciascun Comune sviluppano gli itinerari naturalistici e didattici stabiliti nel PTCP, nel Piano di Area del medio corso del Piave e nel PATI attraverso la fascia delle risorgive più caratteristiche del territorio comunale, in sinergia con le iniziative di tutela naturalistico ed ambientale connesse a SIC, ZPS ed ambiti di tutela delle acque.
- 33.7 Se del caso, nel P.I. di competenza ciascun Comune individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio,

secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 33.8 Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle vigenti normative in materia. I Comuni si fanno parte attiva presso gli enti competenti per quanto esuli dalla loro competenza.
- 33.9 Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli non derogabili alla trasformazione ed utilizzo nei confronti dei terreni collocati in prossimità dei pozzi e sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.
- 33.10 In riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il P.A.T.I. e così pure i PRC dei singoli Comuni recepiscono le disposizioni dell'Autorità d'ambito che individua nello specifico i pozzi di prelievo per uso idropotabile, e stabilisce una fascia di rispetto individuata da un raggio minimo di metri 200 con centro sul pozzo, eventualmente ampliabile secondo necessità nelle aree dove gli acquiferi risultassero più vulnerabili, nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi organici;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee ;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree ad uso cimiteriale;
 - f) alterazione di qualunque tipo dei sedimenti alluvionali naturali , ed ogni forma di interferenza -potenziale o reale- con i naturali processi di percolazione e circolazione sotterranea delle acque,
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica tutelata;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze pericolose, chimiche, biologiche o radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti ad uso civile, produttivo o agricolo;
 - l) pascolo e stabulazione bestiame;
 - m) lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle acque di raffreddamento o comunque usate per lavorazioni industriali.
- 33.11 E'prevista una fascia di rispetto minima di 150 m nell'area adiacente alla risorgive censite a livello comunale, da intendersi computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, fascia eventualmente ampliabile secondo necessità nelle aree dove le risorgive risultassero più vulnerabili. Nella fascia di rispetto è vietato qualsiasi intervento che pregiudichi lo stato ottimale delle risorgiva e quindi le componenti che concorrono a formare l'I.F.R. (Indice di Funzionalità della Risorgiva).
- 33.12 Sono consentiti interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, dei biotopi esistenti o in corso di formazione, nonché l'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica. I progetti dovranno essere sottoposti a parere di conformità da parte del Comune in concerto con l'ARPAV, con l'Ente Gestore delle

aree SIC-ZPS con i Consorzi di Bonifica (o AATO) per la rete irrigua, in merito a tipologie e materiali impiegati. L'accessibilità non dovrà comunque incrementare la pressione antropica sull'ecosistema; quanto sopra esposto vale, ovviamente, per tutte le risorgive che ricadono all'interno del territorio di Piano così come individuate nel tema delle invariati di natura paesaggistica di tipo puntuale. Qualora risorgive attive non siano state oggetto del censimento, sono da considerarsi comunque assoggettate alla medesima norma di mantenimento funzionale e di tutela ambientale.

34 Strade

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 34.1 La Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” evidenzia in apposito riquadro le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovra-comunale esistenti indicando le aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità di tipo autostradale, statale, regionale e provinciale. E' inoltre indicata la viabilità di interesse comunale. A tutela di tutte le strade valgono le relative fasce di rispetto ai sensi della vigente normativa ovvero per le misure maggiori eventualmente fissate dalla pianificazione.
- 34.2 Il P.I. dei singoli Comuni completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
- 34.3 Solo in conformità al PI nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e quelle di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento del numero delle unità abitative, ampliamento di edifici esistenti, ove consentito dal P.I., che in ogni caso non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio verso la strada; in ogni caso per opere di rango sovra-comunale sarà necessario acquisire il benessere dell'Ente proprietario della strada.
- 34.4 I P.I. di competenza dei singoli Comuni, se del caso, provvedono a favorire la ri-localizzazione degli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale mediante credito edilizio.
- 34.5 A norma dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.
- 34.6 Nelle more di approvazione del primo P.I. sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'Art. 48, c. 7 ter, lett. e) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. Il P.I. di competenza comunale individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 34.7 In prossimità dei centri abitati il P.I. dei singoli comuni prescrive per le nuove strade extraurbane principali, ed ogni altra infrastruttura assimilabile, la dotazione di barriere verdi di inserimento ambientale formata da idonee composizioni arboree ed arbustive, eventualmente accompagnata da argini e/ o altri tipi di sistemazioni del suolo circostante l'infrastruttura, idonee ad ottenere il rispetto dei limiti di intensità sonora al di là di esse e

a facilitare l'inserimento nel contesto paesaggistico ambientale. In generale le fasce verdi di inserimento ambientale sono costituite da specie arboree ed arbustive tipiche della pianura pedemontana ed associate in cenosi di facile gestione manutentiva.

Solo in casi eccezionali è ammesso l'impiego di barriere artificiali fonoassorbenti di tipo omologato ed in questo caso, ogni volta che sia possibile, esse saranno integrate da una sistemazione vegetale complementare, formata da alberi o arbusti schermanti, piante rampicanti o ricadenti.

Gli interventi di protezione acustica saranno concertati con la provincia ed assoggettati a valutazione da parte della CTPA.

- 34.8 Tra le opere di mitigazione ambientale per le nuove infrastrutture stradali vanno inclusi ed approvati congiuntamente al progetto viabilistico, anche sotto-passi ecologici costruiti e mantenuti a regola d'arte da parte dell'Ente proprietario, in parte di tipo umido ed in parte di tipo arido collegati opportunamente ai vari ambienti circostanti, atti a favorire l'attraversamento della strada da parte della fauna avente relazioni con le aree finitime o prossime di tipo SIC, ZPS e di tutela ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 34.9 Salvo i casi previsti dai commi 3; 4; 5; 6; 7; 8; del presente articolo nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, tutela della fauna e delle acque e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

35 Ferrovie

Rif. elaborati grafici: Tav. 1- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

DIRETTIVE

- 35.1 Nell'ambito del P.A.T.I. la presenza delle ferrovie è perimetrale né sono previste nuove linee in progetto. Tuttavia la presenza della linea Mestre-Tarvisio ad ovest con la stazione passeggeri a Conegliano e Susegana, più una nuova fermata a S. Lucia di Piave di previsione PATI, e della linea Treviso-Oderzo ad est, con stazione ad Oderzo, consente di fare comunque partecipe del sistema SFMR l'area dell'Agro Coneglianese, con opportune coincidenze in interscambio del trasporto pubblico locale su gomma, con parcheggi locali di scambio modale e adeguata accessibilità ciclabile e pedonale protetta. Il Piano dei Trasporti, per quanto di competenza delle Amministrazioni Comunali e dei loro consorzi, ed i Piani subordinati dei Comuni svilupperanno questo indirizzo, favorendo la formazione di fermate attrezzate SFMR e del servizio di trasporto pubblico nei capolinea, nei centri abitati, nei centri scolastici e nelle aree di maggiore attrazione per lavoro, servizi, turismo e tempo libero.
- 35.2 La diramazione merci, il parco e la ribalta ferroviaria presenti nell'area produttiva Electrolux Rex di S. Lucia di Piave dovranno essere considerate basilari risorse infrastrutturali per il rilancio produttivo dell'insediamento in cui si trovano ed eventualmente dell'intero distretto produttivo circostante.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 35.3 Il PAT ed il P.I. di ciascun Comune recepiscono i programmi relativi alla realizzazione di stazioni, fermate ed altre infrastrutture strategiche ed accessorie del trasporto pubblico locale su gomma destinate ad integrare il sistema SFMR che interessa il territorio del PATI.

35.4 (Stralciato)

36 Idrografia fasce di Rispetto

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 36.1 Nel territorio dell'Agro Coneglianese l'acqua è una delle maggiori ricchezze naturali presenti, anche se con modalità assai diversificate a seconda dei siti. La rete idrografica, costituita da fiumi, torrenti e da corsi d'acqua minori, molti dei quali di risorgiva, che attraversano il territorio, costituisce un'importante risorsa e genera i paesaggi dei lungo-fiume, delle distese di pianura, delle aree di rilevante interesse naturalistico. Le differenziate modalità di presenza dell'acqua in superficie e in sotterraneo nel territorio del PATI, giustificano le differenze del paesaggio agrario che connotano l'Agro Coneglianese, partendo dalla pedemontana per arrivare alla fascia delle risorgive.
- 36.2 La disponibilità naturale o artificiale di acqua per uso alimentare, agricolo o produttivo rappresenta da sempre un fattore importante per la crescita economica del territorio del PATI, garantendo sia le quantità complessivamente necessarie alla vita delle popolazioni locali e per i processi produttivi, sia la sua distribuzione grazie alla rete irrigua da tempo presente in tutto il territorio a favore delle coltivazioni specializzate.
- 36.3 Nelle campagne la rete di distribuzione, specialmente nelle parti a cielo aperto, favorisce il mantenimento di una relativa biodiversità e oramai costituisce in sé una ricchezza ambientale complementare a quelle naturali che merita tutela e valorizzazione.
- 36.4 Le analisi del P.T.C.P. evidenziano in generale un impoverimento della risorsa acqua sia per le acque superficiali che sotterranee; le derivazioni e l'uso idroelettrico del corso del Piave, indispensabili per le funzioni produttive e per la disponibilità di energia, rendono sempre meno sostenibile il sistema acqua del bacino del Piave. Gli altri usi concorrenti, potabile, ludico, naturalistico, ne vengono sensibilmente condizionati.
- 36.5 E' dunque essenziale a livello di ciascun Bacino contemperare le esigenze concorrenti, mantenendo nell'alveo del Piave, stagione per stagione:
- a) le quantità di acqua necessarie a garantire il "minimo vitale" per flora e fauna tipici degli ambienti fluviali;
 - b) le quantità di acqua necessaria ai prelievi per l'agricoltura, facendo in modo da attuare forme di risparmio idrico conseguenti all'impiego di irrigazioni a pioggia o a goccia, o altre tecnologie opportune;
 - c) le quantità d'acqua necessarie a fungere da volano per gli approvvigionamenti o da vasche di laminazione in occasione di eventi meteorici eccezionali.
- 36.6 Coerentemente con il P.T.C.P., in merito alla tutela delle acque superficiali, il P.A.T.I. prescrive la seguente serie di azioni periodiche da parte dei Comuni:
- a) censimento degli scarichi industriali e civili;
 - b) censimento dei corsi d'acqua ricettori e indagine sulla qualità delle acque;
 - c) collaborazione con le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la definizione degli impianti di depurazione necessari;
 - d) compatibilità ambientale tra scarichi industriali e impianti di trattamento;
 - e) ampliamento delle reti fognarie;
 - f) incentivazione per la realizzazione di fasce tampone boscate con funzione di filtro sulle sponde dei fiumi;
 - g) osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nella rete idrografica.

La periodicità di detti rilevamenti corrisponde a quella del Piano di monitoraggio stabilito dalla VAS del presente PATI e da quella di ciascuno Strumento di competenza comunale pertinente.

- 36.7 In merito alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento le azioni più rilevanti da attuarsi in sede di pianificazione di competenza dei singoli Comuni sono:
- a) tutte le aree di nuova urbanizzazione e quelle in corso di completamento o recupero urbanistico dovranno essere collegate ad un impianto di depurazione secondo quanto dettagliatamente stabilito in sede di P.I.;
 - b) le fognature saranno sempre di tipo separato (acque bianche e nere, acque stradali da disoliare e decantare, eventuali acque reflue industriali);
 - c) le aree produttive esistenti o in fase di completamento o ristrutturazione dovranno essere collegate ad un idoneo impianto di depurazione e ciò dovrà avvenire prima che siano realizzati gli interventi sui fabbricati produttivi;
 - d) i corsi d'acqua, specialmente in area a bassa permeabilità del terreno, dovranno essere protetti da Fasce Tampone Boscate con funzione di filtro e localizzate sulle sponde in tutto il territorio significativamente interessato;
 - e) dovranno essere limitati e all'occorrenza vietati gli usi di concimi e gli sversamenti di liquami in tutte le aree a monte della fascia delle risorgive, trattandosi di aree ad alta permeabilità sovrastanti acquiferi;
 - f) si dovranno pertanto prevedere impianti di conferimento e trattamento, da localizzare in più parti sul territorio, atti a ricevere liquami zootecnici e finalizzati alla produzione di energia da biomassa per usi agricoli o civili;
 - g) convertire i sistemi di irrigazione da scorrimento, con acque di derivazione, a pioggia o a goccia.
- Per quanto concerne la disponibilità di acqua si dovrà:
- h) limitare l'uso delle acque di irrigazione in seguito ai nuovi metodi irrigui a pioggia o a goccia, invece che per scorrimento;
 - i) formare ed utilizzare riserve delle acque piovane creando bacini di stoccaggio opportunamente ubicati e conformati negli ambiti fluviali, per gli usi agricoli e per sostenere le formazioni spontanee floro/faunistiche o vasche di raccolta per industrie e abitazioni.

DIRETTIVE

- 36.8 Il presente articolo tratta delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, nonché relative fasce di rispetto.
- 36.9 Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all'art. 41, lett. g), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 36.10 Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le formazioni alberate ed arbustive ovvero le siepi esterne all'alveo ed agli argini con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
 - b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici del territorio;
 - c) vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il R.D. 368/1904 per le opere di bonifica ed il R.D. n. 523/1904 per le opere idrauliche;

d) relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico o ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;

e) la vegetazione di tipo arboreo potrà essere mantenuta, diradata o eliminata dall'Autorità di Bacino nell'esercizio delle sue competenze esclusive, tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato. I Comuni interessati potranno eventualmente partecipare a questa attività manutentiva in base ad Accordi o Concessioni stipulati ai sensi del vigente ordinamento.

- 36.11 Il PAT di ciascun Comune recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, nonché adegua le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino competente.
- 36.12 I P.I. dei singoli Comuni disciplinano gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti.
- 36.13 Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 36 e dell'Art. 41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o in difformità dei titoli abilitativi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 36.14 Come indicato dalla cartografia di Piano, la rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, è soggetta a tutela per una fascia di profondità non inferiore a m 100 dal ciglio stabile della riva o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora risulti più ampia, fatte salve le aree urbanizzate e quelle contigue che il P.I. potrà meglio definire e relativamente alle quali potrà motivatamente fissare distanze maggiori tenuto conto del rischio idraulico specifico dei singoli siti.
- 36.15 In conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:
- a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi per la manutenzione, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica o da altre Autorità idrauliche competenti;
 - b) sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di non meno di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua, con tolleranza di valori inferiori a tale limite solo per gli edifici esistenti da conservare, previa deroga autorizzata dalla Autorità idraulica competente.
- 36.16 In conformità all'art. 133 del R.D.8.05.1904, n.368, per gli scoli ed altri corsi d'acqua minori:
- a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsti dai Consorzi di Bonifica competenti;
 - b) sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di non meno di m. 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua, con tolleranza di valori inferiori a tale limite solo per gli edifici esistenti da conservare, previa deroga autorizzata dal Consorzio di bonifica o dalla Autorità idraulica competente.

- 36.17 All'interno delle aree urbanizzate e degli ambiti di Edificazione Diffusa individuate dal PATI o dagli strumenti subordinati, i singoli Comuni applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, tenuto esplicitamente conto degli studi di compatibilità idraulica che accompagnano ciascuno strumento.
- 36.18 All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, c.1, lette. g), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.
All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, i P.R.C. dei singoli Comuni ammettono esclusivamente:
a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
b) adeguamenti igienici e chiusura di scale esterne;
c) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e successiva D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
d) ogni altro intervento strettamente necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela; E d'obbligo sempre il Nulla Osta dell'Ente competente in materia.
- 36.19 Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:
a) a condizione che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte o i fronti di rispetto;
b) previo ottenimento del Nulla Osta dell'Autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
- 36.20 Ai fini della tutela ambientale del territorio del P.A.T.I. la disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dallo specifico "Piano Agricolo Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto dagli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1. Detta disciplina viene ripresa e sviluppata dalla pianificazione subordinata di competenza dei Comuni.
- 36.21 Ai fini della tutela ambientale del territorio del P.A.T.I. le distanze di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e le distanze di accumulo temporaneo degli stessi dai corsi d'acqua e dalle risorgive sono regolamentate dalla D.G.R.V. n. 2495/2006 e s.m.i. e sono valide solamente nelle aree in cui detto spargimento è ammesso ed alle condizioni stabilite della pianificazione subordinata comunale, in relazione alla permeabilità dei suoli e alla vulnerabilità degli acquiferi in sito. Detta disciplina viene ripresa e sviluppata dalla pianificazione subordinata di competenza dei Comuni
- 36.22 Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padana -Veneta" approvato dal Consiglio Regionale in data 26 marzo 1991.

37 Limite dei Centri abitati

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 37.1 Per “centro abitato” ai fini della regolamentazione della circolazione stradale si intende un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per “insieme di edifici” si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.
- 37.2 Il P.A.T. di ciascun Comune provvede alla ricognizione della Deliberazione comunale di individuazione dei limiti di centro abitato e se del caso provvede anche al suo aggiornamento. In via transitoria il PATI assume il limite dell’insediamento consolidato come limite dei centri abitati.

DIRETTIVE

- 37.3 Nel P.I. di ogni singolo Comune, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 29.12.1997 n. 6709/1997, la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella di previsione negli strumenti, tenendo presente che il numero di almeno 25 fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall’art. 3, c.1, punto 8, del Codice della Strada, comunque subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo”. Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati.
- I fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico con esclusione, quindi, di terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 37.4 Il P.A.T.I. rimanda ai P.A.T. dei singoli Comuni la definitiva delimitazione ai sensi della vigente Legge Urbanistica Regionale degli ATO finalizzati alla delimitazione dei centri abitati degli ambiti produttivi e delle aree di rispettiva espansione in previsione. Gli ATO individuati dal presente PATI si riferiscono ai temi che ne hanno motivato la formazione da parte delle Amministrazioni aderenti, per lo sviluppo di strategie sovra-comunali comuni.
- 37.5 Coerentemente con la propria impostazione tematica il PATI stabilisce alla Tav. 4 e all’ art 53 delle presenti norme limiti all’edificazione o all’espansione dei centri abitati e degli altri insediamenti, a tutela di siti di interesse ambientale e/o paesaggistico, o corridoi ecologici primari o secondari ovvero per rendere possibili politiche di conservazione, riassetto o valorizzazione conformi alle finalità del P.A.T.I. così come fissate nell’ Accordo di co-pianificazione con Regione e Provincia.
- I Comuni nella pianificazione subordinata di loro competenza dovranno rispettare detti limiti all’edificazione o all’espansione dei centri abitati e degli altri insediamenti, come vincoli. In sede di P.A.T. e/o di P.I. di competenza comunale, essi saranno suscettibili solo di minuti assestamenti per attuare la congruenza catastale confinaria o demaniale, ovvero per adeguarsi a situazioni in atto non registrate dalla cartografia del P.A.T.I.. Diversamente occorre una variante al P.A.T.I.

INVARIANTI

38 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 38.1 La Tav. n. 2 “Carta delle Invarianti” individua caratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.
- 38.2 Le invarianti riguardano elementi del paesaggio naturale quali: ambiti per l’istituzione di parchi, ambiti naturalistici come SIC e ZPS, fiumi torrenti ed altri corpi idrici di rilevanza pubblica, zone di risorgiva, grandi alberi, ambiti di importanza paesaggistica, contesti figurativi, itinerari paesaggistici, coni di visuale, ecc. di interesse sovra comunale e comunale
- 38.3 Le invarianti paesaggistiche individuate dal P.A.T.I. spesso coincidono con le invarianti di natura ambientale in quanto rivestono valore sia ambientale, sia paesaggistico.
- 38.4 Si identificano come espressioni naturali di singolare bellezza gli alberi monumentali e i parchi e giardini storici di pregio già individuati nel sistema paesaggistico dei piani di livello superiore.

DIRETTIVE

- 38.5 I P.A.T. ed i P.I. di competenza comunale recepiscono la delimitazione delle aree pertinenti alle invarianti di natura paesaggistico -ambientale individuati dal PATI e precisano in dettaglio i perimetri degli ambiti interessati.
- 38.6 I P.A.T. ed i P.I. di competenza dei singoli Comuni definiscono le norme di tutela di dettaglio; nel rispetto della normativa vigente, promuovono azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi del paesaggio.
- 38.7 In sede di formazione, i P.A.T. e i P.I. specificheranno la disciplina di tutela paesaggistica nel rispetto degli indirizzi fissati per le singole aree individuate dal P.A.T.I. in particolare per:
- a) l’area SIC e ZPS del Piave/Grave di Papadopoli, in coerenza con il Piano di Gestione pertinente;
 - b) l’area SIC e ZPS del Monticano in coerenza con il Piano di Gestione pertinente;
 - c) l’area del *megafan* pedemontano;
 - d) la fascia delle risorgive.
- 38.8 Ciascun Comune, di concerto con gli altri Comuni consorziati e con gli Enti interessati (Provincia, Regione), in fase di stesura dei rispettivi P.I. provvede alla tutela ed alla valorizzazione delle espressioni naturali di singolare bellezza e delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante con progetti di interesse sovra-comunale attraverso:
- a) l’identificazione con corrispondenza catastale dei perimetri dei parchi e giardini segnalati come Invarianti;
 - b) l’identificazione e la pubblicizzazione di percorsi destinati al pubblico per visite libere oppure guidate, da effettuarsi anche in accordo con i proprietari;
 - c) la catalogazione analitica del patrimonio floristico presente, con schedature specialistiche sullo stato e la consistenza dei singoli individui o gruppi e periodico aggiornamento. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari e gli eventuali riassetti per ragioni fitosanitarie o saranno giustificati e autorizzati nei casi previsti a partire da questa catalogazione.
- 38.9 Con riferimento alle aree agricole e forestali i P.A.T. ed i P.I. dei singoli Comuni conservano

e valorizzano il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:

a) interventi finalizzati alla conservazione degli assetti caratteristici del paesaggio tradizionale nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche, agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo; la eventualità di ripristini completi o parziali va considerata primariamente in caso di interventi di rinnovamento degli assetti colturali o di contributi euro-comunitari;

b) tutela delle visuali di pubblico interesse e riduzione dell'inquinamento visivo del paesaggio determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture, elettrodotti, antenne, pubblicità o altro, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, diversa localizzazione se possibile o almeno adeguate misure di mitigazione;

c) rinaturalizzazione del territorio forestale o boscato mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali.

In particolare per la migliore qualificazione del paesaggio dell' Agro Coneglianese dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal P.S.R.:

a) le componenti della rete ecologica;

b) l'agricoltura biologica, specialmente nelle aree soggette a direttiva nitrati;

c) la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;

d) i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;

e) la tutela della risorsa idrica;

f) l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO₂ e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;

g) l'introduzione di Fasce Tampone Boscate con funzione di filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità

h) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione; non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi, delle vigne e dei filari;

i) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti;

j) l'ampliamento degli allevamenti esistenti solo in adiacenza agli attuali, se sostenibile, prescrivendo comunque adeguate misure di mitigazione e di compensazione paesaggistico ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

38.10 All'interno delle zone classificate dal P.A.T.I. come Invarianti di natura paesaggistica che i P.R.C. di competenza dei singoli Comuni recepiscono ed eventualmente precisano, sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali e di naturalità e biodiversità del paesaggio oggetto di protezione

38.11 Gli interventi ammessi, nel rispetto della disciplina di zona, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica con la procedura prevista dal D.Lgs. 42/2004, e smi.

39

Invarianti di natura ambientale

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

39.1 La tavola n. 2 “Carta delle Invarianti” ha individuato le risorse naturali di tipo areale, lineare o puntuale, specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all’attuazione di uno sviluppo sostenibile.

39.2 Le invarianti di natura ambientale individuate dal PATI in gran parte coincidono con quelle di natura paesaggistica in quanto svolgono un duplice ruolo. Sono state individuate cartograficamente le seguenti principali invarianti ambientali di tipo areale:

- a) l’ambito del *megafan*;
- b) la fascia delle risorgive;
- c) Isole di elevata naturalità.

Le invarianti di tipo lineare definite cartograficamente comprensive, per i corsi d’acqua, delle fasce di pertinenza per le varie forme di tutela ambientale (aree nucleo, corridoi ecologici, aree di connessione naturalistica, ecc.) sono:

- a) corso del fiume Piave;
- b) corso del torrente Monticano;
- c) corsi dei fossati naturali ed artificiali del bacino Monticano - Livenza;
- d) la roggia Piavesella;
- e) siepi e filari campestri;
- f) macchie e superfici boscate;

Le invarianti di tipo puntuale costituenti Singolarità Ambientale sono individuate dal PATI con apposite. Queste singolarità andranno recepite come tali nei singoli PAT e P.I: di competenza dei singoli Comuni ed assoggettate alle misure di tutela necessarie alla loro conservazione con finalità culturali ed ambientali. I Comuni potranno eventualmente aggiungere anche altre singolarità di interesse prettamente locale.

Sono singolarità ambientali individuate dal PATI:

A - in Comune di S. Lucia di Piave

- 1 - Albero all’incrocio tra Via della Mura e Via Guglielmo Marconi;

B - in Comune di Mareno di Piave

- 1 - Olmo della musica individuato dal Piano di Area del Medio Corso del Piave;

C - Comune di Vazzola,

- 1 - *Celtis Australis* in località Tezze;
- 2 - “*Mutera*” in località Tezze;
- 3 - *Quercus Robur* in località Tezze;
- 4 - “Gruppo di *Sophora Japonica* su “*mutera*” in località Tezze;
- 5 - “*Bellussera*” alberata in località Tezze.

DIRETTIVE

39.3 In sede di pianificazione subordinata, i P.A.T. ed i P.I. dei Comuni specificheranno nel rispetto della normativa vigente, azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico -ambientali sede di formazione, i P.A.T. ed i P.I. dei Comuni specificheranno nel rispetto della normativa vigente, azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico -ambientali.

In particolare andranno adeguate le modalità di accesso e d’uso dei siti SIC e ZPS presenti nell’area del PATI. alle previsioni dei relativi Piani di Gestione ed alle Valutazioni d’Incidenza pertinenti.

Inoltre andranno conformemente adeguati gli assetti fisici ed i regimi normativi inerenti le zone agricole per le parti interessate, oltre che dalle aree nucleo, anche dai connessi corridoi ecologici e dalle aree di connessione naturalistica, concorrenti alla formazione della rete ecologica dell’Agro Coneglianese.

Le presenti direttive si attuano con le prescrizioni che compaiono nel seguito di questo stesso articolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 39.4 In questi ambiti ogni intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività diretta o per *stepping stones* esistenti, prevedere la concreta realizzazione dei nuovi interventi di rinaturazione o di riconnessione a rete nonché prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione se e dove necessarie.
- 39.5 Le azioni dovranno comprendere: la tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, un programmatico aumento della biodiversità e una contemporanea valorizzazione della fauna e della fauna autoctone; la realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate; la creazione di aree deputate all'attività sportiva e per usi ricreativi, compatibili comunque con le caratteristiche di naturalità presenti e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale.
- In conformità a quanto stabilito all'art.6, comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 e s.m.i., fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali a livello di PAT e PI, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e nel DM. Ambiente TTM 17.10.2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)*", nelle aree pertinenti e classificate come *Invarianti di natura ambientale* ai sensi del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, come i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari utili al mantenimento delle Invarianti stesse.
- Dove utile ed opportuno al fine di garantire la stabilità idrogeologica va istituito a livello comunale il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti, ed è vietata la denudazione estesa e continuata del suolo sottostante il cotico agricolo.
- 39.6 **Area nucleo (Core Area).** Il PATI individua nel territorio dell'Agro Coneglianese gli ambiti SIC e ZPS e del Piave e del Monticano in recepimento dei rispettivi provvedimenti istitutivi e delle disposizioni della pianificazione sovra-ordinata regionale e provinciale competente. Ciascun ambito costituisce l'area nucleo (*Core area*) entro la quale si concentrano le maggiori valenze e qualità dell'ambiente naturale spontaneo soggetto a tutela, specialmente quelle legate alla presenza dell'acqua. Altri siti aventi pure carattere di *area nucleo* sono individuati dal PATI in corrispondenza di formazioni boscate e riparali rilevanti in sé e per la continuità e connettività della rete ecologica del territorio di Piano.
- Le aree nucleo individuate hanno carattere lineare e continuo in quanto pertinenti a corsi d'acqua e costituiscono l'ossatura principale della rete ecologica che dalla fascia pedemontana dirige verso la bassa pianura e la costa adriatica.
- 39.7 **Isole ad elevata naturalità (Stepping Stones).** Le *Isole ad elevata naturalità* individuate e definite dal PATI sono formazioni naturalistiche spontanee a carattere puntuale che con la loro specifica dislocazione partecipano alla formazione ed alla funzionalità della rete ecologica principale ogni volta che possono fungere da punti di appoggio intermedi (*stepping stones*) per le dinamiche spontanee di flora e fauna, sia stanziale che di passo e in genere hanno carattere particolare quando si incentrano su invasi idrici, parchi e formazioni boscate isolate

- 39.8 **Corridoi ecologici.** Intorno alle aree nucleo a sviluppo lineare il PATI individua i Corridoi ecologici, che costituiscono la fascia di accompagnamento delle aree nucleo stesse: fascia entro la quale l'ambiente naturale spontaneo circostante, anche diversificandosi e adattandosi in forme variamente antropizzate, partecipa al sostentamento, alla vitalità dell'area nucleo, ed alla sua essenziale protezione da fattori di disturbo esterni. I Corridoi ecologici hanno particolare rilevanza per l'ecologia del paesaggio del territorio del PATI grazie alla loro continuità ed alla configurazione a rete, la cui distribuzione sul territorio e il cui grado di diffusione costituiscono invarianti di grande importanza per gli equilibri territoriali. I Corridoi ecologici sono distinti tra principali, rilevanti per tutto il territorio di Piano o ampie porzioni esso, e secondari, rilevanti localmente, ma comunque necessari al sostentamento della vitalità ambientale. Intorno alle aree nucleo a carattere puntuale, il PATI individua taluni ambiti ad esse periferici che hanno le stesse caratteristiche e funzioni delle aree di connessione naturalistica e che seguono le medesime discipline.
- 39.9 **Aree di connessione naturalistica. (Buffer Zone)** Esternamente ed in adiacenza ai Corridoi ecologici si distendono le Aree di connessione naturalistica, individuate dal PATI, nel cui ambito si riscontrano solo alcuni degli aspetti naturali o antropici di rilievo tali da sostenere parzialmente e/o indirettamente la vitalità delle Aree nucleo e dei Corridoi ecologici. Tuttavia anche queste fasce concorrono alla protezione da ingerenze dirette esterne sull'ambiente spontaneo ed al sostentamento della rete ecologica. Anche esternamente alle Isole di elevata naturalità, in adiacenza alla prima fascia di protezione, il PATI individua talune fasce di connessione naturalistica soggette al medesimo regime.
- 39.10 Il regime per le Aree nucleo e per le Isole ad elevata naturalità è stabilito nei seguenti punti.
- 1) Le Aree nucleo e le Isole ad elevata naturalità sono destinate allo sviluppo spontaneo della flora autoctona e della fauna stanziale e di passo, sottoposto al controllo ed alla regimazione stabiliti dal Piano di Gestione delle aree SIC e ZPS dove previsti, ovvero da Disposizioni di gestione analoghe, stabilite al livello comunale nel quadro dei P.A.T. e dei P.I.
 - 2) Nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità il Piano di Gestione che deve essere recepito dai Comuni e inquadrato nei rispettivi e/o PI, stabilisce quali parti siano destinate esclusivamente a prati o formazioni ripariali boschive e quali ammettano l'uso agricolo, l'aratura o la formazione di piantagioni specializzate o gli eventuali allevamenti ammessi, con le necessarie prescrizioni ed aggiornamenti del caso. Esso stabilisce anche in dettaglio dove sia vietato alterare gli equilibri floro-faunistici esistenti, e se del caso, quelli previsti come obiettivo dallo stesso Piano di Gestione, il quale regola nell'area di pertinenza la raccolta di vegetali, la pesca e l'esercizio venatorio.
 - 3) Il Piano di Gestione nell'ambito di pertinenza regola l'impiego di diserbanti, fitofarmaci, concimi ed altre sostanze improprie alla naturalità del sito ed agli equilibri ecologici in atto, sia nelle Aree nucleo, sia nelle Isole ad elevata naturalità, ed egualmente nelle aree adiacenti dalle quali possa in qualunque modo prodursi veicolazione di dette sostanze.
 - 4) Il Piano di Gestione nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità stabilisce in quale modo, da parte di chi ne ha competenza: pubblica, mista o privata, deve essere sempre assicurato ai corpi d'acqua il "minimo vitale", coerentemente con i valori stabiliti dalle disposizioni dell'autorità competente.
 - 5) Gli interventi di manutenzione preventiva e/o di ripristino degli alvei, delle rive o delle arginature dei corpi d'acqua devono essere effettuati da chi ne ha la competenza con la regolarità e la tempestività del caso e saranno improntati a criteri di aderenza al carattere eminentemente naturale dei siti. Pertanto le tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione sono da privilegiare rispetto ad altre ogni volta che ciò sia possibile e conveniente per l'integrità e la conservazione dell'area. L'eliminazione di barriere invalicabili alla fauna e la formazione di opportuni dispositivi per consentire la risalita

della corrente fluviale, l'accesso all'acqua, la gestione dell'acqua stessa, sono da attuarsi coerentemente al Piano di Gestione.

- 6) E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni ed infrastrutture eccettuati solo i manufatti indispensabili alla gestione idraulica e naturalistica dei siti ed alla viabilità prevista dal PATI, purché realizzati con le soluzioni tecniche più rispettose del carattere naturalistico dell'area nucleo.
- 7) In particolare per gli edifici esistenti compresi nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità, salvo i casi in cui il Piano di Gestione o l'Autorità di Bacino ne prevedano l'eliminazione, possono essere mantenuti ed assoggettati a soli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico ed impiantistico, o di restauro conservativo, essendo esclusa ogni forma di ampliamento. La destinazione d'uso deve essere compatibile con la naturalità propria dell'area nucleo e conforme alle previsioni del Piano di Gestione, o, in assenza, a quanto determinato dai Comuni in sede di P.I.

39.11 Regime per i Corridoi ecologici.

I Corridoi ecologici, sono soggetti alla disciplina dei seguenti punti.

- 1) I Corridoi ecologici e le aree ad essi assimilate sono destinati creare una completa fascia protettiva e di complemento naturalistico associate alle Aree nucleo e alle Isole ad elevata naturalità. Pertanto esse conservano le formazioni spontanee arboree ed arbustive costituenti macchie, siepi, boschetti, ed altre forme di habitat per cenosi vegetali e faunistiche, che si alternano a spazi coltivati ed a sistemazioni agrarie di tipo stabile.
- 2) I Corridoi ecologici sono ambiti d'elezione per l'attuazione delle politiche euro-comunitarie di rinaturazione volontaria di aree precedentemente coltivate, tipo *set-aside* ad incremento ed implementazione delle biomasse spontanee presenti e/o per la formazione di Fasce Tampone Boscate per il trattenimento dei composti dell'azoto e per lo sviluppo di vegetazione ripariale, di siepi interpoderali, ecc.
- 3) Il Piano di Gestione stabilisce se, dove ed in quale misura o circostanza nei Corridoi ecologici è vietato l'impiego di diserbanti, fitofarmaci, concimi ed altre sostanze improprie rispetto al contesto soggetto a tutela ambientale ed agli equilibri ecologici in sito e se eventualmente si debbano attuare idonei provvedimenti tampone, stabili o temporanei, per prevenire la veicolazione di dette sostanze nell'Area Nucleo.
- 4) Nei Corridoi ecologici è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e di nuove infrastrutture eccettuati solo i manufatti indispensabili alla gestione idraulica e naturalistica dei siti ed alle infrastrutture per viabilità, impianti e servizi a rete, opportunamente inseriti a livello ambientale praticando soluzioni rispettose dell'area nucleo e dello stesso corridoio.
- 5) Per gli edifici esistenti compresi nei Corridoi ecologici, salvo i casi in cui il Piano di Gestione o l'Autorità di Bacino ne prevedano la eliminazione, possono essere mantenuti ed assoggettati a soli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico ed impiantistico, o di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. In edifici o complessi isolati non soggetti ad altri vincoli monumentali od ambientali l'ampliamento eventuale verrà definito in sede di P.I. Ove necessario il P.I di ciascun Comune a garanzia della continuità dei corridoi secondari stabilisce quali terreni debbano eventualmente restare inedificati e dove le edificatorie corrispondenti dovrebbero eventualmente potersi potenzialità esprimere in sito, nelle adiacenze oppure altrove in regime di compensazione o credito edificatorio.
- 6) I Corridoi ecologici secondari sono destinati ad assicurare alla rete ecologica generale un adeguato grado di diffusione e di connettività naturalistica sul territorio. Essi devono avere garantita la continuità ovunque, ma soprattutto dove essi interpongono spazi del tutto o molto poco edificati tra insediamenti che diversamente tenderebbero a saldarsi, chiudendo il corridoio e confondendo insediamenti che il PATI stabilisce debbano restare distinti. Il regime edificatorio dei Corridoi secondari è lo stesso di quelli principali.

39.12 Regime per i Nuclei ad edificazione diffusa.
Nelle aree agricole il PATI individua nuclei di Edificazione diffusa entro i quali, a tutela dell'integrità del territorio agricolo e degli ambienti di importanza naturalistica ed ambientale si applica un regime di tutela specifico.
Tutti gli edifici esistenti compresi nelle aree ad Edificazione diffusa, possono essere assoggettati a interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico ed impiantistico, di restauro conservativo e ristrutturazione. In tutti gli edifici o complessi isolati non soggetti ad altri vincoli monumentali od ambientali, è ammesso l'ampliamento in aderenza o sopraelevazione con riordino costruttivo e funzionale. fino al massimo del 20% dell'esistente.
La destinazione d'uso deve essere conforme alle previsioni dello strumentazione urbanistica vigente, cioè agricola ovvero residenziale o mista agricolo -residenziale nelle misure stabilite dal P.I. comunale.
In sede di P.I. mediante specifica schedatura dei nuclei, si stabiliscono le modalità d'intervento sul patrimonio esistente, le eventuali nuove capacità edificatorie, le dotazioni di servizi necessari che devono essere attuati nei singoli nuclei, quali terreni debbano restare inedificati e dove le potenzialità edificatorie corrispondenti e quelle connesse ad altri impedimenti nella zona agricola circostante dovrebbero eventualmente potersi esprimere, nelle adiacenze oppure altrove in regime di compensazione o credito edificatorio.
In sede di P.I. si individuano anche gli insediamenti o le destinazioni non agricole né residenziali, da considerarsi in sito improprio e le conseguenti misure da assumersi in vista di un adeguamento e o di un trasferimento.

39.13 Regime per le singolarità ambientali
Il PATI individua con apposita grafia le singolarità ambientali che oltre all'ambito locale interessano anche il contesto territoriale dell'Agro Coneglianese.
Queste singolarità andranno recepite come tali nei singoli PAT e PI: di competenza dei singoli comuni ed assoggettate alle misure di tutela necessarie alla loro conservazione con finalità culturali ed ambientali. In sede di pianificazione subordinata comunale ogni Singolarità ambientale sarà fatta oggetto di apposita Scheda Particolareggiata, descrittiva dello stato di conservazione dell'oggetto singolare e prescrittiva per le destinazioni d'uso ammesse e per la sistemazione dell'area di pertinenza, eventualmente anche nel contesto di altri interventi di piano o di progetto. Saranno altresì stabilite le distanze e le altezze di rispetto da parte di manufatti, fabbricati ed altra vegetazione che ricadano nel fondo stesso o in quelli limitrofi.

40 Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

40.1 Il P.A.T.I. individua come invarianti gli elementi areali, puntuali e lineari, di seguito elencati, espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-monumentale ed architettonico, compresa la rete degli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico, prescrivendone la tutela, il recupero e la valorizzazione.
Trattasi in particolare di:
1. immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
2. centri storici individuati dall'Atlante Regionale della L.R. 80/1980;
3. ville venete individuate nella pubblicazione dell'IRVV e non sottoposte ad altre forme di tutela
4. la Strada della Grande Guerra come itinerario storico

5. i resti del Guado della Lovadina

- 40.2 Ai sensi dell'Art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per i beni di cui al presente articolo il P.A.T.I. determina le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:
- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
 - b) ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante Regionale ;
 - c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra-comunale;
 - d) i relativi contesti figurativi.

DIRETTIVE

- 40.3 La pianificazione subordinata di competenza Comunale per i beni e gli ambiti di cui al presente articolo, stabilisce le eventuali destinazioni d'uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegia destinazioni d'uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali, quali ad es.: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.
- 40.4 E' demandata alla pianificazione subordinata di competenza Comunale, in coerenza con i contenuti del presente articolo, la facoltà di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse locale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione con la definizione delle destinazioni compatibili e delle modalità di intervento.
- 40.5 Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica di riferimento tra quelle determinate dal presente articolo, nonché le specifiche modalità per gli interventi edilizi consentiti ai sensi dell'Art. 40, c. 3, lett. a) e b), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 40.6 Per i contesti figurativi individuati quali invarianti territoriali ai sensi del presente articolo, il P.I. di ogni singolo Comune può introdurre crediti edilizi riguardo all'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio individuato dal contesto figurativo, attuare forme di perequazione per le eventuali aree edificabili comprese dai contesti figurativi e per le zone agricole individua altresì ambiti di edificazione esterni ai contesti figurativi stessi.
La stessa disciplina si può applicare nei confronti di insediamenti ed attività e insediate in sito improprio in ambito di tutela fluviale.
- 40.7 Per i centri storici e per gli edifici di valore documentale di interesse comunale, viene demandata al P.I. la definizione degli specifici indirizzi e prescrizioni nel rispetto delle norme generali vigenti, mentre per gli edifici e complessi monumentali, per le Ville venete e gli altri immobili di interesse storico, monumentale, testimoniale valgono le norme di cui al presente P.A.T.I..
- 40.8 Il P.I. di ogni Comune verifica e specifica la presenza di elementi significativi caratterizzanti il territorio quali:
- a) forme insediative tipiche: aggregate, sparse, isolate, ecc.;
 - b) recinzioni tipiche esistenti;
 - c) ulteriori elementi lineari o puntuali tipici caratterizzanti quali murature, capitelli votivi, ecc.;
 - d) caratteri morfologici rilevanti (tessuto urbano degli insediamenti, mosaico degli appezzamenti dei terreni agricoli, ecc.);
 - e) sistemazioni caratteristiche degli insediamenti urbani (pavimentazioni di vie e piazze, sistemazioni a verde, corpi d'acqua, insegne, ecc.)

- f) caratteri costruttivi tipici (posizionamento ed orientamento prevalente dei corpi di fabbrica, presenza o meno di porticati, tipo ed orientamento dei tetti, materiali del manto di copertura, disposizione prevalente delle finestre, ecc.);
- g) siepi e filari esistenti di impianto antico o caratterizzanti del paesaggio agrario;
- h) colture pregiate o sistemazioni agrarie caratteristiche;
- i) corsi d'acqua in ambiente rurale (con specificazione della permanenza di caratteristiche di naturalità);
- j) detrattori visivi come edifici, manufatti, cartelloni, accumuli di materiali, ecc.

- 40.9 Ogni Comune in sede di P.A.T. e di P.I. potrà meglio definire i tracciati degli itinerari culturali indicati dal P.A.T.I., predisponendo una disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature degli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuovi. In particolare potranno essere adottate misure finalizzate a:
- a) mitigare e/o sostituire gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
 - b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per le finalità di studio specialistico e per la conoscenza divulgativa degli stessi;
 - c) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali di interesse pubblico rivolti alle emergenze paesaggistiche.
- 40.10 Le Amministrazioni comunali per tramite dei rispettivi P.I. promuovono, in concerto tra loro e con l'Amministrazione provinciale, la realizzazione dei percorsi previsti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 40.11 Gli itinerari ciclo/pedonali devono preferibilmente essere di tipo protetto e cioè realizzati in sede autonoma ovvero in promiscuo con la viabilità rurale o urbana in regime di traffico autoveicolare limitato. Esse sono dotate di idonea segnaletica e munite di opere di sicurezza per l'utenza ciclopedonale e di opere di mitigazione ambientale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse.
- 40.12 Nelle zone soggette ad indagine di archeologia preventiva individuate dal PTCP e confermate dal PATI e dalla pianificazione subordinata di competenza dei Comuni, tutti i progetti di intervento che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, devono essere subordinati da una "verifica preventiva dell'interesse archeologico", redatta secondo quanto previsto all'art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006; il progetto, corredato dalla predetta verifica, dovrà conseguire il preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza Archeologica ed il titolo abilitativo comunale all'intervento dovrà contenere tutte le prescrizioni atte ad assicurare la tutela del patrimonio archeologico secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima.
- 40.13 In tali ambiti si prescrive che le nuove costruzioni siano concepite in armonia con le tipologie esistenti di valore storico-testimoniale e/o tradizionali.

41 Invarianti dell'ambiente rurale

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 41.1 Lo spazio dell'ambiente rurale comprende le parti di territorio del P.A.T.I., poste oltre il limite delle aree urbanizzate ed urbanizzabili, destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti residenziali in territorio agricolo.

Le prescrizioni non si applicano nelle aree riconosciute come urbane della Tav. 4.

- 41.2 Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, all'interno dell'ambiente rurale:
- a) il P.A.T.I. stabilisce dove occorre porre limiti all'edificazione, di rilevanza sovra-comunale, necessari a tutelare le invarianti inerenti l'ambiente rurale e forestale del territorio dell'Agro Coneglianese.
 - b) di conseguenza il P.A.T. di ciascun Comune stabilisce all'interno del territorio comunale: i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., apposta normativa uniformata alle direttive del P.T.C.P. in merito alle: "zone agricole integre"; ed alle "zone agricole di particolare pregio".
 - c) il P.I. di ciascun Comune individua quindi all'interno del territorio comunale gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione, ai sensi dell'art. 43, c. 2, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con riferimento ai limiti di cui alla lett. a) dello stesso dispositivo.
- 41.3 Il P.A.T. di ciascun Comune individua nel proprio territorio le zone agricole a carattere integro, cioè non commiste in tutto o in parte a presenze insediative urbane o improprie, e dove l'organizzazione produttiva presenta con chiarezza impianti poderali tipici, intensivi o estensivi, grazie anche alla presenza di segni ordinatori (siepi, canali, alberate) nel territorio.
- 41.4 In queste aree la pianificazione subordinata di competenza comunale stabilisce con il P.A.T., ed attua con il P.I., un regime di tutela delle invarianti agricole produttive in cui non è ammesso l'incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti e dove è prevista la conservazione dei segni ordinatori strutturali delle sistemazioni agrarie caratteristiche del territorio.
- 41.5 Il P.A.T. di ciascun Comune con apposite indagini individua, valorizza e tutela le aree agricole di pregio, caratterizzate dall'integrità del territorio rurale, dalla presenza di produzioni tipiche, in contesti di particolare rilievo ambientale (comprese le componenti della rete ecologica già individuate dal P.T.C.P.), sia economico-produttivo, e stabilisce discipline di piano volte a mantenerne la presenza e ad incentivare il loro sviluppo.
- 41.6 Per "invariante dell'ambiente rurale" si intende altresì un ambito territoriale caratterizzato da specifici aspetti vocazionali o strutturali che lo distinguono per la produzione vitivinicola, o cerealicola o altre ortofrutticole speciali la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali dello stesso.
- 41.7 Nella pianificazione subordinata di competenza dei singoli Comuni in tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti, da determinarsi con specifica normativa in sede di P.I.
- 41.8 Il PATI recepisce i principali ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni tipiche oltre che da altre produzioni minori le quali, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche tipiche dei terreni e dei luoghi.
In tali aree il PATI riconosce una dimensione ambientale e/o paesaggistica che per importanza e peso deve considerarsi equipollente a quella agricolo-produttiva riconosciuta dal Piano di Area del Medio corso del Piave.
La tutela quindi avrà doppia valenza e dovrà equilibrare le esigenze concorrenti.
In particolare rientrano in tali aree gli ambiti di produzioni di qualità e tipicità riconosciuta (DOC-DOP-IGP, etc.), nonché di qualità e tipicità non riconosciuta, ma legata a marchi volontari, i quali a loro volta assumono in sede di P.A.T.I. carattere di invariante territoriale

soggetta a tutela, che la Pianificazione subordinata di competenza comunale dovrà opportunamente articolare.

- 41.9 Sono considerate invariante dell'ambiente rurale gli ambiti a bosco e le formazioni spontanee del Piave, i boschetti individuati nelle aree della pianura alluvionale, le siepi campestri di valenza naturalistica e/o paesaggistica presenti nelle aree rurali, le colture specializzate a seminativo ed a vigneto e gli ambiti collegati all'attività enologica e alla vendita di prodotti tipici e/o all'attività agrituristica.
- 41.10 Sono considerati in particolare caratteri identitari del territorio agricolo dell'Agro coneglianese i vigneti sistemati a *bellussera* e a *bellussera alberata*, per la cui conservazione e valorizzazione enologica e culturale i singoli Comuni in sede di pianificazione subordinata, potranno prevedere *una tantum* nei rispettivi P.I. incentivi finalizzati ed agevolazioni complementari

DIRETTIVE

- 41.11 In ambiente rurale la pianificazione subordinata di competenza comunale individua:
A - le aree agricole e agro-forestali;
B - i nuclei ad Edificazione diffusa in territorio extraurbano.
Ai fini della valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata, la pianificazione subordinata di competenza comunale individua, incentiva e favorisce in particolare:
a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
b) l'impiego delle biomasse a fini energetici;
c) le filiere corte agro-alimentari;
d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
e) lo sviluppo del turismo rurale;
f) lo sviluppo dei nuclei residenziali in alternativa all'edificazione sparsa. .
- 41.12 Coerentemente con gli indirizzi e le direttive del P.A.T.I. nelle zone agricole di particolare pregio, così come individuate dai rispettivi P.A.T., il P.I. di ciascun Comune incentiva interventi finalizzati alla valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche.
- 41.13 Il P.I. di ciascun Comune provvede anche a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione delle invariante agricolo-produttive.
- 41.14 Il P.I. di ciascun Comune precisa la specifica disciplina di tutela nel rispetto degli indirizzi per le singole aree individuate:
a) salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione tradizionali, ovvero modalità di conduzione innovatrici con finalità ambientali;
b) prevede la conservazione, il ripristino e l'eventuale diffusione dei prati stabili in sostituzione delle colture arative quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoo-cenosi ospitate;
c) promuove lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;
d) promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- 41.15 Per sostenere e mantenere i vigneti sistemati a *bellussera* e *bellussera alberata* costituenti caratteri tipici del settore enologico della Sinistra Piave, in sede di pianificazione subordinata i singoli Comuni potranno prevedere *una tantum* nei rispettivi P.I. provvedimenti premiali quali:

a) incentivi edificatori fino al 10% calcolato sul massimo normalmente consentito in area agricola rispettivamente per la quota inerente gli annessi rustici e per la quota abitativa, in aggiunta al limite edificabile ammesso, a favore delle aziende agricole locali che, previo Accordo con il Comune, si impegnino:

----a mantenere per almeno 20 anni impianti di *bellussera* e/o *bellussera alberata* in essere al momento di adozione del P.A.T.I.;

----e/o a piantarne di nuovi all'atto dall'Accordo e a mantenerli per almeno altri 20 anni fino a coprire almeno un quinto o più della superficie aziendale complessiva e comunque non meno di un quarto della superficie aziendale a vigneto, con minimo pari ad un ettaro; detti incentivi non possono essere applicati nell'ambito dei contesti figurativi dei complessi monumentali e nemmeno nel territorio agricolo nel caso in cui i massimi ammissibili siano già raggiunti dall'azienda; in questi casi gli incentivi edificatori possono essere utilizzati solamente nei nuclei rurali e nelle aree urbane che lo consentono (residenza per la quota parte abitativa, ed aree produttive "ampliabili" per la quota parte rustica) sotto forma di crediti edilizi ai sensi del vigente ordinamento regionale nei limiti consentiti nella zona di concreta applicazione

b) agevolazioni normative e per la partecipazione a programmi pubblici di finanziamento, alle aziende che abbiano al momento di adozione del PATI impianti di vigneto a *bellussera* o *bellussera alberata* di almeno un ettaro complessivamente e si impegnino a mantenerli o rinnovarli per almeno 20 anni, per consentire la formazione o l'adeguamento nel contesto immobiliare delle aziende produttrici di uno spazio aperto al pubblico per la vendita e degustazione eno-gastronomica dei vini o altri prodotti tipici del territorio agricolo locale; detti benefici sono subordinati ad Accordo con il Comune e/o alla partecipazione ad iniziative della Regione (ad es. in esito al Piano di Area Medio Corso del Piave o al progetto di qualificazione enologica "Venezia") o misure eurocomunitarie (ad es. Progetto Interreg IV-a Drava-Piave) o altre assimilabili di tipo privato, consortile o cooperativo.

- 41.16 La modifica dell'ambiente rurale, in termini di dimensioni e di colture previste, non costituisce variante al P.A.T.I, fatti salvi invece i limiti di trasformabilità delle superfici agricole stabiliti dai P.A.T. e dai P.I. di competenza comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 41.17 In sede di pianificazione subordinata comunale nelle aree agricole integre non è ammessa la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di discariche o di depositi di materiali di risulta anche agricoli. E' favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti impropri o in contrasto con le finalità di Piano esistenti previo riconoscimento di credito edilizio.
- 41.18 Per le aree agricole di pregio valgono le prescrizioni di cui al precedente comma 41.17.
- 41.19 Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e/o mitigazione.
- 41.20 Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo dovranno essere opportunamente valutati in relazione all'assetto agricolo produttivo e al mantenimento dell'integrità e funzionalità aziendale.

FRAGILITA'

42 Compatibilità geologica: idoneità agli assetti territoriali ed insediativi in essere e in previsione.

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 42.1 La Tavola 3 del PATI definisce, ai fini di integrità del sottosuolo e del suolo sotto il profilo ambientale e per la difesa del suolo, delle acque, dell'aria e dell'ambiente in generale, l'attitudine o meno di un'area del territorio di PATI e ad essere conservata o trasformata. Essa viene dedotta dalla cartografia redatta per il Quadro Conoscitivo, identificando le aree che, per le loro caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, e per la loro ubicazione in relazione al contesto insediativo, possono risultare critiche, problematiche o ovvero idonee per gli insediamenti e/o gli assetti del territorio in essere e per quelli in previsione.
- 42.2 La pianificazione urbanistica subordinata di competenza dei Comuni, in tutto il territorio di rispettiva competenza, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale e del Medio corso del Piave, è tenuta a:
- a) ridurre, in conformità con le indicazioni della pianificazione di Bacino, il rischio connesso con la pericolosità geo-morfologica e idraulica eventualmente rilevata od oggetto di prevenzione;
 - b) a fare in modo che nessuna delle trasformazioni in previsione contribuisca, direttamente o indirettamente, ad aggravare le condizioni di pericolosità geologica, idraulica o idrogeologica del territorio.
- 42.3 La Tav. n. 3 "Carta delle Fragilità" suddivide il territorio del PATI in aree contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, che i PATI comunali dovranno, se del caso, approfondire e dettagliare specialmente per quanto riguarda la geotecnica e la sicurezza delle costruzioni.
- 42.4 Sulla base delle analisi, la classificazione della compatibilità geologica del P.A.T.I. è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento a:
- a) possibili effetti d'inquinamento delle acque sotterranee;
 - b) compressibilità dei terreni;
 - c) erodibilità delle sponde fluviali;
 - d) esondabilità dei corsi d'acqua;
 - e) sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche;
 - f) salvaguardia delle singolarità geologiche e geo-morfologiche;
 - g) protezione delle fonti di energia e delle opere irrigue;
 - h) protezione delle risorse naturali;
 - i) caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione delle costruzioni.
- 42.5 Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, il P.A.T.I. individua tre gradi di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono.
- 1) *AREE IDONEE*: aree non esposte al rischio geologico-idraulico. In tali aree la pianificazione subordinata di competenza dei Comuni renderà l'indagine geotecnica obbligatoria per verificare la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti e l'opportunità eventuale di posare le fondazioni su strati più favorevoli ad una profondità ottimale.
 - 2) *AREE IDONEE A CONDIZIONE*: aree mediamente esposte al rischio geologico-idraulico. In tali aree la pianificazione subordinata di competenza dei Comuni renderà l'indagine geotecnica obbligatoria e considererà se del caso l'edificabilità possibile, ma richiederà obbligatoriamente indagini geologiche e geotecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Norme tecniche D.M.11/3/1988. D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni), finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze

dell'indagine che hanno suddiviso il territorio nelle seguenti sottoclassi di terreno.

A - Idoneo a condizione: aree caratterizzate da riporti

Si tratta di aree di ex cave. Tale ambito costituisce a tutti gli effetti un'area degradata e corrisponde all'interesse pubblico provvedere al ripristino della medesima nei modi e nelle forme consentite dalla legge. Le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura; sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico ed eventualmente opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo e/o di recupero e valorizzazione ambientale; il P.I. aggiorna il censimento delle cave attive e non attive e ne recepisce il perimetro;

B - Idoneo a condizione: aree a possibile penalità geotecnica e aree a difficoltà di deflusso o ristagno idrico

Si tratta di aree penalizzate dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti con variazioni sia in senso laterale che in profondità; tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nei P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnica.

Per quanto riguarda le aree con difficoltà di deflusso delle acque superficiali i P.I. dei singoli Comuni valuteranno puntualmente, sulla base di analisi geologico – idrauliche e/o su indicazioni dei Consorzi di bonifica e della Autorità di Bacino la possibile soluzione o l'applicazione delle penalità geotecniche corrispondenti.

C - Idoneo a condizione: aree a vulnerabilità idrogeologica alta

Per tutte le sottoclassi sopra indicate, le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei Permessi di Costruire e le D.I.A. dovranno:

- a) dimostrare che non ci sono alternative più convenienti e rispondenti al principio di cautela ambientale per realizzare le finalità degli interventi;
- b) contenere una esauriente relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza; lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M.

11/3/1988, e proporzionata al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto;

3) *AREE NON IDONEE*: aree molto esposte al rischio geologico – idraulico. In questi ambiti la nuova edificabilità è preclusa per l'elevata penalizzazione a causa del rischio esondazione, ristagno o per la presenza nel sottosuolo di terreni con caratteristiche geotecniche pessime. In particolare in tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- a) gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino significative variazioni di sedime;
- b) gli interventi di ampliamento di edifici per abitazione esistenti, compresi quelli previsti all'art. 44, comma 4, lett. a) della L.R. 11/04 e s.m.i., purché in aderenza al fabbricato esistente e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.

In ogni caso gli strumenti subordinati di competenza comunale dovranno stabilire che i progetti per tali interventi dovranno sempre essere accompagnati e resi compatibili con relazioni geo-gnostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi preventivi di stabilizzazione e mitigazione del rischio. Una volta approvato il P.A.T., nell'ambito del P.I. i singoli Comuni procedono alla formulazione di una normativa dei controlli geotecnici di base cui la Commissione Edilizia comunale possa riferirsi nella valutazione dei rischi connessi con le autorizzazioni per nuove concessioni edilizie.

DIRETTIVE

- 42.6 Ciascun Comune in sede di P.I., sulla base di apposita ed accurata analisi, individua le aree di fragilità ambientale autonomamente riscontrate nel territorio comunale, precisando ed integrando altresì gli ambiti di fragilità già indicati dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio

corso del Piave e dal P.A.T.I..

- 42.7 Con riferimento alle aree di fragilità ambientale individuate e recepite ai sensi del precedente comma 42.6, la pianificazione subordinata di competenza dei Comuni distingue e disciplina in modo differenziato, uniformandosi alle direttive di P.T.C.P. e del P.A.T.I., le seguenti aree:
- a) zone umide;
 - b) fascia delle risorgive, risorgive e pozzi;
 - c) geositi e/o singolarità geologiche come il *megafan*;
 - d) orli di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale, aree soggette a instabilità;
 - e) aree di degrado ambientale indotto da attività umane (discariche, cave, siti inquinati);
 - f) aree di degrado funzionale (elettrodotti, impianti di radio e telecomunicazione e simili);
 - g) altre aree di degrado presenti sul territorio e rilevate dallo strumento urbanistico comunale sulla base dei propri approfondimenti.
- 42.8 Il P.I. come strumento operativo di competenza comunale provvede a precisare, sulla base di specifiche analisi, le aree indicate dal P.T.C.P. e dal PATI come soggette ad erosione o instabilità, prevedendo altresì apposita normativa di prevenzione e misure cautelative finalizzate a:
- a) garantire la sicurezza di persone e cose;
 - b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;
 - c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto;
 - d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.
- Fino alla formazione dei rispettivi P.I., nei singoli Comuni ogni trasformazione ambientale da realizzarsi entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivata in relazione alle esigenze di tutela espresse nel presente articolo.
- 42.9 In ciascun Comune il P.I. effettua un'approfondita ricognizione delle aree di degrado ambientale rilevate dal P.T.C.P. dal PATI e dal P.A.T. nell'ambito del territorio comunale, precisandone gli ambiti ed eventualmente individuando le aree ulteriori, non direttamente rilevate dalla pianificazione sovraordinata occupate da siti inquinati – o potenzialmente tali – le discariche cessate ed in attività.
- 42.10 Il P.I. come strumento operativo comunale classifica ed individua il potenziale di rischio di ciascuna delle aree di degrado ambientale in relazione, in particolare, alle destinazioni d'uso degli ambiti interessati, individuando altresì a quali siti possono essere ricondotti con priorità interventi di trasformabilità di interesse generale, al fine di realizzare in tempi ridotti le necessarie bonifiche.
- 42.11 Il P.T.C.P. ed il P.A.T.I. individuano alla scala di interesse provinciale e sovra-comunale i fatti di particolare evidenza geologica come il megafan dell'Agro coneglianese sud-occidentale, i pozzi e le risorgive incluse nella caratteristica fascia ricca di acquiferi. Il P.I. effettua approfondita ricognizione dei loro ambiti al fine di localizzarli con precisione ed eventualmente di integrare quelli non direttamente rilevati dal P.T.C.P., distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza e disponendone misure cautelative ed apposita normativa di tutela.
- 42.12 Con riferimento ai fatti di particolare evidenza geologica come il megafan dell'Agro coneglianese sud-occidentale o eventuali geositi, essi devono essere assoggettati dalla strumentazione urbanistica di competenza comunale al rispetto di specifiche misure di Conservazione della loro integrità e consistenza.
- 42.13 Sulla base dei risultati della Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) allegata al

presente P.A.T.I., le zone umide, nonché parti di zona agricola predefinite dal P.I., potranno essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, nonché di acque fluenti derivate, purché preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario.

- 42.14 Sulla base dei risultati della Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) allegata al presente P.A.T.I., di concerto con l'Amministrazione provinciale e con gli Enti gestori, le cave esaurite - previa variante del progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione - o comunque dismesse, possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche come serbatoi di raccolta d'acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad altri usi, funzioni, attività incompatibili.
- 42.15 In ogni caso, ogni Comune con il primo P.I. prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale.
- 42.16 Il P.I. di ciascun Comune, tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I., del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica locale, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione sismica in conformità alle normative vigenti.
- 42.17 Il P.I. di ciascun Comune potrà precisare e/o modificare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione delle aree contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, così come individuate a livello comunale in sede di P.A.T.I.
In questa eventualità i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Q.C. del P.A.T. comunale e del presente P.A.T.I e la stessa Tav. 3 verrà automaticamente aggiornata, se del caso, in variante a quella vigente. In ogni caso, prevarrà la previsione dello strumento pianificatorio a scala più dettagliata
I dati relativi all'individuazione delle eventuali aree di influenza degli elementi considerati, e l'acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, dovranno esser trasmessi, in formato *shape file*, all'Amministrazione Provinciale che provvederà ad inserirlo nella propria banca dati.
- 42.18 Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 11/03/1988, L. n. 64/1974, C.R. n. 9/2000, D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, la classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geo-morfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.
- 42.19 Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme, le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) che analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni di assetto territoriale del PATI, nonché individua, se necessarie, le eventuali idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 42.20 Nella pianificazione subordinata di competenza dei Comuni le istanze per l'approvazione dei P.U.A. e le varianti a quelli vigenti, ricadenti nelle aree sopra individuate, dovranno contenere, in funzione della tipologia di rischio, dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito, uno studio d'insieme di compatibilità geologico-ambientale, comprendente:
- a) cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala da 1:2.000 a 1:5.000;
 - b) indagini geomeccaniche, geotecniche, idrogeologiche e relative prescrizioni particolareggiate per l'edificazione nelle diverse aree di previsto intervento;
 - c) indicazione di eventuali opere di salvaguardia e complementari in modo da consentire di conseguenza la procedura degli interventi edilizi diretti, in tutti i casi conformi.
- 42.21 La pianificazione subordinata di competenza dei Comuni deve prevedere che in sede di rilascio e/o esame dei titoli abilitanti alla realizzazione di opere edilizie, per interventi non inseriti in Piani redatti ai sensi del presente articolo ovvero in attesa delle determinazioni di cui all' art. 43. sulla sismicità, detti interventi dovranno essere subordinati ad uno studio completo di fattibilità, comprendente cartografia geologico-tecnica da sviluppare a scala adeguata all'opera da realizzare (da 1:2.000 a 1:5.000), indagini geomeccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito e del contesto..
- 42.22 Le prescrizioni di cui sopra sono valide anche e soprattutto in caso di manifestazione di nuovi elementi di criticità.

43 Compatibilità geologica: Zone omogenee in prospettiva sismica

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 43.1 Il territorio del P.A.T.I. appartiene alle classi 2 e 3 per effetto del D.P.C.M. n. 3274/2003 e della D.C.R.V. n. 67/2003.

DIRETTIVE

- 43.2 La normativa regionale (D.G.R.V. 3308 del 04.11.2008) non prevede la necessità di eseguire lo studio di compatibilità sismica che fornisca una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso procedure univoche ed omogenee. Tuttavia in considerazione della configurazione propria del *megafan* e della variabilità delle caratteristiche dei suoli nell'Agro Coneglianese oggetto del P.A.T.I., in sede di pianificazione subordinata di competenza dei Comuni sarà sviluppato lo Studio dettagliato del comportamento dei suoli all'azione sismica nelle aree degli insediamenti esistenti o in previsione e in corrispondenza delle opere d'arte delle opere infrastrutturali di previsione. Il P.I. stabilirà zona per zona le cautele e le prescrizioni progettuali e strutturali di prevenzione sismica da adottarsi. Detto studio se adeguatamente specificato può essere considerato utile ai fini delle determinazioni sulla sismicità previste all' art. 42, commi 20 2 21.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 43.3 In coerenza con le risultanze dello Studio dettagliato del comportamento dei suoli all'azione sismica prescritto dal P.A.T.I., la valutazione relativa alla progettazione sismica prevista dal D.M. 14 gennaio 2008 va riferita a ciascuna pratica edilizia e considerata attentamente rispetto al contesto in essere e in previsione.

44 Aree di dissesto idrogeologico

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 44.1 Si considerano in dissesto le aree che presentano caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee per nuovi insediamenti. In queste aree il paesaggio è profondamente modificato nelle sue forme per azioni idrauliche, antropiche e si sono determinate condizioni di evoluzione anche rapida dell'assetto territoriale. Le aree di dissesto idrogeologico nell'ambito del presente P.A.T.I. sono principalmente quelle conseguenti ad attività erosiva lungo i corsi d'acqua, aree soggette ad alluvioni o ristagni periodici, a fenomeni di elevato sfruttamento antropico del territorio, aree di degradazione delle coperture di vegetazione naturale.
- 44.2 Il territorio del PATI in oggetto è attraversato da importanti fiumi ed è interessato dalla presenza di una fitta rete di corsi naturali e artificiali, molti dei quali destinati ad una funzione mista, irrigua da una parte, di drenaggio dei terreni dall'altra. molti canali della rete idrografica minore fungono, inoltre, da corpo idrico recipiente di reti fognarie di tipo misto che vi collemano portate significative raccolte dalle aree urbanizzate, la cui estensione in questi anni si è andata incrementando oltre ogni ragionevole previsione. Si tratta, quindi, nel suo insieme di un sistema idrografico particolarmente complesso, con numerose interferenze tra il corso dei fiumi principali, la rete dei cosiddetti canali minori e le reti artificiali intubate realizzate a servizio delle parti di territorio maggiormente urbanizzate, che comporta non pochi problemi per gli aspetti della sicurezza idraulica; sulla base di queste premesse sono stati definiti i criteri che si sono seguiti dal P.T.C.P. e dal presente P.A.T.I..
- 44.3 A seguito delle diffuse trasformazioni territoriali, il Piave ed il Monticano sono diventati il collettore di importanti afflussi derivanti per buona parte dalle reti di fognatura realizzate a servizio di molti centri abitati dell'alta e della media pianura. Queste portate aggiuntive sono di frequente la causa degli allagamenti storici e/o individuati con il calcolo, che hanno portato alle delimitazioni delle aree classificate come pericolose dal punto di vista idraulico nella Tavola 2.1 di P.T.C.P..
- 44.4 Il principale provvedimento raccomandabile per la mitigazione della pericolosità idraulica è quello di scolare le piene degli affluenti mediante trattenuta temporanea dei colmi di piena entro invasi appositamente predisposti. Nello specifico si può supporre di utilizzare alvei e bacini naturali del Piave ed altri artificiali risultanti da attività estrattive ormai esaurite, presenti sul territorio.
- 44.5 Nell'allegato "E" del P.T.C.P. sono evidenziate le posizioni delle cave utilizzabili con queste finalità, ad alcune delle quali si può assegnare una funzione multipla, non solo di invaso dei colmi di piena, ma anche di eventuale accumulo di acque irrigue, se necessario. Alcune di queste cave sono disposte sul territorio provinciale in modo da delineare un "corridoio acqueo" collegato o collegabile al Piave, che attraversa la parte mediana del territorio provinciale stesso.
- 44.6 Nella pianificazione di competenza dei Comuni la rete idrografica minore deve essere considerata come un sistema vitale per il territorio, da rispettare. In merito ai criteri per la gestione ambientale ai fini della mitigazione del pericolo di allagamento, il P.T.C.P. ha introdotto vincoli riguardanti i seguenti punti, così come ripresi ed approfonditi, con indicazioni di merito, nelle scelte strategiche definite dall'allegata V.C.I.:
- a) mantenimento, per quanto possibile, dei volumi di invaso disponibili sul territorio;
 - b) neutralizzazione in loco di eventuali incrementi di portata dovuti ad interventi di urbanizzazione;
 - c) limitazione delle aree destinate a nuova urbanizzazione;
 - d) incremento del potere disperdente del suolo;
 - e) limitazione degli interventi di urbanizzazione nelle aree idraulicamente pericolose;

- f) realizzazione di reti fognarie separate, limitando al minimo le dimensioni delle reti di fognatura bianca;
- g) evitare di concentrare i punti di scarico nella rete idrografica;
- h) evitare interferenze tra il sistema delle strutture viarie e la rete idrografica minore.

- 44.7 Il presente P.A.T.I. con la sua V.C.I. di corredo evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate a partire dal P.T.C.P. (apparato conoscitivo), da informazioni provenienti dai Consorzi di Bonifica, dalla Protezione Civile e fornite dai Comuni. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio-lungo periodo, ogni intervento sulla rete minore deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.
- 44.8 Il P.A.T. di ogni singolo Comune andrà accompagnato da uno Studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi eventuali che comportano modifiche del regime idraulico locale, contenente:
- a) una specifica Valutazione della Compatibilità Idraulica, che evidenzia le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostra la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell'ambito dello stesso sistema idrografico;
 - b) l'individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo.
- 44.9 La Valutazione di Compatibilità Idraulica, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale, da redigersi in sede di P.A.T.:
- a) è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;
 - b) è estesa a tutto il territorio comunale di competenza.
- 44.10 Interventi dichiarati incompatibili dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PTCP o da quella del PATI, ancorché previsti dagli strumenti citati, non possono comunque essere realizzati fin quando le aree d'intervento non siano rese compatibili.

DIRETTIVE

- 44.11 Nelle parti di territorio per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicurezza idraulica, si applicano le seguenti disposizioni cautelative:
- a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni urbanistiche locali sono considerate pericolose le aree che siano state soggette ad allagamento almeno una volta durante gli ultimi cento anni;
 - b) il primo P.I. di ogni Comune definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico studio idraulico che valuti per esse il grado di pericolosità di allagamento; lo studio deve essere approvato dalla Regione secondo le procedure da questa definite e deve tener conto delle indicazioni e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica, dovendo comunque salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
 - c) sulla base dello studio di cui al punto precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri contenuti nel P.T.C.P., nel PATI e nel PAT, il P.I. definisce le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa.

- 44.12 Con riferimento alle risorgive, salva l'applicazione della normativa speciale rilevante, il P.I. dovrà imporre norme per la salvaguarda dell'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile, dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della sorgente. Dovrà essere sempre vietata la realizzazione di opere fuori terra ed interrato nell'ambito di tutela della risorgiva. Per le risorgive attive, asciutte e non rilevate e le bassure individuate il P.I. dovrà attivare tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando il depauperamento della falda, per un verso, o la perdita di polle attive per un altro.
- 44.13 In particolare, per le risorse indicate al comma precedente 44.12, il primo P.I. dei singoli Comuni dispone specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del suolo, attraverso interventi:
- a) di progettazione ambientale/paesaggistica;
 - b) di miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica;
 - c) di incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto;
 - d) didattico/divulgativi e di promozione turistica.
- 44.14 Con riferimento alle aree comprese nella fascia di ricarica, il primo P.I. dei singoli Comuni provvede a subordinare l'agibilità/abitabilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria qualora esistente ed operativa; detto strumento dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria e predisporre apposite misure finalizzate all'eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.
- 44.15 Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario il primo P.I. definisce in ogni Comune le azioni finalizzate alla ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi di invaso idonei a garantire il regolare deflusso dell'acqua.
- 44.16 In ogni Comune il primo P.I. sulla base di analisi geologico-idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del Consorzio di Bonifica e dell'Autorità di Bacino, potrà ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella Tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo. In questo contesto è ammesso che il PI ridefinisca eventualmente aree classificate P0 dal PTCP.
- 44.17 Con il primo P.I. ciascun Comune valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali, sia diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione correlati all'esistente nelle aree indicate dal Quadro Conoscitivo. Il PI stabilirà gli interventi necessari per il riassetto del territorio da realizzarsi contestualmente a piani aziendali agricolo-produttivi da effettuarsi in zona a rischio idrogeologico, fatta salva la competenza delle autorità idrauliche interessate.
- 44.18 Il primo P.I. potrà modificare in sede comunale con normative più mirate, il quadro di Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di cui all'allegato A della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I e del P.A.T., ma senza modificare le finalità del quadro in quanto destinato a dare risposta alle scelte strategiche di mitigazione idraulica definite dalla stessa Valutazione di Compatibilità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 44.19 Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi dell'art. 57 (pericolosità idraulica e idrogeologica) delle N.T. del P.T.C.P., gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino; ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico. Alle aree P0 si applicano comunque, fino all'adeguamento del P.A.T., le direttive di cui agli articoli 57 e 59 del P.T.C.P., le norme disposte dall'Autorità di Bacino della pianura tra Piave e Livenza e dell'Autorità Interregionale del Fiume Lemene per le aree classificate come P1 dal P.A.I. adottato per il bacino di appartenenza.
- 44.20 Nelle aree di cui al comma precedente 44.19 sono, in ogni caso, generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino; in dette aree, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente:
- a) effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d'acqua;
 - b) realizzare tombature dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
 - d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.
- 44.21 L'assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni sarà come ai punti seguenti.
- A* - Conforme a quanto imposto dalla V.C.I. accessoria ai singoli P.A.T. redatti dai Comuni; le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti idrometrici; pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.
- B* - Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante-intervento; a questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione; queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica pertinente.
- 44.22 Devono essere sempre salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:
- a) la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
 - b) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
 - c) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
 - d) ponticelli, tombamenti o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
 - e) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate.
- 44.23 Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi in scavalco o di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento. In casi di motivata necessità, il tombamento dovrà rispettare la capacità di

flusso esistente, se sufficiente, e il rispetto del volume in essere, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata.

- 44.24 E'preferibile che la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti avvenga in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.
- 44.25 Negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, ad un livello da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante.

45 La risorsa acqua: vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 45.1 Le risorgive sono ad un tempo siti di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti tali da rivestire alto valore ambientale per la particolarità dei microambienti che vi si associano. Infatti esse ospitano, in un'area relativamente ristretta, elementi vegetazionali e faunistici di notevole importanza, ma anche risultano ambienti estremamente fragili e minacciati. La notevole bellezza di questi geotopi-biotopi diventa, in aggiunta all'importanza scientifica, un elemento decisivo per il mantenimento della biodiversità, soprattutto se si considera la generale povertà ambientale ed ecotonale dei territori di pianura.
- 45.2 La fascia delle risorgive si attesta dove la falda freatica affiora naturalmente ed interventi antropici hanno realizzato le teste di risorgiva che drenano e raccolgono le acque di falda che successivamente si riversano nei corsi d'acqua.
- 45.3 Potenziali siti di grande interesse naturalistico, in quanto serbatoi di biodiversità in contesti territoriali caratterizzati da intensa antropizzazione, le risorgive hanno subito – a partire da tempi relativamente recenti – vari fenomeni di degrado conseguenti ad azioni dirette (escavazioni, scarichi, canalizzazioni, interramenti) ed indirette, connesse prevalentemente con la destinazione d'uso dei suoli di pertinenza.
- 45.4 Nella maggior parte dei casi sono danni da agricoltura di tipo intensivo ed industrializzato, cosa che ha comportato una drastica riduzione delle componenti floristiche e faunistiche originarie e l'avvento di specie non indigene con una generale banalizzazione delle cenosi e dei biotopi e notevole contrazione del loro valore naturalistico.
- 45.4 Dai risultati delle indagini effettuate dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. emerge che le condizioni dell'ambiente circostante sono in generale penalizzanti nei confronti della qualità ecologica della risorgiva; nella maggior parte del territorio in esame, infatti, le trasformazioni agrarie, urbane ed industriali hanno comportato un'incipiente rarefazione delle biocenosi naturali, ormai confinate all'interno e lungo le sponde dei corpi d'acqua.

DIRETTIVE

- 45.5 Il P.A.T.I. individua due tipi di fragilità riferiti alle risorgive:
a) fragilità implicita, connessa alla percolazione idrica nei terreni alluvionali a monte della fascia delle risorgive, che deriva dal potenziale rischio per le falde in ricarica, connesso alla

quantità di apporto idrico e al rischio di veicolazione di inquinanti attraverso i suoli; per prevenire e/o contrastare questo tipo di fragilità valgono le norme più sopra stabilite a difesa del suolo e sottosuolo.

b) fragilità intrinseca, connessa ai rischi perdita o danneggiamento delle polle acquifere ed ai corpi d'acqua che ne scaturiscono una volta emersi in superficie entro la fascia delle risorgive. Per prevenire o contrastare questo tipo di fragilità valgono le norme dei commi che seguono.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 45.6 Il PATI stabilisce che nell'area occupata da ogni risorgiva attiva (risorgenza e ripe) ed entro una fascia di tutela di 150 metri da essa, è vietato qualsiasi intervento trasformativo, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale della risorsa, dell'indice di funzionalità o comunque alla sua manutenzione, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il pubblico accesso alla risorsa. A tal fine, entro la fascia di 150 metri dalla risorgiva sono in ogni caso consentiti, previa regolare autorizzazione, interventi di soggetti pubblici o privati finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica. L'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema. Sono sempre dovuti e garantiti gli interventi di manutenzione delle reti esistenti a carico di chi ne ha titolo.
- 45.7 Salvo quanto disposto dal precedente comma 45.6, nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva e per una fascia di m 150, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, fino all'adeguamento della strumentazione urbanistica dei singoli Comuni alla pianificazione sovraordinata, qualsiasi intervento edilizio di nuova edificazione è vietato. Ogni altro intervento ammesso, comportante ristrutturazione, consolidamento, restauro, di manutenzione straordinaria o di cambio d'uso - anche senza opere - di fabbricati esistenti, deve attestare con specifica Relazione Tecnica la mancanza di effetti pregiudizievoli sullo stato ottimale o l'indice di funzionalità della risorsa idrica sotto tutela.
- 45.8 Sulla base di appropriati studi avviati in sede di P.A.T. e relativa V.A.S., il primo P.I. di ciascun Comune determina in dettaglio la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita sulla base delle unità di permeabilità del sottosuolo identificate dalle analisi geologiche allegate al P.A.T., secondo i seguenti criteri:
- a) composizione litologica del sottosuolo;
 - b) caratteristiche di permeabilità del sottosuolo;
 - c) composizione e spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale;
 - d) morfologia;
 - e) potenzialità idrica dell'acquifero (possibilità di emungimento idrico);
- questi elementi concorrono a definire per ciascuna unità il grado di vulnerabilità intrinseco degli acquiferi sotterranei.
- 45.9 Il primo P.I. di ciascun Comune, sulla base del grado di vulnerabilità intrinseco, provvederà quindi a disciplinare la progettazione e la localizzazione e degli interventi edificatori sulla base della classificazione del P.A.T. e delle risultanze della V.A.S..
- 45.10 Nel periodo transitorio rispetto alla formazione del primo P.I., gli interventi di tipo urbanistico ed edilizio e le opere di miglioramento fondiario, anche di tipo agronomico, in grado d'incidere sugli acquiferi e le risorgive oggetto di tutela di cui al presente articolo, dovranno risultare compatibili con il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a mezzo di adeguato Studio particolareggiato ed applicare, ai fini dell'autorizzazione preventiva, il principio di cautela ambientale.

- 45.11 I progetti di P.U.A. e gli interventi edilizi di cui alle lett. d), e) ed f), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453. A tal fine, nella relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere esplicitamente preso atto del rispetto delle presenti direttive e prescrizioni, essere precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi, essere illustrate – anche progettuivamente – le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

46 Zone di tutela dei corpi idrici ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 46.1 Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun Comune, nel rispetto dell'art. 41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., precisa e disciplina le seguenti zone di tutela dei corpi idrici:
- a) corsi d'acqua (lett. b) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
 - b) fascia di protezione (salvo maggiore distanza stabilita dalla pianificazione sovraordinata) di profondità di almeno:
 - m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;
 - m. 100 dal limite demaniale dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
 - c) aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna (lett. j) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
 - d) aree connesse di potenziale interesse archeologico.
- 46.2 Nell'ambito delle zone di tutela dei corpi idrici individuate dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T. comunale, valgono le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.; le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle Acque, A.R.P.A.V., U.L.S.S., ecc.).
- 46.3 La tutela dei corpi idrici di ogni tipo viene inoltre attuata, da parte del Comune, assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:
- a) nel caso di nuovi interventi (infrastrutture di ogni tipo, insediamenti civili e produttivi, attività agricole, ecc.), sia quelli soggetti a VIA, sia quelli non obbligati ai sensi del vigente ordinamento;
 - b) attraverso il controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, la siccità e l'inquinamento.
- 46.4 In tutti i corpi idrici oggetto del presente P.A.T.I. gli Enti competenti, operando di concerto ed in regime di sussidiarietà, hanno l'obbligo di assicurare sempre il "minimo vitale", attuando tempestivamente quanto necessario ad evitare eccessivi prelievi, mancanza di scorta idrica, oppure interventi sugli invasi privi di opportune compensazioni e mitigazioni. In particolare vanno assicurati i requisiti stabiliti dal Piano di gestione delle aree SIC e ZPS del Piave e del Monticano.

DIRETTIVE

- 46.5 Il P.I. dei singoli comuni provvederà a individuare più precisamente in sede comunale gli ambiti oggetto del presente articolo.
- 46.6 Il P.I. comunale disciplina le zone di tutela dei corpi idrici prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino / miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale, in

conformità con gli indirizzi degli Enti preposti alla gestione e tutela degli ambiti stessi e della politica forestale comunitaria e regionale.

- 46.7 Nei casi di aree boschive il Comune in sede di P.I., attraverso rilievi sul campo, verifica la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, di concerto con le Autorità regionali competenti ed in osservanza della definizione di "bosco", di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 46.8 Nelle zone di tutela dei corpi idrici è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica e previa autorizzazione degli Enti competenti.
- 46.9 Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. valgono le norme di cui all'art. 14.
- 46.10 Nelle zone boscate di pertinenza fluviale non sono consentiti interventi di nuova costruzione. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale, previa autorizzazione delle autorità competenti.
- 46.11 È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari dell'areale di pertinenza del territorio del P.A.T.I.; sono ammesse motivatamente le specie alloctone acclimatate solo quando non si possano impiegare specie autoctone.
- 46.12 Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

47 Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e fauna

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 47.1 Si identificano in queste aree le componenti essenziali della Rete ecologica del P.A.T.I, ossia:
- A) Aree nucleo (core area) del Piave e del Monticano
 - ZPS IT3240023 - GRAVE DEL PIAVE
 - SIC IT3240030 - GRAVE DEL PIAVE - FIUME SOLIGO - FOSSO DI NEGRISIA
 - SIC IT3240029 - AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E CORSO INFERIORE DEL MONTICANO
 - B) Corridoi ecologici principali;
 - C) Aree di connessione naturalistica (buffer zone).
 - D) Isole di elevata naturalità
- 47.2 La preservazione e salvaguardia degli habitat, unita ad un controllo e gestione del prelievo delle specie, rappresentano le strategie focali per il mantenimento della biodiversità nel territorio dell'Agro coneglianese che si caratterizza per la presenza di una notevole diversificazione di habitat in grado di ospitare un'elevata biodiversità vegetazionale, faunistica e funzionale.
- Il P.A.T.I. ha al suo interno estese aree che presentano vincoli di tutela ambientale, quali aree S.I.C. e Z.P.S., aree di importante valore ecologico individuate dalla Regione Veneto e i parchi delle ville storiche non ancora oggetto di protezioni particolari.

- 47.3 Prioritari, quindi, risultano quegli interventi di mantenimento della ricchezza attualmente presente e di ripristino di quella perduta. Particolare cura deve essere posta nella progettazione degli interventi in grado di interferire con questi elementi e particolare attenzione nella realizzazione della “Valutazione di Incidenza” per individuare gli impatti sia sul breve che sul lungo termine e progettare le opportune opere di mitigazione e le alternative a minor impatto.
- 47.4 In attuazione del PATI, in ciascun Comune il P.A.T. - riscontrato che importanti elementi del territorio comunale sono da ritenersi di elevato valore ecologico, in quanto al loro interno si trovano ecosistemi in grado di ospitare elementi floristici e faunistici di pregio - ai fini della loro salvaguardia promuove la concertazione con i proprietari delle aree coinvolte, con lo scopo di sostenere il pregio ecologico, storico e paesaggistico di questi elementi. La concertazione punta a garantirne una consapevole conservazione ed utilizzo, tenuto conto che l’esigua estensione di certe aree non è sempre in grado di rispondere agli stress ambientali, naturali ed antropici. Quindi un aumento della superficie secondo le indicazioni di Piano o la creazione di aree tampone, sono fondamentali per garantire la sopravvivenza di questi elementi, con ripercussioni positive sia sull’ecologia del territorio, sia sul piano paesaggistico.
- 47.5 La salvaguardia delle aree ad alto valore ecologico e il ripristino degli ambienti perduti o alquanto ridotti in seguito all’azione antropica sul territorio costituiscono le azioni in grado di mantenere il serbatoio di biodiversità, rispetto alle quali il P.A.T. evidenzia la necessità di operare in merito:
- a) al ripristino delle aree boscate planiziali con specie autoctone e gestite in modo tale da garantire la presenza di una elevata eterogeneità strutturale (alberi di diversa età, necromassa in piedi ed al suolo, presenza di ampie fasce ecotonali, ecc);
 - b) alla protezione e ampliamento delle aree umide, in particolare la protezione delle aree di risorgiva in cui si deve tendere alla realizzazione di fasce protette e all’impianto dell’agricoltura biologica;
 - c) al ripristino di siepi eterogenee al bordo degli appezzamenti agricoli e lungo le strade con strato erbaceo, arbustivo, alberato e fosso, al fine di garantire i siti di nidificazione, foraggiamento e rifugio per numerose specie appartenenti a tutti i gruppi animali, garantendo così il recupero di alcune specie ormai in via di sparizione nel territorio provinciale;
 - d) al ripristino della biodiversità autoctona e della sua funzionalità tramite il contenimento di eventi particolari quali nuove colonizzazioni di specie alloctone, esplosioni demografiche che negli ultimi anni, in seguito a fenomeni climatici (*global warming*) o antropici (globalizzazione nel traffico di merci e persone) sono sempre più frequenti;
 - e) al ripristino dei fossi, della qualità delle loro acque, del loro deflusso minimo vitale, il ripristino delle loro sponde e la riduzione dell’impiego di agenti chimici (*chemicals*) in agricoltura, ai fini della salvaguardia e il recupero di ambienti e specie ittiche ormai estinte in diverse parti della provincia.
- 47.6 A tal fine la progettazione e realizzazione di Corridoi ecologici è di importanza vitale nel mantenimento e nel miglioramento delle condizioni per la salvaguardia e conservazione della biodiversità del territorio di Piano. In questo contesto di frammentazione ed impoverimento ambientale, solo porzioni estremamente ridotte del territorio risultano essere in grado di sostenere e conservare la biodiversità sia su scala specifica, sia ecosistemica.

DIRETTIVE

- 47.7 Le caratteristiche del territorio sono individuate e riconosciute dal P.T.C.P., dal PATI e

verranno precisate dal PAT dei singoli comuni in funzione della scala di indagine, in base a determinati parametri (indicatori). Spetta eventualmente al P.I., sulla base di analisi puntuali dei caratteri costitutivi, proporre l'adeguamento di dettaglio ai perimetri degli A.T.O. in cui il territorio comunale è suddiviso.

- 47.8 In ciascun Comune il P.I. potrà prevedere l'eventualità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale già indicate dal Rapporto ambientale del P.A.T.; il P.I. dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.
- 47.9 Con riferimento all'intero territorio di competenza, il P.I. assicura, conformandone obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio di appartenenza ed, in particolare, delle esistenti risorse:
- a) silvicole;
 - b) agricole;
 - c) degli habitat naturali;
 - d) naturalistiche.
- 47.10 In ciascun Comune il P.I. incentiva, ove necessario e possibile, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole, curando particolarmente:
- a) le specie arboree autoctone;
 - b) i boschi relitti di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o ambientale; viali; parchi pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non comportino pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a parco, ove possibile e necessario dal punto di vista naturalistico;
 - c) l'impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei terreni agricoli in conversione, ritirati in tutto od in parte dalla produzione alimentare;
 - d) l'impianto di formazioni forestali a carattere permanente, per la costruzione di fasce filtro a protezione della residenza da infrastrutture ed altre fonti di pressione.
- 47.11 Il P.I. di competenza dei Comuni attua, secondo quanto previsto dal P.A.T., i programmi di messa a dimora di alberi autoctoni ad alto fusto tendendo a dotare il territorio comunale di non meno di un albero per residente.
- 47.12 Con riferimento alla tutela del sistema faunistico stabilita dal PTCP e dal PATI, il P.I. di ciascun Comune:
- a) incentiva le recinzioni permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio comunale;
 - b) propone azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo;
 - c) verifica, sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici, lo status dell'ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle aree di idoneità faunistica come rilevate dal P.T.C.P..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 47.13 Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate entro od all'esterno degli ambiti di intervento, purché all'interno del medesimo ambito di interesse ambientale e paesaggistico, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica; esse sono ordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio, particolarmente quanto alle aree

boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione dell'agro-ecosistema.

- 47.14 Costituiscono opere di compensazione ambientale in attuazione del P.A.T.I.:
- a) gli interventi di forestazione;
 - b) il recupero delle cave come bacini idrici ovvero di ricarica;
 - c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d'acqua;
 - d) la formazione dei corridoi ecologici;
 - e) ogni altra opera che incrementi il carattere ecologico del territorio.
- 47.15 Sino a quando la Regione non disporrà norme *ad hoc* (art. 46 c. 1, lett. a), L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) i parametri di compensazione (indice di riequilibrio ecologico), per interventi di grande dimensione/consistenza, sono determinati in sede di V.I.A. coerentemente con gli obiettivi ed i valori fissati dalla VAS in accompagnamento al PAT dei singoli comuni.
- 47.16 Processi di afforestazione forestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere anche come compensazioni ambientali, sono previsti all'interno delle aree individuate dal PATI come:
- a) aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo; *stepping stone* se fasce tampone;
 - b) corridoi ecologici;
 - c) cave dismesse;
 - d) aree per l'incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi;
 - e) bordi di autostrade e di strade statali, regionali e provinciali.

TITOLO III

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.T.I.

TRASFORMABILITA'

48 Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. pertinenti al P.A.T.I. e dimensionamenti

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità Rif. elaborati tecnici: Relazione

Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i, il P.A.T.I. redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili e in particolare determina le previsioni relative ai contenuti tematici di specifica competenza, per Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) dei quali alcuni costituenti porzione reale del territorio di Piano con carattere di unitarietà spaziale.

- 1) A.T.O n. 1 – Fiume Piave;
- 2) A.T.O n. 2 - Torrente Monticano e corsi d'acqua del suo bacino;
- 3) A.T.O n. 3 - Pianura irrigua della Piavesella.

Altri A.T.O. costituiscono porzioni del territorio di Piano aventi omogeneità tematica con dislocazione spaziale discreta e sparsa:

- 4) A.T.O. n. 4 - Centri Storici e beni di interesse culturale;
- 5) A.T.O. n. 5 - Turismo;
- 6) A.T.O. n. 6 – Insediamenti produttivi.

- 48.1 In sede di pianificazione subordinata di competenza comunale ciascun P.A.T., in conformità alle previsioni, agli A.T.O. intercomunali e ai limiti esplicitati dal presente P.A.T.I., stabilisce definitivamente i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
- 48.2 Gli A.T.O. individuati dai P.A.T. per strategie di esclusiva competenza comunale, dovranno rispettare le delimitazioni di quelli sovra-ordinati stabiliti dal P.A.T.I. ed integrarsi alle pertinenti strategie sovra-ordinate senza interferenze con quelle di altri A.T.O. di rango intercomunale.
Ciascun P.A.T. - se del caso - precisa, assesta, ed eventualmente integra opportunamente sul proprio territorio comunale gli ATO del P.A.T.I., secondo comprovate esigenze locali, assicurando sempre la coerenza all'impianto complessivo della pianificazione intercomunale.
- 48.3 Ai sensi dell'ordinamento regionale vigente per A.T.O. del P.A.T.I. s'intendono le porzioni di territorio intercomunale - in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte, in termini organicamente correlati, una pluralità di questioni a scala urbana e territoriale - caratterizzate da specifici assetti insediativi, urbanistici e funzionali e suscettibili di conseguenti politiche d'intervento, oggetto delle "direttive" di cui al presente articolo e delle correlate "prescrizioni".
- 48.4 Detti Ambiti Territoriali Omogenei sono individuati per specifici contesti territoriali in coerenza con il Documento Preliminare del P.A.T.I., con le risultanze analitiche del Quadro Conoscitivo, sulla base di valutazioni di carattere tematico, geografico, storico, paesaggistico ed insediativo di carattere intercomunale, previa preliminare e verifica di sostenibilità finalizzata alla V.A.S. e alla V.Inc.A, condotte in parallelo fase per fase.
- 48.5 Il P.A.T.I. individua i propri Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) in modo tale da far

corrispondere, per quanto possibile, ad ogni ambito insediativo, paesaggistico-ambientale la totale estensione di uno o più A.T.O..

- 48.6 Il P.A.T.I., coerentemente con gli strumenti di pianificazione di livello superiore del vigente ordinamento regionale, definisce i criteri utili ad individuare le principali linee di sviluppo degli insediamenti, in considerazione delle specifiche peculiarità del territorio, degli elementi che emergono dall'analisi del patrimonio socio-economico e delle dinamiche territoriali.
- 48.7 Di conseguenza i P.A.T. di competenza dei singoli Comuni, in via generale e coerentemente con il P.A.T.I., orientano le scelte progettuali dei rispettivi P.I. e dei P.U.A. verso il recupero, il riuso, la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti, allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo.

DIRETTIVE

- 48.8 In coerenza con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio corso del Piave, con il P.A.T.I. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall'art. 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T. provvede ad incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio.
- 48.9 Per questa finalità, ai sensi del vigente ordinamento ed in applicazione del P.A.T.I., il P.R.C. di ciascun Comune nelle sue articolazioni, P.A.T. e P.I.:
- a) prevede l'eventuale utilizzo urbano ed edificatorio di parti in precedenza appartenenti al territorio rurale o naturale spontaneo, solo quando non esistano reali alternative a favore del completamento e della riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - b) riutilizza aree già urbanizzate che possono eventualmente modificare la loro destinazione d'uso in caso di comprovata necessità od opportunità urbanistica, economica e sociale e le inserisce nella strumentazione strategica ed attuativa;
 - c) riqualifica e riordina il patrimonio costruito esistente che non risulti adeguato ai livelli che gli attuali standard di vita richiedono, con particolare riguardo a residenza, lavoro, mobilità e cultura;
 - d) utilizza i terreni ineditati interclusi tra aree urbanizzate al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio, in particolare quello di frangia urbana;
 - e) costituisce - se del caso - nuclei agricoli, da realizzare eventualmente su aree produttive dismesse o da dismettere, ove ricollocare - se urbanisticamente conveniente e con precise indicazioni di localizzazione e modalità di impiego - i crediti edilizi ottenuti con la demolizione di edifici sparsi localizzati impropriamente nelle aree agricole;
 - f) fissa un limite massimo della superficie di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa procedendo al calcolo della S.A.U. e relativa verifica secondo i disposti regionali vigenti;
 - g) prevede eventuali nuove zone di espansione in aree contigue alla realtà insediativa esistente e ne assicura l'organica integrazione urbanistica a livello di infrastrutture e di tessuto edilizio;
 - h) comprende all'interno fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dal dimensionamento, anche la volumetria di previsione derivante da recupero, trasformazione e completamento del tessuto edilizio esistente;
 - i) comprende all'interno del fabbisogno complessivo di nuove superfici per aree produttive quelle risultanti dall'apposita Ricognizione costituente allegato al P.A.T. e, a fronte di valutazione dettagliata sul loro stato di consistenza, di efficienza produttiva e capacità occupazionale, conteggia opportunamente, la consistenza delle aree in essere, evidenziando le potenzialità di crescita, ovvero di recupero, per trasformazione e

completamento o conversione degli insediamenti produttivi esistenti, sia “ampliabili” che “non ampliabili” indicati dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. e di quelli ubicati in sito improprio o conseguenti a procedura di Sportello Unico;

- j) prevede la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio morfologicamente qualificato;
- k) evita la saldatura di siti e di parti urbane storicamente distinte costituenti centri storici e/o insediamenti diversi, impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto, l’ulteriore formazione di “urbanizzazione a nastro” lungo le arterie di traffico e l’interruzione dei corridoi ecologici principali e/o secondari, a tal fine il P.A.T.I. fissa, dove necessario, limiti all’edificazione aventi valenza intercomunale;
- l) prevede la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione di servizi in genere o un migliore accesso ad essi;
- m) prevede, in sede di P.I., il rimodellamento degli insediamenti civili e produttivi esistenti attraverso l’attivazione di specifici P.U.A. basati su progetti unitari a garanzia della qualità urbana ed architettonica d’insieme;
- n) riqualifica il tessuto urbano esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, urbanistica, architettonica ed infrastrutturale;
- o) incentiva il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e morfologica. In particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dismesse, valutato in base alla loro localizzazione e alle condizioni contestuali per una loro conversione fisica e funzionale;
- p) favorisce, quando la conversione si dimostri necessaria e opportuna, la trasformazione in residenza e/o servizi o attività speciali, ricettive, eno-gastronomiche, agrituristiche ecc., come quelle previste dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio Corso del Piave, dal P.A.T.I. (che recepisce nei comuni interessati anche il progetto *Drava-Piave*) o dal P.R.C., avendo cura di conferire senso compiuto all’intervento da conseguirsi attraverso una razionale progressione nel tempo, per fasi operative e/o stralci funzionali;
- q) organizza una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione, anch’ essa articolata per fasi operative e stralci funzionali.

- 48.10 Nell’ambito della riorganizzazione/riqualificazione del territorio il P.R.C. di ciascun Comune, coerentemente con la pianificazione sovraordinata ed in applicazione del P.A.T.I., fornisce indicazioni perché venga fatto - se del caso - ricorso al credito edilizio, anche incentivato, per poter liberare parti di territorio dagli edifici localizzati in zone improprie. In particolare potranno venire così eventualmente incentivate le riduzioni in pristino, gli adeguamenti e/o le demolizioni che risultassero indispensabili per qualificare o realizzare:
- a) aree di alto valore paesaggistico (coni visuali, contesti figurativi, siti di interesse storico-culturale. ecc.);
 - b) varchi per la continuità di corridoi ecologici primari e secondari o per l’integrità delle “*stepping stones*” e degli spazi ad esse complementari;
 - c) fasce di rispetto di strade, oleodotti, elettrodotti, argini, corsi d’acqua e condotte idrauliche, ecc.;
 - d) fasce autostradali e stradali soggette ad inquinamento acustico o atmosferico;
 - e) zone a rischio o di pericolosità idraulica;
 - f) zone umide e/o naturalistiche, comunque classificate.
- 48.11 Il P.A.T. di competenza di ogni singolo Comune individua gli spazi necessari per il giustificato soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che dovranno trovare applicazione operativa nel P.I.:
- a) individuazione dei principi e delle regole localizzative, strutturali e morfologiche che

- sovrintendono all'assetto dei centri storici, dei siti e degli insediamenti di pregio;
- b) individuazione delle aree urbanizzate con criticità localizzative o prive di un riconoscibile assetto qualificante del tessuto edilizio esistente;
- c) conseguente definizione dei principi per la tutela, la conservazione, il completamento o l'evoluzione migliorativa dell'assetto insediativo e morfologico di interesse ambientale e urbanistico e contestuale definizione di principi per le nuove addizioni edilizie, di completamento, di ristrutturazione urbanistico-edilizia e di ampliamento, in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi, ecc.);
- d) inserimento negli interventi di trasformazione urbana e nei nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a spazi naturali, prevedendo la continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi, i giardini e gli spazi pubblici esistenti, sia pubblici che privati;
- e) localizzazione delle aree a standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, di recupero e di conversione urbanistica, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, sia urbane che rurali e naturali ove utile e necessario;
- f) previsione dell'articolazione delle aree a standard (verde, aree sportive, scuole e parcheggi) in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili entro un ordinato disegno urbano;
- g) conferma ed eventuale integrazione delle aree individuate dal P.A.T.I., da destinare ad uso pubblico o a finalità di pubblico interesse in prossimità dei corsi d'acqua, con priorità alle zone SIC-ZPS del Piave e del Monticano: ciò dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale delle sponde fluviali, creando fasce continue di spazi naturali atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio comunale e intercomunale costituente il contesto significativo di riferimento;
- h) stabilisce quali ambiti debbano essere assoggettati a P.U.A. nell'ambito del P.I..

48.12 In relazione ai fondamentali obiettivi di sostenibilità territoriale, a supporto delle previsioni urbanistiche di natura residenziale ed occupazionale, il P.R.C. in ciascun Comune per confronto con le previsioni dell'ultimo Strumento Generale effettuerà una verifica comportante:

- a) la valutazione, con proiezione quinquennale, decennale e quindicennale, delle tendenze demografiche e migratorie della popolazione locale e delle connesse tendenze occupazionali nei settori primario, secondario e dei servizi;
- b) un censimento dell'estensione dei suoli destinati dal Piano sia alla residenza, sia alle aree produttive che risultano ammissibili secondo i criteri di elaborazione delle nuove previsioni urbanistiche sovracomunali fissate nel P.A.T.I. in recepimento della pianificazione sovra-ordinata;
- c) un bilancio del consumo di suolo agricolo e di spazi naturali di interesse ambientale e paesaggistico in esito a trasformazioni urbane ed infrastrutturali negli ultimi decenni significativamente documentabili (censimenti, cartografia, aerofoto).

48.13 Sulla base dei dati dedotti dai censimenti e delle valutazioni di cui al comma precedente 48.12, il P.R.C. di ciascun Comune nelle fasi pertinenti procede alle seguenti stime di previsione:

- a) definisce il fabbisogno locale aggiuntivo di abitazioni, a proiezione quinquennale, decennale e quindicennale, in modo da verificare in particolare se le dotazioni residenziali già esistenti, tra inutilizzate o previste dal P.R.G. ancora vigente, se coerenti e confermabili nel P.A.T., siano sufficienti a soddisfarlo;
- b) analogamente, ciascun Comune in sede di P.A.T. effettua la prescritta Ricognizione sulle Aree Produttive costituito allegato specificamente pertinente al Piano strategico stesso, con la quale aggiorna e definisce il fabbisogno locale di aree e superfici produttive a partire dall'esistente, risultante dai dati degli studi specifici (Censimenti, Studio provinciale

“QUAP,” altri qualificati studi sulle prospettive di sviluppo. ecc.), tenendo in attenta considerazione: età e stato degli insediamenti industriali regolarmente presenti, occupazione, tendenze dei settori merceologici pertinenti, andamento occupazionale, ed evidenziando eventuali opportunità di ampliamento, trasferimento o conversione;

In questa stima, nell'ambito della Ricognizione costituente Allegato al PAT vanno inserite anche tutte le attività produttive operanti in sito improprio e quelle che hanno fatto o fanno ricorso alla procedura speciale dello Sportello Unico.

- 48.14 In esito alla stima dei rispettivi fabbisogni di Aree produttive di cui al comma 48.13 precedente, qualora le destinazioni residenziali e le destinazioni produttive già esistenti, inutilizzate, previste o programmate dal vigente P.R.G. e confermabili nella nuova pianificazione comunale risultassero necessarie e/o sufficienti a soddisfare le attendibili esigenze di competitività economica e di sviluppo delle attività regolarmente insediate:
- a) il P.A.T. di ciascun Comune provvede a confermarne la presenza e la consistenza;
 - b) il primo P.I., anche in applicazione della L.R. 23.12.2010, n. 30, interviene a confermare, integrare o specificare opportunamente le modalità attuative per il loro prevedibile mantenimento, adeguamento, implementazione, ovvero conversione nei tempi e nei modi programmati e concertati.
- In sede comunale e in fase attuativa si farà ricorso ad eventuali P.U.A. inquadrati nel P.I. (P.d.L., P.I.P, P.d:R) o di altro Strumento utile dove stabilito dal P.A.T . o dove ritenuto utile e opportuno dal P.I. stesso.
- 48.15 In tema di residenza, qualora le destinazioni residenziali dell'ultimo P.R.G. risultassero in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo locale debitamente attualizzate, il P.R.C. provvede - se del caso a destinare in tutto o in parte le aree non ancora urbanizzate e idonee alla più opportuna destinazione tra quelle ammesse nel territorio agricolo. In alternativa può confermare la destinazione residenziale con la specifica previsione di possibilità di attribuzione di capacità edificatoria riservata all'utilizzo di crediti edilizi; oppure destinare le aree inerenti ad eventuali servizi in relazione a motivate esigenze di completamento o potenziamento degli stessi.
- 48.16 Nel caso in cui dette aree risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo, salvo specifiche e motivate eccezioni, il P.A.T. di ciascun Comune provvede a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale localizzate tenuto conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata e le stabilisce:
- a) in zone destinate dagli strumenti urbanistici precedenti ad attività economiche del settore secondario già dismesse o da dismettere e convertire in esito alla prescritta Ricognizione costituente Allegato al P.A.T., se tali aree risultano idonee all'uso residenziale;
 - b) in fondi interclusi compresi in abitati consolidati, se idonei all'uso residenziale e suscettibili di organica integrazione localizzativa e morfologica;
 - c) in nuclei residenziali in territorio extraurbano.
- 48.17 In merito al dimensionamento residenziale, in sede di pianificazione subordinata di competenza comunale, il P.A.T. e il primo P.I., in merito alla superficie agricola trasformabile (parametro S.A.T.) in rapporto alla S.A.U., tenuto conto delle valenze ambientali sviluppate dal presente P.A.T.I., valutano:
- a) il fabbisogno edilizio arretrato con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e malsane;
 - b) il fabbisogno edilizio insorgente con riferimento alle variazioni demografiche ed occupazionali e stimato in relazione a:
 - ruolo del Comune nell'economia territoriale, nel sistema locale del lavoro, nel distretto industriale ed artigianale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, ecc.;
 - variazione quantitativa della popolazione;

- variazione qualitativa del settore demografico (consistenza e numero dei nuclei familiari; condizione lavorativa, autosufficienza ed assistenza, ecc.);
- flussi migratori, pendolarismo;
- previsione di assetto, consistenza e persistenza degli insediamenti produttivi sia secondari sia terziari.

- 48.18 In tema di insediamenti produttivi, coerentemente con la strumentazione urbanistica sovraordinata, obiettivo generale del P.A.T.I. e dei P.R.C. di competenza comunale è quello di concorrere all'interno del quadro normativo regionale e provinciale al sostegno, alla riqualificazione organica e allo sviluppo generale in termini di competitività, di avanzamento tecnologico e di sostenibilità ambientale del sistema insediativo industriale, artigianale, speciale agro-alimentare e commerciale del territorio comunale, coordinandoli in particolare con quelli della residenza, delle reti infrastrutturali, delle reti ecologiche e del paesaggio della Sinistra Piave.
- Distretti produttivi. Un particolare riguardo si dovrà riservare alla specializzazione dei settori economici dei distretti industriali riconosciuti dalla Regione nell'ambito del territorio dell'alta pianura trevigiana ed in particolare:
- distretto del legno-arredo;
 - distretto dell'inossidabile- elettrodomestico;
 - distretto del vino DOC e dell'agroalimentare di eccellenza.
- Il PATI riconosce la necessità di una maggiore specializzazione dei distretti e con ciò un sostegno delle attività industriali d'eccellenza e la opportunità di una loro dotazione di centri di servizi all'impresa e di ricerca tecnologica, eventualmente gestiti dall'IPA.
- Eccellenze territoriali e turismo. In questa prospettiva il PATI sostiene una maggiore valorizzazione dei centri e degli insediamenti con valenza storica, paesaggistica ed architettonica ed promozione dei prodotti agricoli locali potenziando l'attrazione turistica anche con strutture di accoglienza diversificate.
- Attività di lavorazione inerti. Il PATI intende evitare l'apertura di nuove cave e si propone la sostituzione /ricomposizione e trasformazione di quelle pregresse in attività turistiche, di servizio, ovvero manifatturiere, con mantenimento dei livelli occupazionali.
- 48.19 In questo quadro, per contrastare la negativa tendenza alla delocalizzazione delle produzioni manifatturiere più qualificate e gli effetti della grave congiuntura economica in essere dal 2007, il P.A.T.I. e il P.R.C. di competenza comunale, in risposta a comprovate esigenze di tenuta della produzione manifatturiera locale, riconoscono la necessità contingente e indifferibile, di mantenere, completare, ristrutturare, riordinare a livello fondiario ed edilizio le aree più idonee e recenti attualmente in esercizio, al fine di assicurare continuità e tenuta alle attività di produzione esistenti e stabilità occupazionale. Dette continuità e tenuta, oltre alle attività in essere, includono anche prospettive di rilancio come ad esempio:
- a) l'integrazione verticale e/o orizzontale nella filiera produttiva di settore e/o di settori affini;
 - b) l'eventuale diversificazione e applicazione di nuove modalità produttive;
 - c) lo sviluppo di produzioni più avanzate;
 - d) interventi obbligatori o volontari per elevare lo standard ambientale dei luoghi di lavoro;
 - e) la possibilità di partecipare ad incubatoi aziendali e/o ad un parco tecnologico integrato;
 - f) l'avvio di forme di risparmio energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili di minimo impatto ambientale e visuale.
- 48.20 In generale il P.R.C. dei singoli Comuni, nelle sue articolazioni strumentali ha la facoltà:
- 1) in fase di P.A.T., di integrare e diversificare le aree produttive esistenti e l'obbligo di individuare e cartografare le stesse nel quadro della Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato al PAT;
 - 2) in fase di PI e/o attuativa - eventualmente attraverso lo strumento del Piano Recupero delle

Aree Produttive, se utile ed opportuno e -nel caso- stabilendo se questo debba essere unico o diversificato per aree, per settori o per fasi temporali, di orientare ed incentivare il trasferimento di attività industriali, artigianali, terziarie presenti in zona impropria, ovvero in ubicate in zona produttiva “non ampliabile” destinata a conversione, e di orientare e incentivare il loro trasferimento preferibilmente verso le aree produttive in essere, dove risultino già attrezzate e aventi capienza adeguata, nello stesso Comune oppure nei Comuni contermini aderenti al consorzio del P.A.T.I..

Nelle aree produttive industriali e nelle aziende agricole, il P.A.T., coerentemente con le previsioni del P.A.T.I., valuta la presenza di condizioni per la conferma o la realizzazione di aree produttive speciali destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di eccellenza provenienti prevalentemente dalle coltivazioni specializzate o dagli allevamenti locali.

48.21 Classificazione delle aree produttive.

1. Il P.T.C.P. individua cartograficamente e regola all'art.12 delle N.T.A. le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in:

- a) aree produttive “ampliabili”;
- b) aree produttive “non ampliabili”.

2. Le aree produttive “non ampliabili” vanno a loro volta classificate come:

- a) aree con “prevalente destinazione terziaria” da convertire completamente a destinazioni di tipo terziario;
- b-1) aree produttive “non ampliabili” superiori a 50.000 mq. da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive;
- b-2) aree produttive “non ampliabili” inferiori a 50.000 mq. da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive.

3. Il P.A.T.I. e i P.A.T. dei singoli Comuni recepiscono le summenzionate classificazioni.

48.22 1 - II. Il P.A.T.I., coerentemente con le possibilità di cui all'art. 12 del P.T.C.P., individua come “ampliabili” le seguenti aree produttive:

Comune di Santa Lucia di Piave - Area produttiva *Santa Lucia*

Comune di Santa Lucia di Piave - Area produttiva *Lovera*

Comune di Mareno di Piave - Area produttiva *Ramera*

Comune di Vazzola – Area produttiva *Vazzola*

In tali aree sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili).

2 - In tutte le restanti aree produttive presenti nel territorio e classificate come “non ampliabili”, sono transitoriamente fatte salve per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei P.U.A. vigenti, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I. e salvo che un eventuale strumento attuativo come ad es. un Piano Recupero delle Aree Produttive inquadrato nel P.I non intervenga ad assorbitarle e/o integrarle. Tenuto conto delle possibilità di cui agli artt. 13 e 24 del P.T.C.P. il P.I. di ciascun Comune, nella prospettiva di riconversione stabilita dalla pianificazione sovra-ordinata, per tutte le aree “non ampliabili” o equiparate, sprovviste di P.U.A. o il cui P.U.A. sia venuto a scadenza, il P.I. programma attuativamente – eventualmente anche tramite un apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive, gli interventi urbanistico-edilizi conformativi riguardanti gli insediamenti esistenti, eventualmente anche interessando aree agricole adiacenti.

3 – Nell'eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive, per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal P.I., saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., fatta salva la possibilità di applicare la procedura di S.U.A.P. in variante al P.A.T.I. ed alla connessa strumentazione comunale.

In tali aree sono transitoriamente fatte salve le previsioni del P.R.G. e comunque non oltre

il primo P.I. di attuazione del P.A.T.. In tal caso la progettazione dovrà verificare la presenza delle condizioni ambientali ed infrastrutturali necessarie ai sensi dell'art. 15 del P.T.C.P.

4. Dove il P.T.C.P. e il P.A.T.I. non abbiano rilevato insediamenti produttivi effettivamente presenti nel territorio, il P.R.C. di ciascun Comune provvede a individuare in sede **PAT** con la Ricognizione e a disciplinare tali insediamenti qualificandoli in base a valutazioni sulla consistenza e sulla necessità del mantenimento come:

a) aree produttive “non ampliabili” della corrispondente classe di ampiezza;

b) attività produttive in zona impropria;

c) aree o attività produttive presenti in esito a procedura di Sportello Unico.

5 - Con riferimento alla relazione del P.A.T.I. e relativi allegati, i P.R.C. dei singoli Comuni individuano anche gli insediamenti produttivi rilevati dal P.T.C.P. che però non abbiano, o abbiano perso, la destinazione produttiva nel P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., affinché a essi non si applichino le norme riservate alle aree produttive.

48.23 In questo quadro il P.A.T.I. e i P.R.C. dei singoli Comuni, per quanto di competenza, precisano, adeguano ed eventualmente integrano i confini, gli ambiti e la classificazione, come al precedente comma 48.22, delle aree produttive localizzate nel territorio pertinente, disponendo per ciascuna di esse disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I.

48.24 In sede di redazione del P.A.T.I., in esito a una analisi condotta in sede di pianificazione intercomunale, non si è fatto ricorso alla facoltà prevista dal P.T.C.P. di “trasposizione” e/o “inversione” della classificazione delle aree produttive.

Per motivate necessità, il P.A.T.I. fa comunque salva per ciascun Comune in sede di redazione del PAT la possibilità prevista dal P.T.C.P. di trasporre aree produttive “ampliabili” e “non ampliabili”, invertendone la classificazione effettuata dal Piano Provinciale.

Alle stesse condizioni di motivate necessità è inoltre consentita la riclassificazione di parti omogenee delle aree produttive “ampliabili” individuate dal P.T.C.P. in zone produttive “non ampliabili” da riconvertire per consentirne eventualmente la destinazione non produttiva qualora siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze o all’interno delle stesse”.

Il P.A.T.I. stabilisce che queste facoltà dovranno essere esercitate previo razionale e conforme riscontro nella Ricognizione delle Aree produttive costituenti Allegato al P.A.T. e sviluppate poi in sede di P.I., se del caso con Piano di Recupero delle Aree Produttive.

In questa procedura in due fasi - la prima di carattere strategico (P.A.T.) e la seconda di carattere attuativo (P.I.)- il P.R.C. dovrà garantire tutte le misure necessarie e utili a qualificare le parti in via di trasformazione, sia per gli aspetti funzionali e ambientali, sia per l’autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente.

Il PRC provvederà in questo modo anche alla concertazione del trasferimento di attività produttive radicate nel territorio presenti in zona impropria, verso idonee aree produttive “ampliabili” nel medesimo Comune, oppure nei Comuni contermini, eventualmente in regime di Accordo pubblico/privato.

48.25 Direttive per le aree produttive, industriali e artigianali “ampliabili”.

1 - Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri “ampliabile”, il P.A.T.I. conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui al successivo articolo.

2. Ferma restando come principale e prevalente la destinazione produttiva delle aree di cui al presente articolo, il P.A.T.I. stabilisce che l’area produttiva “ampliabile” accoglie - in via esemplificativa - attività industriali, artigianali e anche attività complementari non prevalenti

con esse compatibili, a servizio dell'area medesima o di quelle produttive contermini, o comprese nel Comune, nel territorio del P.A.T.I. o nei Comuni finitimi del coneglianese, come ad esempio incubatori di impresa, parchi tecnologici, logistica di alta qualificazione e già dotata di raccordi stradali, ferroviari, magazzini, depositi e simili.

All'interno di questo tipo di aree il P.R.C. potrà altresì ammettere attività per la produzione e distribuzione dell'energia con tecniche di recupero energetico di tipo innovativo con livelli di emissione e di impatto ambientale minimi ed inferiori a quelli convenzionali. Sono ammesse inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, apposite aree destinate a spaccio aziendale a servizio dell'ambito produttivo ovvero all'insediamento di attività di servizi all'impresa.

3. Il P.A.T.I. prevede prioritariamente il riassetto razionale del grande insediamento produttivo *Electrolux*, costruito a cavallo del confine tra i Comuni di S. Lucia di Piave e di Susegana, come prerequisito urbanistico e strategico per la sopravvivenza e il rilancio del settore produttivo, manifatturiero e territoriale dell'intero comprensorio su nuove basi e nuove opportunità. A questo riassetto il P.R.C. pertinente dovrà riservare opportune azioni dirette e tutte quelle complementari necessarie, eventualmente anche in regime di Accordo con i comuni contermini.

In particolare il PATI considera che, nella prospettiva di un rilancio produttivo, la società *Electrolux Italia spa.* abbia necessità, legata alle attività industriali, di adeguamenti continui degli attuali sistemi tecnico-produttivi e logistici (di stoccaggio e di movimentazione) e di modificazione degli edifici esistenti e delle infrastrutture oltre ad eventuali nuove costruzioni e/o parziali demolizioni. Vale inoltre la considerazione che nella porzione del lotto industriale in comune di Susegana prospiciente la Strada Statale n. 13 Pontebbana, non pare possibile realizzare alcun ampliamento dei fabbricati esistenti in quanto l'area risulta pressoché satura.

Il PATI intende che il PRC di competenza comunale risponda tempestivamente ed opportunamente alle reali esigenze di sviluppo aziendale e di utilizzo dell'area che riveste carattere strategico per l'intero comparto produttivo dell'Alta pianura.

48.26

Direttive per le aree produttive, industriali e artigianali "non ampliabili".

1 - Il P.A.T.I. recepisce le direttive del Piano Provinciale e il P.A.T. dei singoli Comuni, sulla base dell'accurata analisi, per Schede Area e Schede Azienda, effettuata con la Ricognizione costituente Allegato al Piano e, per quanto attiene alle aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri "ampliabile" a fini produttivi, ne programma la riconversione progressiva e concertata, verificate le seguenti condizioni:

A) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la destinazione prevalente sarà residenziale, integrata da servizi per la popolazione;

B) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione riguarderà:

b-1) servizi pubblici o di interesse generale;

b-2) attività economiche del settore terziario;

b-3) magazzini e depositi, o simili;

C) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione riguarderà:

c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano;

c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;

c.3) attività di produzione energetica a basso tenore di emissioni e di minimo impatto ambientale e visuale e di dimostrata reversibilità;

c.4) ogni altra destinazione, ordinaria o speciale, compatibile con la zona agricola e/o in filiera di lavorazione delle sue produzioni agro-alimentari più qualificate dei settori enologico, caseario, molitorio e gastronomico, salvo il rispetto dei vincoli pertinenti.

2 - Le attività insediate nelle aree produttive industriali ed artigianali "non ampliabili" resteranno entro le strutture e le aree esistenti, da confermarsi definitivamente in sede di

P.A.T. da parte di ciascun Comune in seguito alla Ricognizione, e conformarsi ai disposti attuativi stabiliti dal Piano di Recupero per le Aree Produttive inquadrato nel P.I che regola per fasi e comparti funzionali la conversione in previsione, in funzione di un'organica ricomposizione urbanistica e/o edilizia dei siti.

- 48.27 Direttive per le aree produttive esistenti a prevalente destinazione terziaria.
- 1 - Il P.A.T.I. considera “ampliabili” gli insediamenti terziari classificabili come grandi strutture di vendita ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. g) della LR 50/2012 e nel regime dell’art. 19,28 e 29 della legge medesima del Regolamento regionale 21.06 2013,n.1, ma in sede di direttiva stabilisce che il loro sviluppo debba esprimersi esclusivamente entro il perimetro degli attuali confini di area di pertinenza, nel rispetto dei vincoli di superficie di sosta in rapporto alle superfici di vendita e di accessibilità ed efficienza viabilistica stabilite dall’ordinamento, e comunque conformarsi alle disposizioni per l’urbanistica ed il commercio convergenti nel Piano degli Interventi.
- 2 - Per le aree la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri “non ampliabile”, il P.A.T.I., in recepimento delle direttive provinciali, stabilisce che ciascun Comune in sede di Ricognizione allegata al P.A.T. verifichi la possibilità e incentivi la riconversione delle stesse nelle sole destinazioni e dimensioni commerciali compatibili con gli insediamenti residenziali o misti di tipo civile
- Il P.A.T.I. stabilisce anche in questo caso che dette conversioni dovranno essere indirizzate dal P.A.T. e sviluppate - se del caso - in sede di P.I. eventualmente anche con Piano di Recupero con il quale concertare la trasformazione per fasi e per tempi programmati, eventualmente anche in regime di Accordo pubblico/privato.
- Il P.R.C. dovrà garantire, in questa procedura di carattere strategico e attuativo, tutte le misure necessarie e utili a qualificare le parti in via di trasformazione, sia per gli aspetti funzionali e ambientali, sia per l’autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente.
- Spetta infatti al P.A.T. e al P.I., anche tenendo conto delle verifiche effettuate in sede di Ricognizione, delimitare gli ambiti di riconversione, disporre i tempi, i contenuti e i modi per l’attuazione della prescritta riconversione, anche inglobando aree adiacenti. Per le aree di cui al presente articolo, il P.R.C. provvederà dunque a disporre in ogni caso l’apposita strumentazione destinata a disciplinare l’uso delle aree.
- 48.28 Direttive per l’individuazione di nuove aree produttive e adeguamento delle aree a destinazione terziaria.
- Il P.A.T.I. non prevede aree produttive nuove oltre a quelle già esistenti, ritenendo che sia urgente e indispensabile sostenere - per quanto possibile e ammesso - il tessuto produttivo esistente, dove prevalgono insediamenti e fabbricati recenti o recentissimi dotati di quasi tutti i dispositivi infrastrutturali, salvo alcune rimediabili carenze da risolvere in sede di PI, eventualmente anche nell’ambito di Piani di Recupero delle Aree Produttive.
- Sono tutte confermate dal PATI le aree produttive “ampliabili” individuate dal PTCP vigente rispetto alle quali sono specificatamente evidenziate in TAV 4- *Trasformabilità* le linee di espansione ammesse per l’ampliamento delle superfici delle aree a destinazione produttiva in continuità con gli insediamenti produttivi consolidati, esistenti o programmati
- In sede comunale, qualora in esito alla Ricognizione costituente allegato al P.A.T. per situazioni congiunturali non previste, né prevedibili in fase di redazione del presente P.A.T.I., venisse ad evidenziarsi la reale esigenza di nuove aree produttive, il Comune interessato in sede di P.A.T., potrà provvedere conseguentemente, secondo le direttive seguenti stabilite dal P.T.C.P.
- 1 - Nuove aree a destinazione prevalentemente produttiva potranno essere individuate solamente in continuità alle aree produttive esistenti e definite ampliabili dal P.T.C.P.
- 2 - Nell’individuare le linee preferenziali di espansione delle aree produttive, il P.A.T. definisce idonee procedure volte a verificare:

- a) la sufficiente dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie e accessibilità dalla rete viaria esterna principale;
- b) il positivo o equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi e ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in particolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 250 metri dai centri abitati;
- c) un'adeguata qualità dei suoli.

3 - In ogni caso il P.A.T. prevede per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario la prevalente destinazione a:

- a) trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi;
- b) adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
- c) opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonché per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie.

4 - Il Piano di Assetto del Territorio dei Comuni prevede in ogni caso indici di copertura massimi tali da consentire - in base a criteri di valutazione razionali e motivati - la futura espansione dell'attività produttiva sulla medesima area di intervento. Dovrà essere altresì verificata la possibilità di favorire, compatibilmente con le esigenze produttive e di sicurezza, l'innalzamento degli edifici, ammettendo specificatamente la realizzazione di edifici a destinazione produttiva anche multi-piano e consentendo l'edificazione di piani sotterranei.

5 - In sede di scelta discrezionale delle direttrici di espansione delle nuove aree a destinazione produttiva, le Amministrazioni Comunali dovranno individuare le aree soggette a trasformazione, tra quelle ove essa è ammissibile, valutando accuratamente la sostenibilità e la coerenza urbanistica delle scelte, dando prevalenza e preferenza a proposte progettuali che in misura maggiore assicurino e consentano:

- a) la dotazione di impianti che migliorino le condizioni di qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto (impianti di depurazione, impianti di trattamento delle emissioni, dotazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili);
- b) la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini (vasche antincendio, mense, sistemi di generazione energetica o di smaltimento dei rifiuti);
- c) la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi.

6 - Nello sviluppo delle aree produttive, lo strumento urbanistico comunale dovrà:

- a) prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
- b) prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
- c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente e il Gestore del corso.

Le direttive di cui al presente p.to 6 si applicano alle aree a destinazione terziaria esistenti ed esito di conversione.

48.29 Direttive per il coordinamento affidato ad una Società Consortile.

1 - Nell'area produttiva di Santa Lucia di Piave – Electrolux, in promiscuo con il Comune di Susegana, la gestione operativa delle rettifiche necessarie al recupero urbanistico-edilizio e della attuazione dei servizi - se utile ed opportuno - potrà avvenire attraverso la

costituzione di una Società consortile pubblica o mista pubblica-privata (c.d. Autorità Consortile) che si occupi del razionale riordino fondiario e confinario, della riconversione e adeguamento degli edifici e degli impianti esistenti compresi la diramazione e lo scalo ferroviario e le ribalte autocarrabili, degli ampliamenti, della realizzazione di impianti e costruzioni nuove, della cura generale dell'area (verde, zone di mitigazione ambientale, servizi, ecc.) e della viabilità esistente e di progetto.

La Società consortile, salvo diverse eventualità, sarà promossa dal Comune di S. Lucia di Piave e dovrà indicativamente comprendere la Provincia, i Comuni contermini interessati, con priorità a quelli del P.A.T.I., le Associazioni di categoria ed altri eventuali partecipanti pubblici e/o privati aventi competenza e capacità operativa.

2 - In questo contesto la stessa Società consortile, anziché portare alla certificazione ambientale ogni singola azienda, può farlo per l'intera area (EMAS - ISO 14000), in quanto responsabile degli aspetti ambientali complessivi.

La riorganizzazione potrà avvenire mediante la definizione di un progetto complessivo, redatto dall'Autorità Consortile, che contempli tutti gli interventi previsti nell'area produttiva e che individui anche i relativi lotti e la successione con cui realizzarli.

Il PATI intende che la formazione e l'attività della Società Consortile risponda tempestivamente ed adeguatamente alle reali esigenze di sviluppo aziendale e di utilizzo dell'area che riveste carattere strategico per il rilancio produttivo della zona.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

48.30 Prescrizioni generali per le aree produttive "ampliabili" e "non ampliabili".

1 - Nelle aree indicate ai precedenti commi è sempre ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio, purché ricondotto alla pianificazione attuativa prevista dal P.A.T. in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.

2 - Per tutte le attività regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T. e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, nell'ambito dell'eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive o di altro strumento idoneo inquadrato nel P.I. saranno ammessi all'interno di ogni fondo:

a) il completamento del progetto originariamente depositato o di sue varianti di aggiornamento e adeguamento, per le parti residue mancanti al momento di entrata in vigore del P.A.T.I.;

b) l'organica ristrutturazione, aggregazione o scorporo di fabbricati nei lotti di pertinenza o tra lotti finitimi;

c) un limitato ampliamento degli edifici in relazione alla accurata e motivata verifica in sede di pianificazione attuativa della sostenibilità dell'intervento, con riferimento all'indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

3 - Nelle aree produttive in essere che coprono parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa, ciascun Comune provvede con il Primo P.I. alla delimitazione delle aree e ad avviare con le priorità del caso le procedure per formare il Piano di Recupero o di altro strumento idoneo.

Nelle more di formazione dello strumento attuativo ampliamenti contenuti, funzionali all'adeguamento e ampliamento di attività già insediate dotate acquedotto e di autonomo impianto di depurazione, sono ammessi se opportunamente motivati in regime di Accordo stralcio convenzionato che anticipa i provvedimenti particolari del Piano di Recupero o di altro strumento idoneo.

4 - In tutte le aree produttive deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla

falda profonda sia per le aree esistenti da riqualificare che per le parti di area di ampliamento o completamento.

Il P.R.C. ed in particolare il P.I con il P.d.R. delle Aree Produttive, o altro strumento idoneo, stabiliscono se, dove e a quali condizioni siano ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi, raffreddamento), non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative, finalizzate a ridurre lo spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche di raccolta dell'acqua piovana). Gli interventi di completamento delle aree produttive in parola devono essere individuati al di fuori della rete ecologica del P.A.T.I..

Il P.R.C. ed in particolare il PI, con il Piano di Recupero delle Aree Produttive, o altro strumento idoneo, stabiliscono le modalità di smaltimento delle acque reflue e le relative condizioni di gestione delle reti separate e del depuratore. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee, garantendo un'adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito, nella pianificazione attuativa comunale deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti e assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

48.31 Prescrizioni tecniche per i P.A.T. dei singoli Comuni per le aree produttive.

Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I, ciascun P.A.T. attraverso apposita Ricognizione costituente Allegato al Piano strategico stesso, individua le aree produttive e le suddivide e disciplina come segue.

A - Zone produttive industriali ed artigianali "ampliabili". Coerentemente con le previsioni del P.T.C.P., queste zone includono aree produttive da mantenere, completare, ristrutturare, riordinare a livello fondiario e confinario, ed eventualmente riqualificare in termini di servizi accessori, destinate alla produzione esistente, all'avvio di nuove modalità produttive o di produzioni più avanzate e/o a elevare lo standard ambientale dei luoghi di lavoro. Deve essere prevista la possibilità di stabilire incubatoi aziendali e/o la formazione di un parco tecnologico integrato dotato di servizi all'impresa anche di tipo avanzato.

In queste aree, per le finalità di qualificazione produttiva o ambientale sopra citate, lo sviluppo può consistere anche in un ampliamento compatibile con le esigenze di salvaguardia del territorio agricolo. Detto ampliamento si può prevedere come segue:

a) mediante estensione della aree medesime con nuovi lotti o ampliamento degli esistenti secondo le direttrici indicate dalla cartografia del P.A.T.I. ed entro i limiti stabiliti; dove queste direttrici e questi limiti non compaiono cartograficamente in modo convenzionale, si intende che l'area produttiva "ampliabile" può svilupparsi e trasformarsi solamente entro i propri confini esistenti;

b) con organica e razionale aggregazione di lotti e/o edifici contigui giustificata da comprovate esigenze produttive;

c) con incremento della superficie utile lorda, sia produttiva che ad uffici e accessori, fermi restando la superficie fondiaria e il limite massimo di copertura fissato dal P.U.A. originario di pertinenza o dai parametri del P.R.G./P.I. intervenuti successivamente, e ciò mediante elevazione dei fabbricati esistenti oppure mediante inserimento di un adeguato piano aggiuntivo o soppalco sotto il coperto esistente;

d) considerando sempre vietati nuovi spazi o ampliamenti degli spazi produttivi sotto il piano di campagna.

Corrispondono a questa classificazione e sono considerate "ampliabili" tutte le aree produttive industriali e artigianali presenti e cartografate dal P.A.T.I. - dotate o meno di PUA - ad eccezione di quelle di cui alle seguenti lettere B) e C) e gli insediamenti produttivi in sito improprio.

B - Zone produttive consolidate "non ampliabili" di grandi dimensioni. Sono così classificate dal P.T.C.P. le aree destinate a conversione per quanto all'art. 13 delle N.T. e, come tali, recepite dal P.A.T.I. e dai P.A.T. dei singoli Comuni.

Le modalità e i tempi della conversione sono disciplinati dai P.R.C. dei singoli Comuni con eventuale apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive inserito nei rispettivi P.I., il quale stabilisce area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa e - se del caso - in regime di Accordo pubblico/privato.

Nei tempi e nei modi in cui la pianificazione attuativa conformativa lo consenta, le attività in essere o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T.I. e operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alla loro produzione e garantire la stabilità occupazionale.

La pianificazione attuativa specifica nell'eventuale Piano di Recupero delle Aree produttive

a) le parti inedificate dove potranno venire completati i progetti depositati o loro varianti di aggiornamento;

b) gli edifici esistenti ristrutturabili per una diversa articolazione per piani delle superfici utili per lavorazioni, uffici, magazzini servizi e accessori;

c) i lotti e gli edifici contigui organicamente aggregabili o disaggregabili per adeguare la consistenza delle unità produttive e degli accessori;

d) i contenuti ampliamenti eventualmente ammessi, anche con nuovi corpi o fabbricati i cui limiti massimi per l'edificazione saranno non superiori a quelli dei fabbricati esistenti nelle pertinenze e/o nelle adiacenze;

e) alle zone comprese entro aree dichiarate "esondabili" dagli elaborati del presente P.A.T.I. ancorché già previste nel P.R.G. o in un P.U.A., si applicano le disposizioni del presente comma solo quando siano risolti i problemi di esondabilità del sito, secondo le disposizioni del P.I. o del P.d.R. stesso. Nelle aree a rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino;

f) è di norma vietata la realizzazione di spazi produttivi sotto il piano di campagna.

C - Zone produttive consolidate "non ampliabili" di piccole dimensioni. Sono così classificate dal P.T.C.P. le aree destinate a conversione per quanto all'art. 13 delle N.T., ovvero aree produttive "non ampliabili" esistenti ma non evidenziate dal P.T.C.P.. Come tali esse sono recepite dal P.A.T.I. e dai P.A.T. dei singoli Comuni.

Anche in questo caso le modalità e i tempi della conversione sono regolati in sede Comunale con l'eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive, inserito nei rispettivi P.I., il quale stabilisce area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa e, - se del caso - in regime di Accordo pubblico/privato.

Nei tempi e nei modi in cui la pianificazione attuativa lo consenta, le attività in essere e/o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T.I. e operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alla loro produzione e garantire la massima stabilità occupazionale.

La pianificazione attuativa specifica nell'eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive:

a) le parti inedificate dove potranno venire completati i progetti depositati o loro varianti di aggiornamento;

b) gli edifici esistenti ristrutturabili per una diversa articolazione per piani delle superfici utili per lavorazioni, uffici, magazzini servizi e accessori;

c) i lotti e gli edifici contigui organicamente aggregabili o disaggregabili per adeguare la consistenza delle unità produttive e degli accessori;

d) i contenuti ampliamenti eventualmente ammessi, anche con nuovi corpi o fabbricati i cui limiti massimi per l'edificazione saranno non superiori a quelli dei fabbricati esistenti nelle pertinenze e/o nelle adiacenze;

- e) alle zone comprese entro aree dichiarate "esondabili" dagli elaborati del presente P.A.T.I., ancorché già previste nel P.R.G. o in un P.U.A., si applicano le disposizioni del presente comma solo quando siano risolti i problemi di esondabilità del sito secondo le disposizioni del PI e/o del PdR stesso. Nelle aree a rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino;
- f) è di norma vietata la realizzazione di spazi produttivi sotto il piano di campagna;
- g) si definiscono "insediamenti produttivi speciali" quelli dove operano aziende per la produzione vinicola, casearia, molitoria e delle attività affini per la trasformazione dei prodotti agricoli di eccellenza del territorio del P.A.T.I. e/o della Sinistra Piave, comunque qualificati. Tali insediamenti speciali possono mantenere la localizzazione e la destinazione in essere ed effettuare eventuali completamenti, ampliamenti e integrazioni funzionali, così come estendere l'operatività anche ad attività complementari come la degustazione, la vendita al pubblico dei prodotti e dei loro derivati in locali appositamente predisposti e distinti dagli spazi di produzione. In questi "insediamenti produttivi speciali" è anche consentita l'integrazione con attività accessorie di ristorazione e ricettive di tipo agriturismo o alberghiero - ove ne ricorrano le condizioni - che il Piano di Recupero provvederà a stabilire operativamente.

D - Attività produttive in sito improprio e da Sportello Unico. Esse sono individuate con la Ricognizione costituente Allegato al P.A.T. che dovrà includere tutte quelle presenti e anche quelle eventualmente non individuate dal P.T.C.P. o dal P.A.T.I.. In sede di P.I. con il Piano di Recupero delle Aree Produttive ciascun Comune, verificate le condizioni di convertibilità, stabilisce in dettaglio le misure amministrative e tecniche da adottarsi correlate al programma - spontaneo o concertato anche in regime di Accordo Pubblico privato - di trasferimento delle attività produttive in atto, oppure alla loro cessazione o conversione e ciò in base a valutazioni sulla reale consistenza, all'età delle dotazioni e dei manufatti e sulla necessità dei tempi e delle modalità di trasferimento, conversione o cessazione.

48.32 Ricognizione costituente Allegato al PAT.

1 - Coerentemente con quanto stabilito tematicamente dal presente P.A.T.I., il P.A.T. dei singoli Comuni, ciascuno per quanto di competenza e tenuto conto della L.R. 23.12.2010, n. 30, nell'ambito della Ricognizione costituente Allegato al PAT mantengono - ovvero adeguano e precisano in dettaglio - i confini e gli ambiti delle rispettive aree produttive confermate per ubicazione e destinazione d'uso produttivo nel territorio comunale in oggetto, evidenziando in particolare la disciplina attuativa a cui sono sottoposte e, qualora ne fossero sprovviste, stabilendo per ciascuna di esse la necessità di apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P. e dal presente P.A.T.I..

2 - La Ricognizione costituente Allegato al P.A.T. deve servire come documento base alla strumentazione urbanistica subordinata di competenza comunale, a stabilire definitivamente quali aree siano da considerarsi "ampliabili" e quali "non ampliabili" in relazione a quanto stabilito dal P.T.C.P. e dal PATI

3 - Il P.A.T., coerentemente con la pianificazione sovra-ordinata e in esito alla puntuale analisi conseguente alla citata Ricognizione, a proposito delle aree produttive industriali e artigianali, stabilisce in generale - e il P.I. definisce in dettaglio - eventualmente anche a mezzo del Piano di Recupero- norme e azioni per consentire:

- a) l'adeguamento impiantistico od organizzativo delle lavorazioni in atto o in programmazione inteso a migliorare il rapporto con l'ambiente con eliminazione o riduzione delle emissioni di inquinanti o riassetto del ciclo dei rifiuti e dei reflui;
- b) il riassetto produttivo finalizzato al recupero di produzione di produttività, alla diversificazione o riqualificazione delle produzioni in atto e alla loro eventuale integrazione verticale od orizzontale nelle filiera di prodotto con altre unità produttive del

sito o diversamente dislocate nel distretto coneglianese;

c) una diversa o nuova destinazione produttiva nel settore industriale e/o artigianale o destinazione produttiva speciale per la trasformazione di prodotti agricoli subordinata, ogni volta che ciò sia opportuno o riguardi il pubblico interesse, ad Accordi con il Comune per il miglioramento delle condizioni ambientali in essere e a una previsione occupazionale equivalente a quella in atto.

4 - Per basilari ragioni ambientali le aree produttive indicate dal P.A.T.I., se in esito alla Ricognizione ancora ne fossero sprovviste, dovranno essere munite di:

- a) servizio di depurazione acque reflue;
- b) fognatura bianca e fognatura nera separate;
- c) servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- d) servizi per il personale (mensa, tempo libero, asili, servizi di trasporto);
- e) possibilità di trattamento consorziato di sostanze inquinanti;
- f) adeguata infrastrutturazione;
- g) approvvigionamento idrico da acquedotto;
- h) vasche raccolta acque piovane;
- i) impianto antincendio centralizzato;
- j) servizio raccolta rifiuti speciali.

In particolare la rete delle acque nere dovrà confluire all'impianto di depurazione e la rete delle acque bianche sarà munita di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

Il P.I. e l'eventuale Piano di Recupero delle Aree produttive stabiliscono dettagliatamente tempi e modi per i sopraccitati adempimenti.

In funzione della quantità e tipologia di rifiuti e prodotti dalle aziende, nelle aree produttive e commerciali il P.I. favorisce la realizzazione di idonee attrezzature per la raccolta differenziata e il recupero, per quanto possibile, dei rifiuti prodotti

5. Particolare attenzione verrà posta all'individuazione di eventuali stabilimenti o insediamenti a rischio di incidente rilevante eventualmente già presenti nell'area comunale del P.A.T.I., essendo vietati nuovi insediamenti e trasformazioni in ampliamento di quelli esistenti. Unici adeguamenti consentiti riguardano il miglioramento della sicurezza dei lavoratori e la mitigazione dell'impatto sul contesto insediativo circostante se attuabile razionalmente.

Per gli insediamenti a rischio di incidente rilevante eventualmente presenti il P.I.:

- a) dispone l'inserimento obbligatorio nel Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro strumento idoneo di tipo conformativo ;
- b) stabilisce norme per controllare i pericoli derivanti dagli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, recependo ed eventualmente precisando gli ambiti di rischio individuati nell'allegato "L" del P.T.C.P.;
- c) valuta la possibilità di individuare nell'ambito del Piano di Recupero, intorno agli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, una fascia in cui non permettere nuove edificazioni, riconoscendo se del caso credito edilizio per la demolizione degli edifici residenziali esistenti;
- d) verifica che le aree di danno degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante non interessino le aree d'incompatibilità assoluta; diversamente prevede le modalità di adeguamento o cessazione;
- e) per le attività che il Piano di Recupero delle Aree Produttive (o altro strumento idoneo di tipo conformativo) considera che possano continuare a operare sia in maniera definitiva, sia in maniera transitoria fino a cessazione, prescrive la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio d'Incidente Rilevante" (RIR) facendo riferimento ai criteri ed alle conclusioni di cui all'allegato "L" del P.T.C.P..

48.33

Attività prevalenti e complementari ammesse nelle aree produttive.

Nel territorio del P.A.T.I. nelle aree produttive industriali, artigianali e di tipo speciale le attività prevalenti ammesse, salvo diversa specificazione particolareggiata della

pianificazione attuativa pertinente, comprendono tutti gli usi degli spazi coperti e scoperti compatibili con la produzione manifatturiera, ossia attività di trasformazione industriali e artigianali per realizzare semilavorati, prodotti finiti, logistica, magazzini, depositi e simili.

E' ammessa l'integrazione verticale e/o orizzontale delle attività nella filiera produttiva di settore e in settori affini, l'applicazione di modalità produttive innovative, lo sviluppo di produzioni tecnologicamente avanzate, gli interventi obbligatori o volontari per elevare lo standard ambientale e la sicurezza dei luoghi di lavoro, la partecipazione a incubatoi aziendali e/o a un parco tecnologico integrato.

All'interno delle aree produttive ciascun P.R.C. colloca, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione e salvo speciali limitazioni del P.I. o dell'eventuale Piano di Recupero per le Aree Produttive, gli spazi destinati all'insediamento di incubatori d'impresa, di laboratori di analisi, misurazione o certificazione e di attività di servizio complementari specificamente a servizio dell'ambito produttivo.

Tra le attività complementari alla produzione sono ammessi anche eventuali spazi espositivi e spacci comunque denominati per la vendita diretta o somministrazione al pubblico dei prodotti aziendali entro i limiti fissati dal P.I.

Andranno sempre soddisfatti i rapporti stabiliti dall'ordinamento tra superficie di vendita e parcheggi per il pubblico da conteggiarsi separatamente da quelli della parte produttiva.

- 48.34 Prescrizioni per gli ampliamenti delle aree produttive.
Come indicato nella cartografia del P.A.T.I., le aree di ampliamento o di completamento e integrazione di quelle a destinazione produttiva potranno essere individuate solamente in continuità con le aree produttive esistenti, definite "ampliabili" dal P.T.C.P. e confermate dal P.A.T.I..
- 48.35 Il P.A.T. in sede comunale definisce idonee le procedure volte a verificare tramite la citata Ricognizione:
- l'effettiva dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie e accessibilità dalla rete viaria esterna principale;
 - il positivo o equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi e ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, anche mediante opere di mitigazione e riequilibrio;
 - che vengano rispettati i limiti all'edificazione stabiliti dal P.A.T.I. e intesi a evitare saldature degli insediamenti contigui oppure che vengano a interrompersi corridoi ecologici o fasce di tutela ambientale.
- 48.36 In ogni caso il P.A.T. deve favorire per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario ovvero nel recupero di quelle sotto-utilizzate o con parti in dismissione o dismesse:
- il trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi;
 - l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
 - la presenza e l'efficienza delle opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonché per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie;
 - la realizzazione di edifici a destinazione produttiva anche multipiano, sia nuovi che da recupero urbanistico o edilizio di fabbricati esistenti, compatibilmente con le esigenze produttive, statiche e di sicurezza.
- 48.37 Prescrizioni particolari per il complesso Electrolux-Rex di S. Lucia di Piave.
1 - Le aree produttive del complesso *Electrolux-Rex* nel Comune di S. Lucia di Piave in promiscuo con il Comune di Susegana, in merito alla riorganizzazione fondiaria, urbanistica ed edilizia degli spazi produttivi e dei servizi esistenti in dismissione, dovranno

essere riprogettate in sede di Piano di Recupero o di altro Strumento attuativo idoneo, in modo che i lotti siano ricomposti e frazionati razionalmente in rapporto alla divisione dei confini comunali e possano riservare a verde alberato superfici in percentuali prestabilite dell'area utile produttiva disponibile, e indicativamente non inferiori al 30%. Va considerato anche di ridistribuire di conseguenza gli indici edificatori.

2. - Nel quadro del Piano di Recupero delle Aree Produttive, previsto dal P.A.T.I. e dal P.A.T. e inquadrato nel P.I. per le zone produttive "ampliabili", potranno eventualmente essere ricavati dalla ristrutturazione degli edifici esistenti mediamente due piani utili entro il medesimo volume, ovvero potranno essere costruiti edifici a più piani nella realizzazione dei servizi e/o di nuovi edifici produttivi e accessori, secondo le specificazioni particolareggiate dello Strumento attuativo.

Si dovrà tenere conto anche di un imprescindibile inserimento coordinato architettonico e paesaggistico, nonché di una più elevata qualità funzionale.

3. - Oltre alle infrastrutture, agli edifici e alle dotazioni tecnologiche, dovrà essere riorganizzato il sistema dei servizi alla persona a favore degli addetti.

Per questo motivo in sede di P.I. di competenza comunale deve essere **valutato** il mantenimento, il ripristino, l'adeguamento o la istituzione di:

-- servizi di trasporto alle persone e di piste ciclabili di accesso all'area dalla Stazione FS di Susegana e fermata SFMR S. Lucia e dagli insediamenti contermini;

-- punti di ristoro e/o area ricettiva con mensa, bar, disponibilità di locali e sala per riunioni di dimensione anche sovra-aziendale ed eventuale area espositiva per permettere di mostrare, all'occorrenza, le produzioni delle aziende insediate e/o locali; spazi per il relax fisico per usufruirne durante le pause di lavoro;

-- eventuale ufficio postale e/o servizio bancario;

-- eventuale punto commerciale al minuto di prodotti alimentari e/o di prima necessità.

Potranno essere realizzati impianti a servizio comune delle aziende insediate, insediabili o contermini quali:

-- impianto per la produzione autonoma di energia con tecnologie innovative di minimo impatto ambientale e visivo;

-- connessa rete di distribuzione autonoma, utilizzabile anche nei cicli produttivi;

-- eventuale metanizzazione;

-- reti tecnologiche di accesso ai beni immateriali (linea ADSL, fibre ottiche, facilità di mobilità, ecc.);

-- bacino di stoccaggio antincendio unico per l'intera area con rete di distribuzione a servizio di ogni singola azienda;

-- bacino per uso di acque industriali;

-- centro logistico consortile dotato di magazzini, stoccaggi, raccordi ferroviari e ribalte a servizio dell'insediamento.

48.38 Estensione a tutte le aree produttive industriali, artigianali e speciali del P.A.T.I.. Analoghi provvedimenti a quelli del comma precedente 48.37 possono essere previsti **dal P.I.** dei Comuni del P.A.T.I. anche in altre aree produttive; siano esse "ampliabili", non "ampliabili" o "speciali", in risposta a reali esigenze emerse dalla Ricognizione.

49 Prescrizioni e vincoli per le aree ed attività produttive commerciali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità Rif. elaborati tecnici: Relazione

49.1 Nell'ambito del territorio del P.A.T.I. la disciplina sul commercio è regolamentata dalla normativa di settore e dalla pianificazione superiore, con particolare riferimento alla LR 50/2012 e dal Regolamento regionale 21.06.2013 n.1. Sino al suddetto adeguamento sono consentite varianti per la localizzazione di nuove aree o per l'ampliamento delle aree esistenti con destinazione commerciale solo se inferiori a mq. 1500 di superficie di vendita.

Nelle more degli adempimenti di competenza comunale in materia e dei connessi adeguamenti degli Strumenti urbanistici dei Comuni, le Amministrazioni procedenti del PATI applicano transitoriamente le prescrizioni cautelative dei commi 49.2 e 49.3 che seguono.

i.

49.2

E' esclusa, la possibilità di cambio d'uso, anche senza opere, di aree ed edifici originariamente a destinazione produttiva, industriale, artigianale o agricola a favore della destinazione commerciale con elevate superfici di vendita o la loro trasformazione in centro commerciale, di rilevanza territoriale comunque denominato o connotato.

Sono altresì esclusi in tutto il territorio del P.A.T.I. nuovi insediamenti commerciali di grande o media struttura di vendita o medi centri commerciali o la loro formazione comunque sviluppata, eventualmente anche attraverso la conversione e/o concentrazione di attività esistenti, anche se differita nel tempo. Quelli esistenti devono restare localizzati esclusivamente nelle aree attualmente occupate, e sviluppano le loro potenzialità di consistenza immobiliare e di superficie di vendita all'interno dei limiti delle aree stesse in conformità con lo strumento urbanistico attuativo originario, se ancora in vigore ovvero in conformità pertinente. al P.I. comunale ed all' eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive in esso inquadrato, o altro idoneo strumento conformativo

Detta strumentazione dovrà assicurare che tali insediamenti:

a) risultino adeguatamente dotati di aree di parcheggio e connessi al sistema viario principale e in particolare ai nodi infrastrutturali, ovvero soggetti a positiva valutazione dell'impatto sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di insediamenti commerciali;

b) siano assoggettati a specifica verifica periodica con cadenza stabilita dal P.I. o dal Comune relativa all'entità del traffico sulle arterie di adduzione e alla efficacia delle eventuali misure di mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico e delle misure di compensazione in termini di viabilità, parcheggi, trasporto di persone e cose e vigilanza. Dette misure andranno attivate se rese necessarie dalla entità del traffico o dell'affollamento nei periodi critici di massimo afflusso ovvero, per converso, nei periodi in cui gli spazi pertinenti risultassero criticamente impresenziati

49.3

Quanto agli insediamenti commerciali classificati "non ampliabili", nei tempi e nei modi in cui la pianificazione attuativa lo consenta, le attività in essere e/o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T.I. e operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alle linee di prodotti in essere o nuove e garantire la massima stabilità occupazionale. Nel caso che invece dalla Ricognizione, o da iniziative delle attività in essere, emerga l'opportunità di una conversione, le superfici commerciali in essere, compatibilmente con la sostenibilità del sistema della distribuzione commerciale locale, potranno essere devolute al sistema del commercio al minuto degli "esercizi di vicinato", compatibili con gli insediamenti residenziali o misti o nei centri storici..

Con gli adempimenti di competenza comunale di cui alla LR. 50.2012 e del Regolamento regionale 21.06.2013 n.1 e dei connessi adeguamenti degli Strumenti urbanistici dei Comuni, le Amministrazioni procedenti del PATI stabiliscono le modalità e i tempi della conversione eventualmente regolati in sede Comunale con l'apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro idoneo strumento attuativo inserito nei rispettivi P.I., il quale stabilisca area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa - se del caso - in regime di Accordo pubblico/privato

50 Sistema ambientale e paesaggio

50.1

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità Rif. elaborati tecnici: Relazione Direttive per il sistema ambientale e il paesaggio.

Con riferimento al sistema ambientale, al paesaggio e alla valenza storica di siti, ville e centri storici gli obiettivi generali del P.A.T.I. sono i seguenti:

- a) tutelare e salvaguardare l'area SIC e ZPS del Piave e del Monticano e assicurare stabilmente le migliori condizioni per l'attuazione del suo Piano di gestione;
 - b) salvaguardare e tutelare nella sua integrità l'area del "megafan", costituente la parte preponderante dell'Agro Coneglianese;
 - c) salvaguardare e tutelare l'area compresa nella Fascia delle Risorgive;
 - d) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo, compatibilmente con le tutele proprie dei SIC e delle aree ZPS, le aste fluviali, le rogge e le aree a queste prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico;
 - e) conservare e valorizzare sotto il profilo delle diversità ambientali e identitarie il territorio agricolo pertinente a ciascuno di detti ambiti, oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti;
 - f) promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi e dei nodi di sviluppo turistico indicati dai livelli di pianificazione superiore e più specificamente dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio corso del Piave e dal P.A.T.I., coerentemente anche con le Linee guida della Provincia di Treviso per il Progetto Interreg IV-a Italia Austria *Drava-Piave*;
 - g) riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inserendolo entro circuiti turistici o culturali integrati, soprattutto di rango provinciale;
 - h) riconoscere, tutelare e valorizzare i centri storici e le località di interesse storico presenti nell'Agro Coneglianese rendendone leggibili la presenza, i limiti, la morfologia, la consistenza del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico, inserendoli entro circuiti turistici o culturali integrati, collegati ai centri limitrofi in modo da ricostruire le relazioni e la gerarchia degli insediamenti storici pedemontana della Sinistra Piave.
- I P.R.C. dei singoli Comuni riconoscono come propri tali obiettivi e li sviluppano nel proprio ambito.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

50.2 Il P.A.T.I. indica le strategie di tutela e salvaguardia che i P.R.C. dei singoli Comuni assumeranno come obbligo e precisa cartograficamente le aree che a queste strategie sono soggette:

- a) le aree SIC e ZPS del Piave e del Monticano da tutelare e salvaguardare cercando di assicurare stabilmente le migliori condizioni per l'attuazione dei rispettivi Piani di gestione, costituenti a loro volta Allegato al PRC comunale non appena approvati;
- b) l'area del "megafan", costituente la parte preponderante dell'Agro Coneglianese nel settore occidentale, da salvaguardare e tutelare nella sua integrità, attraverso politiche di esclusione di attività cavatoria o affine di ogni tipo di alterazione dei depositi alluvionali naturalmente stratificati, costituenti il suolo di tutto l'Agro Coneglianese, e di ogni forma di trasformazione del paesaggio agrario che ne snaturino le caratteristiche di unicità e di integrità complessiva;
- c) l'area compresa nella Fascia delle Risorgive da salvaguardare e tutelare: specialmente il ciclo delle acque, sia sotterranee che superficiali per la presenza di zone umide, di biotopi, di fasce per la biodiversità e per la particolare articolazione del mosaico delle colture;
- d) le aste fluviali, le rogge e le aree a queste prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico; da valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo, compatibilmente con le tutele proprie dei SIC e delle aree ZPS;

- e) il variegato territorio agricolo pedemontano, pertinente a ciascuno di detti ambiti, dove occorre sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti e conservare e valorizzare sotto il profilo delle diversità ambientali e identitarie;
 - f) alla conferma e implementazione di servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi e dei nodi di sviluppo turistico indicati dai livelli di pianificazione superiore e più specificamente dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio corso del Piave e dal P.A.T.I., coerentemente anche con le Linee guida della Provincia di Treviso per il Progetto Interreg IV-a Italia Austria *Drava-Piave*;
 - g) le ville venete, i parchi, i siti costituenti il patrimonio storico-culturale presente, che dovrà essere reso più visibile e iscritto entro circuiti turistici o culturali integrati, soprattutto di rango provinciale;
 - h) i centri storici e le località di interesse storico presenti nell'Agro Coneglianese in cui i limiti, la morfologia, la consistenza del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico, dovranno essere resi manifesti e valorizzati inserendoli entro circuiti turistici o culturali integrati, collegati ai centri limitrofi in modo da ricostruire le relazioni e la gerarchia degli insediamenti storici pedemontani della Sinistra Piave.
- I P.R.C. dei singoli Comuni riconoscono come valide tali prescrizioni e le applicano e sviluppano nel proprio ambito di competenza.

51 Aree di urbanizzazione consolidata e programmata

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

Nel territorio del P.A.T.I. le Aree di urbanizzazione consolidata e programmata vengono individuate e cartografate in applicazione dell'ordinamento regionale vigente e devono essere rispettate dalla pianificazione di competenza comunale in conformità ai commi che seguono.

- 51.1 Le Aree di urbanizzazione consolidata e programmata sono caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni completate o in via di realizzazione, in cui sono ancora possibili residui interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili con la diretta applicazione delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente e del Regolamento Edilizio. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione.
- 51.2 Le Aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio del P.A.T.I. interne al limite fisico della nuova edificazione dove i processi di trasformazione:
 - a) sono sostanzialmente completati;
 - b) rappresentano ambiti di P.U.A. con la relativa convenzione già stipulata;
 - c) rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. dell'ordinamento pre-vigente a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva, ancorché non sia stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente P.A.T. I. o del P.A.T..

Qualora lo stesso P.A.T. provveda a confermarli con le "linee preferenziali di sviluppo insediativo" nella Carta della Trasformabilità, le Aree a urbanizzazione consolidata recepiscono per i temi pertinenti le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore approvazione del P.A.T.I.

L'eventuale mancata approvazione delle stesse, comporterà la conseguente riduzione per l'A.T.O. di appartenenza, senza costituire variante al P.A.T..
- 51.3 Per ragioni ambientali e di risparmio di suolo gli ambiti di urbanizzazione consolidata da stabilirsi in sede comunale con il P.A.T. comprenderanno eventualmente anche aree esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G., classificate come Z.T.O."E" ma che risultino provatamente aver perso ogni significativo carattere di zona agricola.

- 51.4 Sono da considerare nei P.A.T. come pertinenti all'urbanizzazione consolidata, ancorché inedificate o inedificabili anche le parti dello spazio extraurbano, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, destinate alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali.
- 51.5 In sede di P.A.T. saranno altresì compresi tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata le zone edificate di dimensioni più o meno grandi che presentano al loro interno aree inedificate, non urbanizzate o agricole, ma intercluse nell'ambiente contermini ormai divenuto urbano (frange urbane) che per la loro localizzazione presentino vari ordini di problemi:
- a) dal punto di vista agricolo non risultano utilizzabili per le produzioni agricole tipiche in quanto determinano problemi ambientali alle abitazioni poste in prossimità;
 - b) dal punto di vista urbanistico queste realtà territoriali costituiscono un paesaggio non definito che necessita di processi di riqualificazione.
- 51.6 Con riferimento alla zona agricola individuata dal P.R.G. previgente e caratterizzate dalla alta densificazione di abitazioni prevalentemente civili o attività artigianali/industriali, il P.A.T. di ciascun Comune - se del caso - prevede, in tutto o in parte, la trasformazione in borghi abitativi attrezzati, definiti nuclei residenziali in territorio extraurbano.
- 51.7 In tali nuclei residenziali il P.A.T. di ciascun Comune, in attuazione degli indirizzi strategici del P.A.T.I., in particolare favorisce anche l'insediamento di attività agrituristiche o di servizio connesse con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo circostante (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e simili).
- 51.8 Il P.R.C. di ciascun Comune - se del caso - prevede l'attribuzione di capacità edificatoria, determinata dal P.I., riservata all'utilizzo entro l'ambito dei nuclei residenziali in territorio extraurbano di crediti edilizi derivanti da demolizioni di edifici impropri o dismessi disseminati in territorio agricolo, secondo modalità unitarie da precisarsi in sede di P.I..

DIRETTIVE

- 51.9 Dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
In ciascun Comune nell'ambito delle Aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I. - come confermate e precisate dal P.A.T. - il P.I. individua le aree in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A. (Art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), a comparto urbanistico (Art. 21 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) o a titolo abilitativo convenzionato (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), che preveda la realizzazione.
A questo proposito va richiamato per i P.R.C. dei singoli Comuni l'obbligo della Ricognizione costituente Allegato al Piano per quanto riguarda le Aree Produttive e la prescrizione di regolare e conformare le trasformazioni e le conversioni previste dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. attraverso lo strumento organico del Piano di Recupero delle Aree Produttive, attuativamente inquadrato nel P.I.
- 51.10 In ciascun Comune il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, adeguare la perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T., fino ad un massimo del 10% della superficie dell'A.T.O. stesso, fermo restando il riferimento al valore originale del P.A.T.

In merito alle aree del territorio extraurbano di cui al precedente comma 51.9, il P.I. interviene su queste aree prevedendo le modalità di acquisizione o di messa a disposizione per motivi di pubblico interesse e, se del caso, gli interventi necessari, inserendoli in un progetto complessivo suddiviso per fasi e tenuto conto degli istituti della perequazione e della compensazione prevista dall'ordinamento regionale.

- 51.11 Le aree per le quali il P.I. avrà individuato di intervenire in tempi differiti per il periodo di *interim* potranno essere:
- a) utilizzate per usi agricoli reversibili e di minimo impatto ambientale;
 - b) destinate, a cura e spese del proprietario e di concerto con il Comune, per spontanei sviluppi della natura compatibili con il contesto in previsione e con i programmi e contributi euro-comunitari a favore dell'ambiente naturale.
- 51.12 Ai fini di cui al precedente comma 51.11, il P.I. prevede in quale misura e con quali criteri ogni demolizione e ogni de-localizzazione con demolizione di edifici impropri disseminati nel territorio a carattere agricolo o naturale da riqualificare, può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio o a una compensazione, modulando il carattere premiale del credito in relazione al pregio o all'integrità delle aree da riqualificare.
- 51.13 Il P.I. in ciascun Comune garantisce per i nuclei residenziali in territorio extraurbano un'adeguata compensazione e mitigazione ambientale, prevedendo intorno a ogni nucleo di misure di inserimento paesaggistico basate su un organico riassetto dei margini a contatto con il territorio agricolo e sulla formazione di fasce arboree e arbustive di specie autoctone o acclimatate.
- 51.14 Nell'ambito amministrativo di ciascun Comune, il P.I. potrà correggere i refusi grafici e gli errori evidenti nelle planimetrie del P.A.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 51.15 Nelle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal presente P.A.T.I., come confermate e precisate dai P.A.T. dei singoli Comuni, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto delle norme. pertinenti della pianificazione di competenza comunale

52 Ambiti di edificazione diffusa

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 52.1 Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I., in gran parte già previsti dai P.R.G. vigenti in ciascun Comune, e in parte aggiornati in via ricognitiva dal presente strumento sovra-comunale, sono parti del territorio che ciascun P.A.T. deve verificare ed eventualmente aggiornare e ciascun P.I. deve dettagliare. Alle dette parti non sarà applicata direttamente la disciplina per l'edificabilità in zona agricola (art. 44 L.R. n. 11/2004). Esse sono infatti sostanzialmente caratterizzate dalla frammentazione fondiaria e da destinazioni prevalenti non agricole e sono costituite da:
- a) aree edificate insediate lungo il reticolo stradale;
 - b) aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali o misti.
- Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun Comune promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di edificazione diffusa.
- 52.2 Coerentemente con le previsioni della pianificazione sovra-ordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, c. 1, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ciascun Comune, con il proprio P.A.T. stabilisce i limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole, con

riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio e fissa:

a) i vincoli, le tutele e le invariati previste dai Piani sovra-ordinati;

b) il perimetro fisico degli ambiti di edificazione diffusa.

In sede di pianificazione di competenza dei Comuni, nel territorio agricolo possono essere autorizzati interventi di nuova edificazione con destinazione diversa da quella specificamente rurale, esclusivamente all'interno degli ambiti di edificazione diffusa come sopra stabiliti. Analogamente le aree produttive speciali operanti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e l'esercizio di attività complementari si considerano esterne al territorio agricolo vero e proprio.

52.3 Coerentemente con le strategie e i temi del P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun Comune disincentiva nelle zone agricole la costruzione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati, non consentendo questo tipo di interventi negli ambiti di particolare pregio per le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria o comunque identificati come aree agricole integre o di pregio. Spetta ai Comuni in sede di P.I. stabilire eventuali interventi ammessi per ristrutturazione materiale e/o funzionale ed eventuale ampliamento degli edifici esistenti in zona agricola, in relazione alle caratteristiche del fondo rustico di pertinenza, ovvero al contesto ambientale e paesaggistico circostante.

52.4 Nella zona agricola, a fondamentale tutela dell'integrità dell'ambiente rurale, la costruzione di nuove abitazioni o nuovi insediamenti produttivi è consentita esclusivamente in attuazione di Piano aziendale approvato e favorendo - se del caso - l'utilizzo di crediti edilizi o compensazioni, dando motivato atto della sussistenza di tutte le seguenti produzioni specializzate o di grande estensione.

Salvo specifiche limitazioni o divieti, l'edificazione di nuove costruzioni abitative e annessi rustici è soggetta alle seguenti condizioni:

a) conferma e recupero delle edificazioni storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;

b) aggregazione a preesistenze edilizie salvo motivata impossibilità di aggregarsi a fabbricati esistenti

c) il corretto inserimento nell'intorno insediativo e ambientale;

d) la tutela delle componenti della rete ecologica;

e) il contenimento della contrazione dello spazio rurale utilizzabile;

f) il contenimento dell'abbandono dei boschi privati;

g) la tutela delle risorse irrigue e delle risorgive;

h) lo sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati.

DIRETTIVE

52.5 Negli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. e/o confermati/aggiornati dal P.A.T., il P.I. di ogni singolo Comune:

-- specifica il perimetro, senza modificare il limite massimo quantitativo della S.A.U.;

-- individua le aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova edificazione e, per gli edifici esistenti, gli interventi di ampliamento e cambio di destinazione d'uso, attuabili nel rispetto delle presenti norme, in attuazione della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

-- individua le aree da consolidare con interventi di nuova costruzione, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici esistenti, con modificazione di destinazioni d'uso, che debbono essere subordinati ad una progettazione unitaria attraverso P.U.A..

Il Piano degli Interventi può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T. fino ad un massimo del 10% in più - o in meno - della

superficie interessata, fermo restando il riferimento al valore originale stabilito dal P.A.T..
Il P.I. di ogni singolo Comune potrà motivatamente correggere i refusi grafici e gli errori riscontrati nelle planimetrie del P.A.T..

- 52.6 Il P.I. di ogni singolo Comune integra l'individuazione operata dal P.A.T. delle opere incongrue, elementi di degrado, all'interno degli ambiti ad urbanizzazione diffusa, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 52.7 Il P.I. di ogni singolo Comune determina, per gli ambiti di edificazione diffusa, prescrizioni volte a:
- a) mantenere una bassa densità edilizia;
 - b) conservare e valorizzare le identità locali;
 - c) migliorare l'accessibilità;
 - d) valorizzare i caratteri formali intesi a dare ordine architettonico e coerenza costruttiva agli edifici sparsi e diffusi;
 - e) completare la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 52.8 La riorganizzazione di tali ambiti non potrà dare seguito a nuove forme di sviluppo insediativo esterne all'ambito perimetrato nella Carta della Trasformabilità dei P.A.T., ad eccezione di quanto previsto al comma 52.3 del presente articolo.

53

Limiti fisici della nuova edificazione

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 53.1 Il P.A.T.I. individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento:
- a) alla strategia tematica stabilita nel Documento Preliminare intesa a evitare la saldatura di centri contigui e a mantenerne riconoscibile l'identità;
 - b) agli indirizzi insediativi definiti dalla Pianificazione sovra-ordinata;
 - c) alle caratteristiche paesaggistico - ambientali;
 - d) agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio dell'Agro Coneglianese. Altri limiti fisici all'edificazione, aventi interesse locale, possono essere stabiliti in aggiunta o a integrazione di quelli del P.A.T.I., dai P.A.T. dei singoli Comuni e precisati in sede di P.I..

DIRETTIVE

- 53.2 Il P.I. di ciascun Comune può prevedere parziali variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione di maggior dettaglio rispetto al P.A.T.I. e al P.A.T., senza che queste costituiscano Variante a detti strumenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 53.3 All'esterno del Limite fisico alla nuova edificazione, come definito dal P.A.T.I., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dalle norme per le Zone agricole e per gli ambiti a Edificazione diffusa.
Sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o

approvate secondo le procedure di legge in Variante ai predetti Strumenti.

- 53.4 In attesa dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T.I. e al P.A.T. nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente in zona agricola o in zone ad essa assimilabili per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.
- 53.5 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e comprese nel P.R.G. vigente in zona agricola o in zone ad essa assimilabili, per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett.) a, b, c e d), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

54 Previsioni del P.A.T.I. tematico – linee preferenziali di sviluppo

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 54.1 Le previsioni del P.A.T.I. fanno riferimento alle linee tematiche di sviluppo territoriale individuate nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità”, e indicano cartograficamente le parti del territorio, dove una volta recepite dai P.A.T. dei singoli Comuni, è previsto di attuare le varie politiche di governo del territorio stabilite, e attuarle concretamente, definendone con i P.I. le modalità di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi.
- 54.2 Coerentemente con la pianificazione sovra-ordinata e in particolare con il P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun Comune stabilisce, di conseguenza, gli indirizzi per l'eventuale espansione insediativa potenziale da esprimersi in contiguità con gli insediamenti esistenti distinguendo tra sistema insediativo-residenziale e non residenziale, con particolare attenzione agli insediamenti produttivi.
- 54.3 Nel determinare le linee preferenziali di sviluppo urbanistico il P.A.T.I. e il P.A.T. di ciascun Comune applicano strategie di eliminazione o di contenimento dell'impatto da inquinamento elettromagnetico incentivando l'allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di nuove consistenze edilizie.

DIRETTIVE

- 54.4 L'individuazione del perimetro delle aree urbane di previsione, da effettuarsi in ciascun Comune con il P.I., è ordinata dalle seguenti regole:
- a) la nuova espansione non può superare i “limiti fisici della nuova edificazione”, così come individuati al precedente articolo, fatte salve variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche e deve essere funzionalmente coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigua, nei limiti stabiliti dal P.A.T.;
 - b) l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti;
 - c) l'eventuale nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente con le “linee preferenziali di sviluppo insediativo”, sulla scorta dei criteri e delle modalità applicative della perequazione urbanistica;
 - d) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere assoggettate a P.U.A..

54.5 In attuazione del PAT, ciascun Comune con il P.I. privilegia la trasformazione

urbanistica, il recupero degli insediamenti esistenti; la localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà seguire, nell'ordine, i seguenti criteri prioritari:

a) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate - o facilmente dotabili - di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità e le dotazioni previsti dal P.A.T. e dal P.I.;

b) aree trasformabili significative poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T.;

c) altre aree trasformabili non interessate da vincoli, ambiti di tutela, invariati, fragilità (aree di trasformazione meno significative e interventi di completamento di dimensione limitata).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

54.6 Le indicazioni strategiche del presente P.A.T.I. tematico non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e saranno recepite nei P.A.T. e definite dal P.I da parte dei singoli Comuni.

Tali disposizioni non possono, pertanto, rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere legittimamente considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

55 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

55.1 I servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza, costituiscono tema specifico del P.A.T.I. e riguardano aree e/o complessi di servizi e attrezzature di interesse generale di particolare significato sociale e rilevante interesse pubblico, anche a scala sovra-comunale, esistenti e di nuova collocazione.

55.2 I Comuni, singolarmente o in regime di Accordo o riuniti in Consorzio, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., possono concludere Accordi con soggetti privati, per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico per le finalità di cui al presente articolo, così come regolamentati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

55.3 Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento che abbiano per oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico, compresi i servizi e le attrezzature di cui al presente articolo, che richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, della Provincia e della Regione, nonché Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come regolamentati dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

55.4 Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre Amministrazioni pubbliche anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'Art. 32 della L.R. n. 35/2001, può promuovere la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'Accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei

rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso; esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali; esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

DIRETTIVE

- 55.5 In ciascun Comune in attuazione del P.A.T.I. e/o del P.A.T. il P.I. provvede a disciplinare i nuovi ambiti per attuare le strategie tematiche di previsione in materia di servizi di interesse comune e/o degli Accordi procedurali/di programma, nonché le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti in funzione delle specifiche tipologie di servizi. Il P.A.T.I. e, in via subordinata, il P.A.T. e il P.I. del Comune interessato, recepiscono come parte integrante del P.T.C.P., gli interventi già approvati dalla Provincia relativamente agli ex istituti scolastici di Vazzola.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 55.6 L'attuazione delle previsioni in tema di servizi e attrezzature previsti da P.A.T.I. e/o P.A.T. potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio che verranno disciplinati dal P.I..
- 55.7 Per le finalità di cui al presente articolo, gli accordi con i soggetti privati costituiscono parte integrante della Pianificazione di competenza dei Comuni e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Essi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione pertinente - P.A.T. o P.I. - e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel corrispettivo Piano approvato.

56 Infrastrutture di maggior rilevanza

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 56.1 Relativamente al sistema della viabilità e alle infrastrutture per la mobilità, il P.A.T.I. si raccorda con il P.T.C.P. che ha operato, sulla base del traffico presente sulle varie strade provinciali, la classificazione delle stesse (o di vari tratti) secondo quanto previsto dal Codice della Strada e rispetto alla quale sono definite le strade di maggior importanza. Conseguentemente sono state determinate le ampiezze delle fasce di non edificabilità a bordo strada.
- 56.2 Un particolare coordinamento viene fatto dal P.A.T.I. con la Provincia di Treviso per la progettazione specifica relativa al Casello autostradale della A27 a S. Lucia di Piave e alla viabilità complementare di previsione, in parte già compresa negli Strumenti Urbanistici comunali avente finalità di alleggerimento del traffico nei centri urbani o di razionalizzazione gerarchica e funzionale della rete viaria principale.
- 56.3 Coerentemente con le finalità del P.T.C.P., il P.A.T.I. assume l'obiettivo di completare la dotazione infrastrutturale autostradale e stradale e contemporaneamente riordinare l'accessibilità alle diverse aree del territorio dell'Agro Coneglianese. La classificazione funzionale delle strade esistenti e di previsione operata dal P.A.T.I. consente di rinnovare la gerarchia della rete e una conseguente programmazione degli interventi infrastrutturali e gestionali.

A questo proposito il P.A.T.I. prevede una rete viaria costituita da differenti livelli funzionali che possono essere sintetizzati in un sistema di questo tipo:

a - infrastruttura autostradale di primo livello: Autostrada A27- infrastruttura di grande comunicazione in grado di garantire connessioni di livello nazionale e internazionale anche grazie alla connessione con la A4, la A57 e la A28; e la Pedemontana Veneta

b - rete viaria di secondo livello: maglia periferica di arroccamento attorno all'Agro Coneglianese basata su strade statali e regionali (S.S. 13 Pontebbana a ovest) e provinciali (Cadore-Mare a nord, Circonvallazione di Oderzo e S.P. Postumia a est e nuova S.P. 93) a servizio del nuovo casello di S. Lucia di Piave a sud per connessioni di tipo interprovinciale e locale e costituente itinerario destinato al traffico pesante fino a raggiungere gli insediamenti produttivi senza attraversamento dei centri urbani;

c - rete viaria di terzo livello: rete interna di distribuzione al territorio del P.A.T.I. costituita da strade provinciali e comunali prevalentemente dedicate alle connessioni locali con traffico leggero e al trasporto pubblico;

d - rete ciclabile e pedonale e delle ippovie: ai fini della classificazione dell'allegato FF del P.T.C.P., le infrastrutture pertinenti si considerano di interesse sovra-provinciale quando sono pertinenti al progetto *Drava-Piave* o al Piano di Area del Medio Corso del Piave; diversamente sono di interesse intercomunale.

- 56.4 Il P.A.T.I., in coerenza con il P.T.C.P. e con il Piano di Area del Medio Corso del Piave, sostiene la diversificazione della mobilità e prevede che i Comuni consorziati d'intesa con la Provincia e con la Regione nel potenziare i collegamenti interprovinciali e extraprovinciali conseguano, grazie alle dotazioni esistenti nelle immediate adiacenze al territorio del Piano, anche:
- a) l'interscambio ferro-gomma in modo da rafforzare il ruolo della ferrovia S.F.M.R. nella stazione di Susegana e nella prevista fermata di S.Lucia di Piave ;
 - b) l'incentivo dello sviluppo di forme della mobilità delle persone alternative all'auto;
 - c) il miglioramento della sicurezza stradale;
 - d) la tutela dei Centri Storici e dei centri abitati;
 - e) L'incentivo per la realizzazione di piste ciclabili locali interconnesse tra loro e anche con percorsi sovra-comunali previsti dal P.T.C.P., questi a loro volta collegati agli itinerari previsti dal Piano Territoriale Turistico e/o con alcune *green ways* introdotte dal Piano provinciale medesimo, dal Piano di Area del Medio corso del Piave ed eventualmente anche dal progetto *Drava-Piave*.
- 56.5 Il PTCP provinciale con i propri elaborati, che il P.A.T.I. recepisce, individua le strade di interesse provinciale alle quali - esternamente ai centri abitati - sono assegnate, fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale, le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
- Il P.A.T. di ciascun Comune verifica la congruità della classificazione operata dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. e quindi applica definitivamente le distanze di rispetto previste dal Codice della Strada. Per la viabilità di progetto - sia nuova che per la ristrutturazione e l'adeguamento di quella esistente - le caratteristiche di tracciato, di sezione e ogni altra caratteristica delle sedi viarie, devono conformarsi alle Norme Tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla legislazione statale e regionale, alle eventuali direttive date in proposito dall'ANAS, da *Veneto Strade* o dall'Amministrazione provinciale o comunale, in particolare per quanto concerne l'innesto a vie private nella viabilità principale, al fine di ridurre i punti di conflitto e rallentamento.
- Identicamente si opererà in sede di P.R.C. per la razionalizzazione e l'adeguamento delle fermate di trasporto pubblico e per l'interscambio modale.
- 56.6 Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie, ai sensi del vigente ordinamento, è vietata qualsiasi costruzione ma è consentito, salvo che non ostino ragioni di tutela monumentale,

paesaggistica o ambientale, l'impianto di:

- a) piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizzare a cura dell'Amministrazione proprietaria della sede viaria, parcheggi a raso e aree di sosta;
- b) distributori di carburanti, compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali dell'ambito;
- c) fasce di protezione fonoassorbenti e/o arborate.

Il P.A.T. e il P.I. dei singoli Comuni prevedono la eliminazione di tutte le attrezzature non necessarie e degli ostacoli, anche soltanto visivi, esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari o in corrispondenza degli incroci mediante l'attribuzione di un credito edilizio

- 56.7 Il P.A.T. di ciascun Comune per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio, in prossimità delle fermate delle autocorriere collegate al sistema S.F.M.R., valuta la destinazione d'uso delle aree localizzate nel raggio di circa m. 300.
- 56.8 Il P.A.T. di ciascun Comune definisce in maniera dettagliata i percorsi turistici individuati dal P.T.T. (Piano Territoriale Turistico), come riportati nel P.T.C.P. dal piano di Area del medio corso del Piave e dal P.A.T.I., garantendo la loro tutela e valorizzazione.
- 56.9 Il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese prevede ed incentiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi delle risorse territoriali conformemente ai seguenti criteri:
- a) estensione della fruizione turistica agli ambiti paesistici esterni e agli ambiti urbani maggiori;
 - b) formazione di una rete territoriale di percorsi tematici extraurbani interconnessi;
 - a) formazione di un sistema di siti turistici extraurbani disposti lungo i percorsi;
 - b) estensione dei percorsi ai centri abitati tradizionali della campagna e del territorio limitrofo della Sinistra Piave con riferimento anche a quelli della pianificazione sovra - ordinata;
 - c) caratterizzazione dei percorsi per continuità e varietà tematica e/o naturalistica;
 - d) destinazione dei siti di cui sopra a usi, funzioni e attività per l'assistenza, la sosta, l'ospitalità, il tempo libero, l'osservazione naturalistica, l'informazione e ogni altra consona;
 - e) riferimento dei percorsi turistici alle reti ecologiche, al paesaggio storicamente qualificato, a preesistenze edilizie o insediative da recuperare o recuperate;
 - f) pedonalizzazione o limitazione al traffico dei soli frontisti di percorsi rurali, arginali o urbani interni a località paesaggisticamente qualificate a partire da poli di attestamento d'accesso veicolare;
 - g) specifica tutela faunistica e floristica lungo i percorsi;
 - h) valorizzazione turistica della risorsa acqua, da monitorare e mantenere.

DIRETTIVE

- 56.10 Il P.I. dei singoli Comuni deve assicurare la conservazione o la formazione di fasce vegetali di adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantagione entro l'area di rispetto determinata di elementi vegetali autoctoni idonei e ben selezionati, con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture.
- 56.11 Lo Strumento attuativo comunale verifica e, se necessario, assesta e ottimizza allo stato dei luoghi le previsioni concernenti i tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle condizioni di accessibilità, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.
- 56.12 Di concerto con la Provincia, Ente proprietario delle strade ordinarie di interesse sovracomunale, il P.I. dei singoli Comuni detta le norme per gli insediamenti in fregio alla

viabilità di progetto e agli allargamenti di viabilità esistenti, sia ai fini delle norme di sicurezza, sia ai fini della tutela dall'inquinamento acustico e atmosferico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 56.13 La viabilità appartenente al primo livello funzionale dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzionale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), con la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare ad aree agricole, creazione di zone da destinare alla ricomposizione paesaggistico ambientale, alla forestazione e a connesse attività ricreative e per un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e degli altri effetti del traffico, secondo quanto disposto dal P.I. dei singoli Comuni.
- 56.14 Per il rilascio o l'assenso di titoli abilitanti a costruire, il P.R.C. comunale stabilisce, ai livelli pertinenti, le seguenti prescrizioni anche qualora in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti:
- a) non sono ammessi interventi ricadenti all'interno dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, definiti almeno a livello di progettazione preliminare;
 - b) si intende per "tracciato viario" il sedime delle opere a cielo aperto e accessorie, unitamente alle fasce di rispetto previste per ogni singola tipologia stradale dall'art. 26 e segg. del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e maggiorate secondo quanto previsto dai piani provinciali di settore e urbanistici;
 - c) nel caso di interventi di trasformazione del territorio ricadenti all'interno dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, così come definiti al punto b), il cui stadio di progettazione dell'infrastruttura sia inferiore al livello preliminare e/o risultante da accordi o intese formalmente stipulati tra l'Ente competente alla realizzazione della strada e gli Enti locali coinvolti, il Comune dovrà chiedere il nulla-osta vincolante alla Provincia e all'Ente proprietario della strada;
 - d) in caso di modificazioni del tracciato viario, in relazione a fasi successive di progettazione, approvate dall'Ente competente, o risultanti da Accordi o intese tra l'Ente competente e gli Enti locali coinvolti, il divieto di interventi di cui ai punti precedenti si applica alle aree interessate dalla sola nuova ipotesi progettuale e costituisce Variante agli strumenti urbanistici.
- 56.15 In osservanza del P.T.C.P. e del P.A.T.I. ciascun Comune valuta la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto. L'entità del traffico di previsione deve essere calcolata in base alla capacità insediativa prevista e all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.
- 56.16 Le verifiche di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi che l'ordinamento vigente assoggetta a Valutazione di Impatto Ambientale oppure già disciplinate da specifica normativa.
- 56.17 Il recupero delle pertinenze stradali potrà avvenire privilegiando l'impianto di alberature e mantellate arbustive lungo le strade e procedendo alla ricostituzione del tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista idraulico e ambientale. Nelle pertinenze stradali e nelle aree di rispetto è sempre consentita la realizzazione di dotazioni accessorie della strada, come ad esempio marciapiedi, piste ciclabili, fermate del pubblico trasporto.
- 56.18 I tracciati pedonali e ciclabili dovranno essere realizzati o adeguati secondo i criteri tecnici e le normative emanati dalla Regione Veneto, privilegiando le infrastrutture riservate e protette e il recupero della viabilità minore e rurale o arginale e anche interpodereale.

- 56.19 La rinaturazione dei fossi e dei corsi d'acqua è favorita dal P.A.T.I. e ripresa dai P.A.T. e dai P.I. dei Comuni, con contestuale accordo con Genio Civile, Consorzio di Bonifica e frontisti per quanto di competenza.
- 56.20 In sede di P.I. la pianificazione comunale verifica e, se necessario, assesta le previsioni del P.A.T. in coerenza con il P.T.C.P. e il P.A.T.I., concernenti i tracciati viari in programmazione tenendo conto, non soltanto delle condizioni di accessibilità al territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.
- 56.21 Il PATI recepisce la progettazione del casello dell'autostrada A27 di Santa Lucia di Piave, come approvato nelle sedi competenti sovraordinate e, con esso, la connessa viabilità accessoria costituita dalla S.P. 93 in variante al P.T.C.P., parallelamente all'arginatura del fiume Piave. Su questa base viene anche effettuata dal P.A.T.I. la verifica ambientale strategica (V.A.S.) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi del vigente ordinamento.
- 56.22 Il P.A.T.I. recepisce e adegua opportunamente la viabilità di interesse provinciale, inerente i Comuni del Consorzio dell'Agro Coneglianese, inclusa nel sistema della "circonvallazione di Conegliano". Sul tracciato riportato definitivamente nella cartografia del P.A.T.I. viene effettuata la verifica ambientale strategica (V.A.S.) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi del vigente ordinamento. Nel caso che venga costituita la società consortile di cui all'art. 48.29, essa dovrà essere obbligatoriamente invitata a partecipare alla definizione attuativa di queste opere viabilistiche.

57 Ambiti territoriali di interesse culturale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 57.1 Il P.T.C.P. considera il territorio come depositario del patrimonio storico e identitario della Provincia di Treviso e identicamente il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese fa della qualità ambientale e culturale del territorio di pertinenza oggetto tematico della propria azione pianificatoria, senza pregiudiziali esclusioni o limitazioni dipendenti dallo stato di ogni sito e/o risorsa.
- 57.2 Coerentemente con il P.T.C.P. il P.A.T.I. stabilisce condizioni per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e identitarie dell'Agro Coneglianese e per la qualificazione ambientale e culturale di tutti gli interventi di trasformazione territoriale che esso considera ammissibili.
 Il rispetto di queste condizioni, stabilite dalla pianificazione sovra-ordinata costituisce in sede di Pianificazione di competenza dei singoli Comuni, presupposto per l'ammissibilità delle trasformazioni nell'interesse generale e, al tempo stesso, garanzia della loro sostenibilità.
 Ne consegue che l'azione di tutela non si riduce alla conservazione/recupero delle risorse valutate di qualità culturale significativa in sé, ma si estende alla trasformazione /recupero anche delle risorse qualificanti in relazione al contesto locale.
 Coerentemente con il Piano provinciale e con i temi che lo caratterizzano, il P.A.T.I. tematico considera risorse culturali:
 a) i centri storici individuati dall'Atlante Regionale ex L.R. 40/80;
 b) le Ville Venete;
 c) i complessi e gli edifici di pregio architettonico;
 d) i siti archeologici;
 e) gli insediamenti aggregati esistenti e in previsione;

- f) i siti ed i manufatti di significato antropologico/storico;
 - g) le pertinenze ed i contesti figurativi;
 - h) il paesaggio rurale;
 - i) i paesaggi fluviali del Piave e del Monticano e le aree di importanza naturalistica;
 - j) i coni visuali, le quinte ed i panorami e gli scenari di sfondo, collinari prealpini e montani percepibili caratteristicamente nell'ambito del P.A.T.I.
- Gli interventi di conservazione, ripristino, riordino, e -se ammessi- di ristrutturazione o di trasformazione di questi beni dovranno essere particolarmente curati e nelle norme della pianificazione attuativa dei singoli Comuni saranno confermate e precisate le necessarie tutele che dovranno essere attuate.

- 57.3 La tutela dei beni culturali del territorio provinciale costituisce tema normativo prioritario del P.A.T. di ciascun Comune, nel senso che nessuna azione di conservazione, ripristino, riordino ed eventuale ristrutturazione o trasformazione del territorio e dei suoi beni culturali può essere consentita se, durante e al termine degli interventi, non conserva senza menomazioni o perdite anche il portato culturale e documentario intrinseco alle risorse e al loro assetto tipico.
- In sede di P.A.T. i singoli Comuni individuano ambiti caratterizzati dalla presenza di beni culturali ed ambientali dove insediamenti ed edificazione risultino eterogenei o potenzialmente privi di coerenza. La disciplina della trasformazione edilizia in detti ambiti sarà specificata in sede di P.I. e di P.U.A. per essere ricondotte ad una qualificazione urbanistica d'insieme.
- 57.4 Con il P.A.T. ciascun comune individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, conservazione, riqualificazione e valorizzazione;
- 57.5 Obiettivo del P.A.T. di ciascun Comune è:
- a) riconoscere gli assetti territoriali, insediativi, agrari o naturalistici di interesse culturale;
 - b) conservare, ripristinare o reintegrare dove possibile e rendere opportunamente intelligibili questi aspetti caratteristici e qualificanti

DIRETTIVE

- 57.6 In ciascun Comune il P.I. estende all'intero territorio comunale una valutazione) demolizione parziale o totale o trasposizione.
- 57.7 Ciascun Comune con il proprio P.I. prevede procedure idonee di indagine documentaria (rappresentazioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici e ogni altro documento, pubblico e/o privato di cui si abbia disponibilità) del patrimonio esistente di interesse culturale. Detta indagine, di norma sarà effettuata sulla base delle schede di analisi proposte dal P.T.C.P. nell'allegato "M" alla Relazione di Piano.
- E' fatto obbligo a ciascun Comune in sede di P.I., per le risorse culturali d'interesse provinciale, di una progettazione articolata in quattro momenti:
- a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - d) disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili.
- La stessa disciplina verrà stabilita in sede di P.I. per gli edifici di particolare pregio architettonico all'interno dei centri storici.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

57.8 Nel periodo transitorio rispetto alla formazione del primo P.I., per gli ambiti territoriali di cui trattasi restano in vigore le norme del P.R.G. vigente, equiparate a P.I. alle condizioni di cui alla L.R. 30/2010.

58 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

58.1 Il P.A.T.I. tutela le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto" e "Ville Venete, la Provincia di Treviso", tutelate o meno ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., comprese le pertinenze e i contesti figurativi.

58.2 Coerentemente con il P.T.C.P. il P.A.T.I. indica, tra le Ville Venete e i complessi ed edifici di pregio architettonico, quelli ritenuti di interesse territoriale per le particolari caratteristiche di pregio e importanza per i quali indica le relative pertinenze, i contesti figurativi, i con visuali principali, le quinte.

DIRETTIVE

58.3 Il P.A.T.I. individua altresì i parchi e i giardini ritenuti di pregio, o comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione, connessi con le Ville Venete e gli edifici di pregio di qualsiasi tipo o comunque qualificati in sé e presenti nel territorio dell'Agro Coneglianese. Il P.A.T. di ciascun Comune riprende e articola tali determinazioni per quanto di competenza

58.4 In sede di pianificazione operativa ciascun Comune tramite il P.I. individua, su idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, confermando ovvero aggiornando e precisando i vincoli riportati in sede di P.A.T.I. e/o di P.A.T.

58.5 Ciascun Comune tramite il P.I. tutela le Ville Venete, anche quelle non soggette a Decreto di vincolo speciale o non vincolate *ope legis*, attribuendo a ciascun manufatto, in accordo con la Soprintendenza BB.AA. e con l'Ente Regionale delle Ville Venete, le modalità di tutela e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto dei vincoli presenti o suggerendo loro eventuali integrazioni finalizzate alla migliore tutela. Il P.I. prevede allo stesso tempo la tutela del contesto ambientale significativo prossimo a tali complessi architettonici, fissando con criteri filologico documentali l'area di pertinenza degli stessi e salvaguardandone gli inserimenti nel contesto del paesaggio.

58.6 Per le Ville Venete, ancorché non comprese nel catalogo pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ma tutelate come bellezze individue dalla L. n. 1497/1939 (ora art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), devono essere applicate misure di tutela, salvaguardia e conservazione dei parchi, delle antiche pertinenze e del paesaggio agrario limitrofo, evitando interventi che possono compromettere il godimento delle vedute o danneggiare la conservazione delle aree verdi e delle alberature storiche.

58.7 Con riferimento alle Ville Venete e agli analoghi complessi ed edifici di pregio architettonico, di interesse locale, il P.I. comunale detta la specifica disciplina di tutela graduata motivatamente sulla base degli approfondimenti effettuati in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale, utilizzando a tali fine lo schema tipo di analisi allegato alla Relazione tecnica al P.T.C.P..

- 58.8 Il Comune in sede di P.I. perfeziona in coerenza con P.T.C.P. la disciplina dei contesti figurativi e delle visuali delle Ville di interesse provinciale. Per detti contesti, sottoposti a tutela, devono comunque essere garantiti:
- a) la conservazione delle vedute privilegiate e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la percezione d'insieme degli stessi;
 - b) il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti di naturalità progettata o spontanea o degli aspetti caratteristici del paesaggio culturale di appartenenza attraverso
 - l'eliminazione di cartelloni pubblicitari e di eventuali accessori della dotazione stradale (segnaletica, barriere elastiche, barriere acustiche, arredi, etc) se deturpanti o incongrui al sito, o loro sostituzione con altre soluzioni più idonee
 - l'esclusione degli interventi edilizi che possano compromettere il contesto figurativo, quali ampliamenti, aggiunte o modificazioni improprie;
 - tutti gli interventi inerenti i contesti figurativi devono essere sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
 - la tutela e la salvaguardia, anche con elementi mitigatori, quali filari, gruppi arborei ed arbustivi, siepi, ecc., dei contesti figurativi, in modo da escludere dalla percezione qualificata dei contesti stessi eventuali presenze incongrue o negative.
- E' ammessa la destinazione delle ville e/o loro annessi ad attività ricettiva alberghiera e/o di ristorazione parziale o totale, anche solo temporanea, a condizione che gli obiettivi di tutela sopra citati siano pienamente soddisfatti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 58.9 La valutazione del significato documentario da attribuire alle Ville Venete esistenti nel territorio della Provincia di Treviso è riferita dal P.T.C.P. al documento "*Ville Venete: la Provincia di Treviso*" pubblicato dall'Istituto Regionale delle Ville Venete i criteri di valutazione, le pertinenze, il contesto figurativo e i con visuali sono riferiti all'allegato "M" e Tav. 4.4. Il P.A.T.I. condivide, recepisce e interpreta localmente la citata documentazione.
- 58.10 Nel P.A.T. dei singoli Comuni, gli interventi relativi a Ville Venete e a tutti i complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a) l'assetto e la consistenza edilizia esistente non possono venire modificate, salvo che per la motivata eliminazione di aggiunte o modifiche improprie e per la qualificata ricomposizione delle parti restanti;
 - b) la trasformazione materiale, funzionale o formale di un immobile così catalogato o sue parti è ammissibile solo in coerenza con il suo impianto tipologico, strutturale, distributivo e decorativo e previo appropriato inquadramento nel suo intorno insediativo, storico e paesaggistico. Pertanto il progetto trasformativo deve comprendere programma modi e tempi di riabilitazione materiale formale e funzionale dell'intero complesso;
 - c) Non è consentito alcun intervento che contraddica l'impianto originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;
 - d) la costruzione principale e le costruzioni complementari di un'architettura avente rilevanza culturale possono essere destinate alla destinazione d'origine; in alternativa, a seconda dei casi e del carattere proprio dell'edificio a residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, senza alterazioni dell'impianto tipologico e dei caratteri originari;
 - e) la destinazione a parcheggio pubblico degli spazi inedificati a diretto contatto percettivo

con gli edifici di carattere culturale è di norma vietata. Detta esigenza andrà risolta in spazi accessori defilati nelle stesse pertinenze o nelle vicinanze

- 58.11 Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, dei complessi e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.T.C.P., valgono le seguenti prescrizioni:
- a) sono generalmente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - b) eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico;
 - c) non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti;
 - d) è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente a essa collegati.
- 58.12 Interventi di restauro critico saranno possibili solo sulla base di documentate particolari caratteristiche tipologiche e compositive e formali. Gli interventi dovranno obbligatoriamente valutare i riflessi sull'edificio nel suo complesso, le pertinenze e le aree scoperte, pur potendo essere operati per stralci. I P.I. dei Comuni stabiliranno in dettaglio le misure di tutela in merito.
- 58.13 Per i beni di rilevante interesse architettonico individuati dal P.A.T.I., i P.A.T. comunali e i rispettivi P.I. adottavano - se del caso - le misure volte all'applicazione dell'art. 25 del P.T.R.C. relativo alle direttive per i parchi e i giardini di interesse storico e architettonico, e in particolare:
- a) divieto di smembramento e comunque separazione tra aree a giardino, parco, brolo o altro, ed edifici rispetto al contesto paesaggistico di appartenenza, per evitare che siano compromesse l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
 - b) conservazione degli spazi scoperti di interesse culturale ed artistico attraverso regolari interventi di manutenzione ordinaria e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione floristica delle sistemazioni paesaggistiche in essere, specialmente quelle stagionali;
 - c) conservazione delle pertinenze a giardino, parco, brolo o altro, attraverso interventi straordinari di turnazione degli apparati floristici di durata breve e media, sfoltimento, diradamento, ed eventuale sostituzione di arbusti e alberature senescenti per favorire la conservazione o il rinnovo degli impianti qualificanti la struttura spaziale e percettiva;
 - d) obbligo di manutenzione dei corpi d'acqua, delle peschiere, dei fontanili e dei sistemi di adacquamento tradizionale degli spazi paesaggisticamente qualificati.
 - e) divieto di introduzione di essenze non pertinenti al contesto o non sicure sotto il profilo fito-sanitario e mantenere l'arredo storico presenti in essere;
 - f) obbligo di armonizzazione del colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti con la composizione del contesto figurativo.

59 Edifici e complessi di valore monumentale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

- 59.1 Il P.T.C.P. considera due grandi insiemi di complessi ed edifici di interesse documentario:
- a) beni assoggettati a vincolo in quanto riconosciuti "monumenti di interesse nazionale" (case, palazzi, castelli, rocche, ruderi, ecc.);

b) complessi ed edifici “di pregio architettonico” (edilizia rurale tipica, case padronali, ville, architetture paleo-industriali, castelli e fortezze) non vincolati, e posti prevalentemente in evidenza dalla tutela cui sono sottoposti dagli strumenti urbanistici locali.

59.2 All'interno dei Centri Storici il P.A.T. di ciascun Comune provvede all'individuazione degli edifici di pregio architettonico e di particolare valenza, da assoggettare a una normativa analoga a quella già indicata per gli edifici di interesse provinciale: normativa che è di competenza del P.I.

59.3 Sono egualmente soggetti a tutela anche beni non vincolati, comunque di pregio storico-culturale per i quali la pianificazione comunale operativa in sede di P.I. valuta la presenza del bene sulla cartografia più idonea. Per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, se del caso, vengono definite le possibilità di riuso e dettate precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche.

59.4 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il Piano di Area del medio corso del Piave, il P.A.T.I. annovera tra i siti e manufatti di interesse storico-antropologico e luoghi e/o manufatti meritevoli di considerazione e conservazione (es. siti di archeologia industriale della ex Filanda ora Fiera di S. Lucia di Piave) per l'identità e la memoria locale. In ciascun Comune il P.A.T. cataloga sistematicamente i siti e i manufatti di interesse storico-antropologico esistenti nel territorio comunale, riprendendo e integrando quelli evidenziati dal P.A.T.I., Lovadina, all'Hospitale, alle *mutere*, ai molini, con particolare riguardo ai siti Grande Guerra, alla Granza, al sito dell'antico Guado della Lovadina, opere idrauliche di irrigazione antiche, come la Piavesella, e della bonifica moderna.

DIRETTIVE

59.5 In ciascun Comune con il P.A.T. e il P.I. individuano dettagliatamente e assoggettano a tutela tutti gli ambiti e i caratteri culturali di interesse storico-antropologico presenti nel territorio comunale, inclusi anche quelli non individuati dal P.T.C.P., dal Piano di Area del medio corso del Piave e dal P.A.T.I., con particolare riferimento a:

- a) caratteri di interesse antropologico del paesaggio culturale come: *megafan*, risorgive, fossi, fossetti, scoline, filari di gelsi e viti, siepi, grandi alberi isolati, ecc.;
- b) caratteri culturali come edicole sacre, piccole chiese, oratori, cimiteri, rustici e case coloniche, corti, aie, barchesse, broli, recinzioni e muri storici, *murazzi*, arginature, ecc.);
- c) “invarianti” architettoniche e paesaggistiche costituenti ambiti integri da fattori compositivi anche minori), elementi costituiti da architetture moderne e recenti ritenuti di significativi e quindi da tutelare e valorizzare;
- d) altre risorse locali alle quali sia riconosciuto carattere culturale per tradizione, prova storica o altra motivazione di rilievo locale;
- e) giardini e parchi di dimensioni e pregio particolari, anche di pertinenza di edifici non di interesse culturale.

Nel caso in cui questi beni si possano ricondurre ad aggregati significativi o a sistemi ordinati di spazi e manufatti con valore documentale storico-antropologico, anche le componenti accessorie necessarie all'aggregazione o al sistema, sono per questo soggette a tutela.

59.6 In ciascun Comune il P.I. effettua la rilevazione urbanistica degli edifici di pregio architettonico, mediante apposita schedatura predisposta dal P.T.C.P. in modo che la loro analisi e classificazione sia condotta in maniera omogenea, estendendo la ricerca alle relative pertinenze e ai contesti figurativi, ai suoli storicamente riferibili alle tenute e a ogni

altra testimonianza materiale o documentale attendibile.

- 59.7 Per i siti e i manufatti di interesse storico-antropologico il P.I. fissa le modalità per la loro tutela:
- a) disciplinando gli interventi necessari per gli interventi edilizi diretti e per quelli da assoggettare a P.U.A., eventualmente suddivisi in ambiti di progettazione edilizia unitaria;
 - b) stabilendo le modalità per verificare l'inserimento di ogni nuovo intervento o modificazione dell'esistente, delle sue connessioni con l'intorno insediativo, sul paesaggio circostante e sui suoi caratteri naturalistici;
 - c) selezionando nei modi più opportuni i progettisti degli interventi di iniziativa pubblica e/o degli interventi privati rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse ai sensi della vigente normativa mediante procedura concorsuale, dove le proposte migliori costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione.
- 59.8 Fatta comunque salva l'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 59.7, il P.I. di ciascun Comune prevede idonee le norme di tutela finalizzate ad assicurare:
- a) l'inserimento di nuovi usi, funzioni e attività nel rispetto dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell'organismo che in altri tempi si è andato formando/trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi usi, il contenitore oggetto del proposto intervento; nella previsione di utilizzi per attività ricettivo-alberghiera e/o di ristorazione parziale o totale, anche solo temporanea, un apposito studio sarà effettuato per assicurare che il progetto risponda dettagliatamente agli obiettivi di tutela pertinenti al bene e ai vincoli che lo riguardano specificamente;
 - b) l'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d'intervento, per quanto complesso possa esserne lo stato di fatto come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dalla cellula edilizia;
 - c) l'eventuale motivata ammissibilità di nuove parti aggiunte di completamento e/o sostitutive di quelle improprie eliminate e/o di parti mancanti di tipologia, materia e immagine non obbligatoriamente dedotte dagli assetti distributivi, costruttivi, stilistici già presenti nel sito d'intervento o intorno ad esso, esclusivamente nei casi di stati di totale, dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi.
- 59.9 All'interno dei contesti figurativi delle Ville Venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, territoriale o locale, il P.I. di ciascun Comune individua le quinte significative esistenti o di previsione, formate da elementi edificati o da schermature arborea/arbustive di tipo appropriato, da realizzarsi per la tutela della risorsa culturale da proteggere ed escludere dalla sua percezione situazioni insediative o antropiche incongrue;
- 59.10 Per i beni storico-culturali di cui al precedente comma 59.9, il P.I. di ciascun Comune prevede:
- a) la conservazione delle vedute privilegiate e delle vedute panoramiche dei beni;
 - b) la predisposizione di studi e adozione di piani e strategie di controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di parcheggio al di fuori dalla diretta percezione del bene e del suo contesto più prossimo;
 - c) la previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita includendo la valorizzazione dei centri rurali minori;
 - d) le disponibilità fisiche e gli spazi per l'attività scientifica, divulgativa ed espositiva in sede locale dei musei di settore del Coneglianese e dell'Opitergino o di istituzioni scientifiche di alta qualificazione di qualunque provenienza;
 - e) la promozione di eventuali sottosistemi tipici di settore;

- f) l'individuazione degli Istituti e luoghi della Cultura ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- g) ogni altra disposizione prevista dall'Art. 26 del P.T.R.C. dal Piano di area del medio corso del Piave e dal P.A.T., modalità e indirizzi per la loro fruizione e valorizzazione
- h) l'individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, orti, broli, viali e tutto quanto rilevato attraverso idonea ricognizione storico-critica, come facente parte del complesso monumentale inteso nella sua integrità; in sede di pianificazione operativa vengono formulate le normative di tutela e valorizzazione anche mediante accordi pubblico-privato, definendo i limiti di compatibilità delle destinazioni d'uso al fine di garantire la sostenibilità degli interventi

59.11 Con riferimento alle aree agricole e forestali il P.I. conserva e valorizza il patrimonio storico- culturale del territorio rurale assicurando:

- a) difesa dell'integrità del territorio rurale e contrasto del consumo di suolo a fini di urbanizzazione;
 - b) valorizzazione delle sistemazioni agrarie coerenti con le finalità di salvaguardia dei caratteri e dell'integrità del paesaggio agrario; una particolare attenzione va riservata ai vigneti sistemati a *bellussera* o a *bellussera alberata*, tipica del territorio del P.A.T.I. e della Sinistra Piave;
 - c) incentivazioni di attività complementari a quella agricola tradizionale, come l'agriturismo sulla base di opportune dotazioni ricettive, la vendita diretta al pubblico dei prodotti delle aziende agricole ed enologiche locali con spacci aziendali e locali di degustazione associati alle cantine, che garantiscano la sostenibilità ambientale e agevolino il conseguimento degli obiettivi di tutela;
 - d) percorsi tematici, culturali e/o ricreativi per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - e) la ricostituzione, ove possibile conveniente, delle componenti storico-territoriali e naturalistiche tradizionali qualificanti siti ed ambienti;
 - f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammessi;
 - g) disciplina intesa a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto territoriale di appartenenza;
- In ciascun Comune il P.I. individua e classifica tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici

59.12 Sistema dei Centri di Spiritualità.

Il P.A.T. di ciascun Comune individua i principali edifici religiosi: chiese, santuari e altri manufatti di culto. Con i necessari approfondimenti il Piano degli Interventi provvede a salvaguardare anche le aree esterne e pertinenziali storicamente adibite a sagrato e alle funzioni connesse. Se necessario, istituendo idonee zone di rispetto, si provvederà a escludere ogni attività incongrua evitando edificazioni non coerenti con l'utilizzo sociale e pastorale delle costruzioni principali e accessorie, escludendo o deviando il traffico veicolare e regolando quello del turismo religioso.

Fino all'adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P., non è consentito:

- modificare la consistenza edilizia esistente, salvo per demolizione di superfetazioni deturpanti;
- effettuare trasformazioni materiali, formali, funzionali di parti di un immobile, a meno che non sia inserita in un programma di conversione dell'intero complesso;
- modificare l'impianto tipologico originale degli edifici;
- modificare posizione e caratteri di scale e pavimenti interni ed esteri, anche qualora le condizioni statiche ne rendano necessaria la sostituzione.

E' comunque possibile destinare gli edifici a centri di accoglienza e/o attività turistico-ricettive e/o attrezzature pubbliche, senza alterazioni deturpanti e compatibilmente con le effettive capacità di parcheggio ammissibili.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 59.13 Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici da tutelare e valorizzare. Il P.I. dei singoli Comuni, in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, individua gli Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici; per tali ambiti, rappresentati dai siti del programma *Bioitaly* - Natura 2000 di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43 CEE, nota come "Direttiva Habitat", garantisce un'analisi storico-ambientale dei siti e ricerca soluzioni per la tutela e la conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti, considerando tali ambiti quali invarianti urbanistiche e adottando strumenti attuativi di riqualificazione ambientale.
- 59.14 Nelle pertinenze e nei contesti di edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, fino all'entrata in vigore del P.I.:
- a) sono consentite manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e critico;
 - b) gli ampliamenti sono consentiti solo per esigenze tecnologiche o di adeguamento igienico non differibili;
 - c) non sono consentite nuove edificazioni, salvo che specifiche analisi determinino l'assenza d'interferenza con l'oggetto della tutela;
 - d) è vietata la demolizione di edifici esterni all'ambito di tutela ma storicamente e funzionalmente collegati con esso.
- 59.15 Sistema delle Strade Storiche e Guado della Lovadina
In ciascun Comune il P.I. provvede a:
- a) promuovere la conservazione delle caratteristiche della viabilità di impianto storico con particolare riguardo al sistema dei vari tracciati riconducibili, anche oltre i confini amministrativi attuali, all'antica Via Ungaresca e al guado della Lovadina in Sinistra Piave;
 - b) favorire la tutela e la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale e arginale in riva al Piave e in riva al Monticano, nei contesti riconosciuti in sede di P.T.C.P., Piano di Area del medio corso del Piave, P.A.T.I.e P.A.T., come ambiti di particolare pregio ambientale;
 - c) salvaguardare le opere superstiti e gli elementi materiali e/o documentali di valore storico testimoniale comunque connessi alla viabilità storica;
 - d) valorizzare tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenziali;
 - e) individuare la presenza delle alberate storiche prossime alle strade, ai centri abitati, alle Ville Venete e ai complessi ed edifici di pregio architettonico;
 - f) per questi eni culturali il P.I. di ciascun Comune prevede, inoltre, la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche; in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale il Comune provvede, in particolare, a non compromettere l'apparato radicale delle essenze arboree componenti delle strade alberate storiche.
- 59.16 Per quanto concerne il sistema delle strade storiche, il Guado della Lovadina ed eventuali altri siti a rischio archeologico, fino all'adeguamento del P.R.C. al P.T.C.P., ogni intervento di scavo e movimento terra (eccetto le normali pratiche agricole) devono essere preventivamente comunicati al Comune e alla Soprintendenza ai Beni Archeologici. La necessità della comunicazione è valutata dal Responsabile del Procedimento in relazione alla distanza dell'intervento dal sito a rischio.

60 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 60.1 Coerentemente con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio Corso del Piave e con il P.A.T.I., in ciascun Comune il P.A.T. individua le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistico e funzionale dei complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale. Queste pertinenze comprendono anche ambiti inedificati pertinenziali di modesta valenza paesaggistica, ma in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dover essere conservato o atto oggetto di migliorie complementari.
- 60.2 Ogni programma e progetto di intervento sulle pertinenze scoperte da tutelare dovrà venire sostenuto da una ricerca documentaria (rappresentazioni cartografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) degli edifici esistenti e del loro immediato intorno inedificato che consenta di identificare perimetro, consistenza e caratteri complessivi degli immobili oggetto del programma/progetto d'intervento e del suo contesto pertinenziale.

DIRETTIVE

- 60.3 Il P.I. di ciascun Comune considera le pertinenze individuate quali invariants territoriali del P.A.T. al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:
- a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e antropici del paesaggio agrario storico, specialmente se integri, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, impianti a *bellussera* ornamentali;
 - c) deve essere vietata ogni forma di intrusione visuale impropria o di edificazione incongrua e favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato;
 - d) eventuali aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere oggetto di Piano Attuativo oppure, se del caso, riconsiderate e per le stesse attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.
- 60.4 Coerentemente con quanto stabilito dalla pianificazione sovra-ordinata, il P.I. di ciascun Comune adotta misure volte a:
- a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
 - b) riconoscere, catalogare e tutelare le aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione e relativa documentazione se disponibile;
 - c) conservare i beni storico-architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - d) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - e) approntare lo studio botanico e artistico del bene al fine di identificarne gli autori, la presenza di alberature particolarmente qualificate per specie, età, allevo, la presenza di opere artistiche, utilitarie o di arredo di interesse particolare.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 60.5 In ciascun Comune nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. c), del D.P.R. n.380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina. Pertanto nelle pertinenze e nei contesti in oggetto, fino al primo P.I.:
- a) sono consentite manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e critico;
 - b) gli ampliamenti sono consentiti solo per esigenze tecnologiche o di adeguamento igienico;
 - c) non sono consentite nuove edificazioni, salvo che specifiche analisi determinino l'assenza d'interferenza con l'oggetto della tutela;
 - d) è vietata la demolizione di edifici esterni all'ambito di tutela ma storicamente e funzionalmente collegati con esso.

61 Contesti figurativi dei complessi monumentali e visuali di pubblico interesse

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 61.1 Ogni complesso monumentale va considerato come unità insediativa riferita al proprio "contesto figurativo" e come espressione particolare della cultura.
- 61.2 Ogni programma e progetto di intervento sui contesti figurativi dei complessi monumentali dovrà venire sostenuto da una ricerca documentaria (rappresentazioni cartografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) degli edifici esistenti e del loro intorno significativamente percepibile che consenta di identificare perimetro, consistenza e caratteri complessivi degli immobili oggetto del programma/progetto d'intervento e del suo contesto pertinenziale.
- 61.3 La Tav. 4 - Carta della Trasformabilità - individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. i contesti figurativi dei complessi monumentali la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.
- 61.4 La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
- 61.5 All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate senza le prescritte autorizzazioni preventive opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storicamente formatosi, con particolare riferimento alle composizioni paesaggistiche e vegetali.

DIRETTIVE

- 61.6 Contesti figurativi. Nei singoli Comuni il P.I. considera i contesti figurativi individuati dalla pianificazione sovra-ordinata del P.A.T.I. e conseguentemente dal P.A.T., quali invarianti territoriali, al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:
- a) devono essere salvaguardate la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi di schermatura arborea da realizzarsi ogni volta che situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito risultino di fatto o potenzialmente incongrue alla tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - b) vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali ed antropici del paesaggio agrario

storico, specialmente se integri, evitando smembramenti fondiari e/o separazione tra edifici e tra edifici e contesto paesaggistico di pertinenza culturale e documentaria, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati;

c) deve essere vietata ogni forma di intrusione visuale impropria o di edificazione incongrua e favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato;

d) eventuali aree edificabili previste dallo Strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere oggetto di Piano Attuativo oppure, se del caso, riconsiderate e per le stesse aree devono venire attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.

61.7 In ciascun Comune il P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi costituenti il contesto figurativo recepisce la delimitazione delle aree interessate e completa, ove necessario, l'individuazione degli ambiti interessati, precisando le perimetrazioni stabilite dalla pianificazione sovra-ordinata e dal P.A.T.. Il P.I. effettua inoltre un'aggiornata analisi dello stato di fatto, provvede a definire per ciascuno dei contesti figurativi le modalità di intervento di dettaglio con esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e tecnologici incompatibili con il contesto da tutelare. In ogni caso, secondo la finalità della massima tutela storico ambientale delle aree, saranno garantiti:

a) la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;

b) la valorizzazione degli aspetti caratteristici del territorio storico.

61.8 In ciascun Comune il P.I. adotta misure volte a:

a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni e il loro immediato intorno;

b) riconoscere, catalogare e tutelare le aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione e relativa documentazione se disponibile;

c) conservare i beni storico-architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse vegetali;

d) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti ed eventualmente restaurarli o ricostituirli;

e) approntare lo studio botanico architettonico e documentario del bene e delle sue parti accessorie al fine di identificarne gli autori, la presenza di alberature particolarmente qualificate per specie, età, allevo, la presenza di opere artistiche, utilitarie o di arredo di interesse particolare.

61.9 Negli ambiti classificati come contesti figurativi sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché eliminazione delle aggiunte improprie. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la composizione generale del contesto figurativo.

61.10 Il P.I. di ciascun Comune individua - se del caso - gli edifici destinati a demolizione parziale o totale perché risultano in insanabile contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme. Nelle more di formazione del P.I. è vietata la demolizione di edifici e manufatti funzionalmente o storicamente connessi al contesto figurativo del complesso monumentale.

- 61.11 In sede di P.I. all'interno di alcuni contesti figurativi, ove il bene culturale da tutelare risulti inserito in un ambito territoriale in qualche misura compromesso, il Comune interessato eventualmente di concerto con quelli limitrofi aderenti al P.A.T.I. individua forme di schermatura da realizzarsi con le modalità più appropriate per la tutela della risorsa culturale da proteggere.
- 61.12 In ciascun Comune il P.I. recepisce e integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela:
a) verifica posizione, orientamento, apertura e profondità di campo dei coni visuali e individua eventuali altri coni visuali correlati, riferiti allo stesso paesaggio, cosa che è di per sé oggetto di specifica tutela;
b) indica gli elementi positivi per la qualità ambientale che rientrano nei coni visuali ed evidenzia anche gli elementi che intervengono negativamente; di conseguenza stabilisce le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per migliorare la percezione visiva degli stessi.
- 61.13 Vedute.
Ciascun Comune con il P.I. assicura la conservazione delle vedute individuate dal P.A.T. e sottoposte a tutela disponendo apposita normativa volta a:
a) salvaguardare le vedute individuando per ciascuna il punto di vista di normale accessibilità, l'ampiezza dell'angolo visuale, la profondità del campo interessato; gli elementi costituenti l'oggetto principale della percezione, quelli accessori e di contesto, quinte, sfondi ed elementi detrattori; ogni veduta sotto tutela è oggetto di una Scheda particolareggiata con documentazione fotografica ed elaborazioni standardizzate;
b) tenuto conto dello studio sulle vedute e della relativa schedatura evitare l'interferenza di infrastrutture, edifici civili o industriali o rurali incongrui ai contesti sotto tutela o manufatti come antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto storico al fine di non compromettere il pubblico godimento dell'ambito percettivo di interesse culturale;
c) verificare sistematicamente sulla base della Schedatura la qualità urbanistica e architettonica degli insediamenti interessati dalle visuali oggetto di tutela anche mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche;
d) conservare e valorizzare le visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali a itinerari tematici storico-culturali e paesaggistici coerenti con le previsioni della pianificazione sovra-ordinata;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 61.14 Contesti figurativi. All'interno delle zone di cui al presente articolo sono vietati interventi o attività che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali dei luoghi stessi.
a) All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica degli eventuali tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale, delle modalità di insediamento, di appoderamento e di sistemazione agraria, né è ammessa l'introduzione di trasformazioni irreversibili del suolo, in profondità e in superficie, con particolare riferimento alle escavazioni, ai riempimenti ed alle livellazioni, agli elementi vegetali permanenti, coltivati e/o spontanei, come alberature, macchie boscate, formazioni riparali, "mutere", ecc.;
b) Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive

sopra richiamate, nell'ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato e l'installazione di infrastrutture (elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) **ovvero l'effettuazione di interventi di movimentazione terra di qualsiasi tipo**, che incidano significativamente sul contesto figurativo **o sulla sua matrice morfologica**. Sugli immobili esistenti ricadenti nei contesti figurativi sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b) c), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

- 61.15 Vedute. Nel campo visivo interessato dalle vedute sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione d'insieme a cui la visuale si riferisce e vanno previste operazioni atte a valorizzarne la fruizione percettiva. Nel campo visivo interessato da vedute aperte o di campo lungo sono vietati interventi tali da alterare in maniera significativa la linea dell'orizzonte e vanno favorite operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio.

Nel territorio del P.A.T.I. la tutela della veduta si estende fino alla quinta architettonico-edilizia o naturale, anche remota di chiusura del campo visivo inerente. È vietata l'interposizione di ostacoli (edifici, oggetti, segnali e cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista tutelato e/o i percorsi panoramici, e il quadro visuale tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.

- 61.16 Il P.I. dei Comuni stabilisce che, fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia della veduta oggetto di tutela è assicurata, sulla base della Schedatura particolareggiata pertinente, eventualmente integrata e aggiornata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del Responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite.
- 61.17 Ciascun Comune in sede di P.A.T. sviluppa uno studio dettagliato delle vedute di interesse culturale e paesaggistico che viene opportunamente inserito nelle tavole di progetto quanto a Vincoli, Invarianti, Fragilità e Trasformabilità. Queste disposizioni avranno valore strategico e potranno limitare o anche inibire sviluppi e trasformazioni territoriali che fossero in contrasto con l'organica ed articolata tutela delle visuali così stabilita.

62 Centri storici

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 62.1 Il P.T.C.P. distingue, relativamente ai Centri Storici, la loro funzione insediativa il loro significato documentario in funzione del fatto che il loro impianto urbanistico, strutturale e morfologico, per quanto modificato dalle successive trasformazioni ha caratteri particolari e non ripetibili, così come particolari sono state, nel succedersi delle età, le funzioni politiche, sociali, economiche e culturali che vi si sono sviluppate.
- 62.2 Il tema della gerarchia dei centri storici nel contesto insediativo comunale è compito che le singole Amministrazioni comunali affrontano nel P.A.T.. Una specifica attenzione va riservata all'analisi degli insediamenti di antica origine esistenti nel territorio comunale, anche se hanno subito recenti trasformazioni, per identificare eventuali altri documenti materiali di interesse culturale da tutelare o da tutelare diversamente, provvedendo così, oltre che alla loro tutela, all'integrazione nel sistema informativo comunale.

- 62.3 Coerentemente con P.T.C.P. e con il Piano di Area del Medio corso del Piave, il P.A.T.I. individua e perimetra gli insediamenti di antica origine come configurati nell'Atlante dei Centri Storici Regionali e li mette debitamente in relazione con le Ville Venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico esterni ai centri storici e comprensivi dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, delle opere storiche di protezione idraulica, dei sistemi irrigui, dell'archeologia industriale e di tutte le altre risorse culturali, in esecuzione di quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento.
- 62.4 In questo contesto nel rispetto dei criteri informativi del P.T.C.P., del Piano di Area del Medio Corso del Piave e del P.A.T.I., il P.A.T. di ciascun Comune considera i centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica culturale e ambientale del territorio comunale.
- 62.5 Sono individuati i Centri Storici di cui all'art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato *nell'Atlante dei Centri Storici Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto*, a cura della Regione Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G..

DIRETTIVE

- 62.6 Con riferimento ai Centri Storici e tenuto conto dell'art. 4 della normativa del P.T.C.P. e della pianificazione sovra-ordinata, il P.A.T. di ciascun Comune definisce il perimetro dei singoli centri sulla base anche di risultanze documentali integrative disponibili localmente.
- 62.7 In ogni Comune il P.I. recepisce il perimetro indicato nella cartografia del P.A.T.I. e del P.A.T. e provvede a verificarne in dettaglio attraverso riscontri materiali in sito, la coerenza con la documentazione e la cartografia utilizzata, prevedendo eventuali giustificati assentimenti dell'area dei Centri Storici.
- 62.8 Il P.I. prevede, altresì, la speciale disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero, uniformandosi ai seguenti criteri:
- a) censire i beni culturali presenti nel territorio comunale conformemente alle schede di analisi e valutazione proposte dal P.T.C.P. nell'allegato "M" alla Relazione di Piano;
 - b) prevedere alla ricostruzione documentaria più attendibile, degli immobili esistenti;
 - c) valorizzare le continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, a consentire la ricostruzione di continuità lungo le quali aprire l'accesso pubblico ad attività economiche e a residenze compatibili con le strutture storiche;
 - d) valorizzare l'identità dei siti riferibili alla memoria collettiva storica e/o contemporanea sia pubblica che privata (piazze, sagrati, giardini, ecc.);
 - e) prevedere coerenza progettuale tra singole trasformazioni proposte e conseguente trasformazione del complesso dell'insediamento con riferimento a contesti edificati e contiguità paesaggistiche;
 - f) promuovere interventi di manutenzione/rinnovo delle cortine edificate, comunque coordinati secondo indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, sia con Piani Attuativi, Piani del Colore o con prescrizioni approvate dalla Commissione Edilizia e finalizzate alla eliminazione o trasformazione di situazioni architettoniche improprie;
 - g) attuare in sede di strumentazione urbanistica di competenza municipale il coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici

previsto dal P.A.T.I. e finalizzato alla coerenza dei singoli interventi con l'assetto delle reti insediative del territorio e che presentano caratteri unitari per una fruizione culturale e turistica lungo itinerari esistenti o in previsione.

h) In ciascun Comune il P.A.T., in applicazione di quanto previsto all'Art. 40, c. 3, lett. a) e b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti provvede ad individuare le categorie in cui gli stessi sono stati raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; per ogni categoria determina gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili e determina i margini di flessibilità che saranno ammessi dal P.I.

62.9

Il P.I. provvede sulla base delle presenti direttive:

a) ad attribuire a ciascun manufatto le caratteristiche tipologiche pertinenti e a precisarle dettagliatamente, così da stabilire le conseguenti categorie di interventi edilizi ammessi;

b) a privilegiare il recupero e la destinazione residenziale, favorendo - se del caso e nei limiti della migliore compatibilità- l'integrazione della residenza con altre funzioni commerciali (secondo le previsioni del capo VIII della L.R. n. 15/2004), direzionali e turistiche o a servizi; in questa ipotesi vanno temperati i principi di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto edilizio-storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei centri storici, nonché di integrazione della popolazione per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;

c) a contenere la modificazione del numero e/o della consistenza delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un irreversibile frazionamento o una eccessiva aggregazione delle unità immobiliari e impedire alterazioni improprie del tessuto edilizio tutelato e del carico urbanistico;

d) a prevedere con un P.U.A. l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, in coerenza con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc..) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione. Il P.I. in ciascun Comune integra le previsioni del P.A.T.I. e del P.A.T. e individua gli edifici che risultano in insanabile contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo e perciò sono destinati a demolizione parziale o totale;

e) Il P.I. disciplina, inoltre, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme;

f) Il P.I. prevede norme per la realizzazione di un sistema di parcheggi con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico urbanistico prodotto dai residenti e dalle attività insediate e insediabili nel centro storico e nei centri storici minori. Nel caso di comprovata indisponibilità di superfici, i parcheggi saranno reperiti dal P.I. in aree limitrofe, anche esterne al Centro Storico, attivando le più opportune procedure di gestione del credito edilizio connesso.

62.10

Il P.I. di ciascun Comune, individua gli ambiti per la realizzazione ex novo, l'ampliamento o l'adeguamento di strutture per la ricettività alberghiera e assimilata per il turismo sociale e per la ristorazione in attuazione delle linee di sviluppo turistico del presente P.A.T.I. che privilegia i Centri storici per localizzare questo tipo di esercizi. Dette strutture e attività possono essere previste solo se corredate direttamente o nelle immediate adiacenze di idonee disponibilità di parcheggio e tali da trovare organico inserimento nel tessuto storico presente. Nel caso siano interessati edifici di carattere monumentale, ambientale e relative pertinenze, le attività ricettive e di ristorazione sono ammesse solo nella misura compatibile con i valori culturali degli immobili interessati.

62.11

I perimetri dei centri storici riportati negli Strumenti urbanistici comunali vigenti e

confermati dal P.A.T.I. e dal P.A.T. potranno essere ridefiniti in sede di formazione del P.I. in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 62.12 I Comuni in sede di P.I. individuano gli ambiti di degrado edilizio e/o di carente assetto urbanistico inerenti i centri Storici e conseguentemente formano Piani di Recupero urbanistico inerenti le aree interessate. In particolare ciascun Piano di Recupero cercherà di:
- a) riordinare lo spazio pubblico ricavando reti di percorsi e spazi pedonali meglio disponibili alla vita sociale;
 - b) riordinare le pertinenze dei palazzi e degli edifici pubblici recuperandone gli originari assetti storici ovvero qualificando gli scoperti con qualificate sistemazioni a verde;
 - c) riordinare le pertinenze private di palazzi, case, corti e giardini, stabilendo da contiguità e affinità relazioni sistemiche, con particolare riguardo a parchi, alberate e altre sistemazioni a verde.
- 62.13 I Comuni, in sede di P.A.T. e di P.I., valuteranno la possibilità di affrancare i centri storici dall'attraversamento del traffico, specialmente quello dei mezzi pesanti.
- 62.14 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate e dei Piani di Recupero urbanistico dove previsti sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:
- a) sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del vigente P.R.G., interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) gli interventi in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
 - c) gli interventi in attuazione delle previsioni della normativa di P.R.G. vigente, disciplinante i Centri storici.

63 Insedimenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 63.1 Sono da considerarsi soggetti a tutela di edifici e complessi di valore storico-ambientale presenti nel territorio agricolo individuati dai P.R.C. di competenza comunale inclusi quelli già tutelati nel P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1985, nonché insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell'art. 2, c. 1, della L. n. 378/2003.
- La categoria comprende anche, corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e di fabbricati o manufatti, di qualunque materiale o tipo, aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale.
- 63.2 Ciascun Comune ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con il P.A.T. individua - nel territorio agricolo - gli edifici aventi valore storico-ambientale, riconoscendo nei documenti materiali della tradizione e della cultura rurale importanti espressioni dell'identità territoriale e locale. Ciascun Comune in sede di P.A.T. e di P.I., in attuazione dell'art. 29 c. 6 delle N.T.A. del P.T.C.P., individua - se del caso - i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, lett. h), del D.Lgs. 42/04. I beni di uso civico sono inalienabili, non usucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizi degli usi civici imprescrittibile. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni

che risultano soggetti a uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.

- 63.3 Ciascun Comune farà riferimento alla Direttiva 30.10.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003.
La Direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme che hanno l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare, le forme insediative e costruttive tipiche dell'architettura rurale tradizionale, attraverso l'attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali proprie del sito, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento.
Sono oggetto di tali disposizioni gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'At. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005.

DIRETTIVE

- 63.4 Il P.I. di ciascun Comune individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al presente articolo.
- 63.5 In coerenza con i livelli di pianificazione sovra-ordinata il P.I. comunale promuove la fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale anche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali-paesaggistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con i servizi ricettivi turistici e agrituristici, le attività della filiera agro-alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione.
- 63.6 In particolare il P.I. di ciascun Comune, coerentemente con gli orientamenti del Piano di Area del medio corso del Piave e del P.A.T.I., se del caso, valuta la promozione attraverso articolazioni e specializzazioni funzionali del territorio, dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera nel territorio rurale anche attraverso il recupero di nuclei rurali con valenza storica e paesistico- ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 63.7 Fino all'entrata in vigore degli strumenti costituenti il P.R.C. sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in ciascun Comune in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie e alle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale, così come individuati dal P.A.T.I..

64 Rete ecologica locale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 64.1 La rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal P.T.C.P. per le finalità

più ampie di:

- a) conservazione della natura specialmente nelle forme proprie del suo sviluppo spontaneo;
- b) tutela della biodiversità;
- c) sostenibilità ambientale delle trasformazioni insediative territoriali;
- d) conservazione e riproduzione delle risorse naturali del territorio.

64.2 In coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P. le componenti strutturali della Rete ecologica individuate dal P.A.T.I. e da recepire nei P.A.T. dei singoli Comuni sono:

- a) le Aree Nucleo (*core area*) che comprendono le zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991). Esse sono ambiti entro i quali mantenere nel tempo e favorire la regolare riproduzione delle specie-guida delle popolazioni florofaunistiche presenti nel territorio e di rilevante interesse naturalistico;
- b) le Aree di connessione, che comprendono: le Zone cuscinetto (*buffer zone*) di protezione e transizione mirate a ridurre i fattori di minaccia o disturbo alle aree nucleo e ai corridoi;
- c) i Corridoi costituenti fasce di connessione che consentono la continuità di scambio dei flussi vitali tra aree nucleo limitrofe, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni florofaunistiche locali, che comprendono:
 - Corridoi principali, ovvero ambiti continui di territorio costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da nord verso sud del territorio dell'Agro Coneglianese occidentale, proseguendo nelle aree contigue del Medio Corso del Piave;
 - Corridoi secondari, costituiti da fasce continue di territorio più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale incentrati sui corsi d'acqua, e alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura;
- d) Connessioni discontinue (*Stepping stones* intese come Isole di naturalità), sono ambiti isolati nel territorio rurale o urbanizzato, dove si verificano condizioni qualificate di naturalità, assimilabili in tutto o in parte a quelle delle Aree Nucleo o dei Corridoi e che consentono il transito della fauna anche dove la rete ecologica non riesce a avere continuità territoriale;
- e) Ambiti di potenziale completamento della rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

64.3 La progettazione degli interventi nella rete ecologica provinciale e territoriale dell'Agro Coneglianese occidentale, e in particolare il Piano complessivo del P.A.T.I. che li preordina, costituiscono:

- a) sistema strategico coordinato degli interventi mirati alla conservazione della biodiversità;
 - b) fattore di ordinamento delle trasformazioni ammissibili;
 - c) strumento per contenimento del consumo di suolo agricolo e per il suo riordino;
 - d) sostegno delle previsioni del P.T.C.P. e del P.A.T.I. per la compattazione dei sistemi insediativi;
 - e) supporto fondativo per la riqualificazione e per la valorizzazione del paesaggio agrario e fluviale;
 - f) dispositivo territoriale per il contenimento della vulnerabilità ambientale.
- Il P.T.C.P. e il P.A.T.I. riconoscono alla rete ecologica territoriale e locale il ruolo di fattori fondativi di riferimento per la conservazione degli equilibri ambientali e della qualità del paesaggio dell'Agro Coneglianese Occidentale, oltre che fonte di risorse economiche diversificate.

- 64.4 In riferimento a tali finalità, la rete ecologica compresa nell'ambito del P.A.T.I. si pone come obiettivo di:
- a) favorire l'interconnessione ecologica del territorio;
 - b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo su ambiti territoriali dotati di continuità territoriale da per la riconnessione e la ricostituzione della Rete, formando attorno ai centri abitati - quando possibile ed opportuno -una cintura di naturalità spontanea o pros-naturale;
 - c) individuare le aste fluviali come gli ambiti naturali vocati alla connessione delle componenti della rete ecologica e al sostegno della biodiversità a scala territoriale;
 - d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità e obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della Rete ecologica anche alle aree a elevato rischio idraulico o soggette a ristagno idrico;
 - e) promuovere la gestione ecologica del paesaggio rurale attraverso la conservazione dei residui impianti arborei e arbustivi interdoderali e la loro integrazione o ripristino con l'introduzione di siepi campestri;
 - f) sostenere la conservazione dei Corridoi ecologici esistenti a carattere diffuso che, attraverso ricuciture e implementazioni, si traduca in una successione organica di micro-corridoi e di piccole unità di habitat a vantaggio della biodiversità e dello stato dell'ambiente naturale;
 - g) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi e canali e delle relative sponde, evitando azioni non necessarie di tombinatura, la creazione di sponde cementificate, l'eliminazione di opportunità di ossigenazione delle acque, l'artificializzazione degli spazi per la laminazione della corrente, la soppressione degli specchi di abbeverata della fauna stanziale e di passo;
 - h) includere nei Corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville se e in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi;
 - i) integrare i Corridoi ecologici con aree boscate, prative e zone umide ogni volta che il corridoio si possa rendere più consistente e bio-diversificato.
- 64.5 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I., in ciascun Comune il P.A.T. assume gli obiettivi di cui al comma precedente 64.4 come condizioni alle trasformazioni ammissibili. ***Nel rispetto di detti obiettivi il PAT ed il PI di competenza dei Comuni nello sviluppo dettagliato dei corridoi ecologici, possono ottimizzarne le risorse, i livelli di biodiversità e le condizioni di gestione con opportuni adeguamenti ed assestamenti parziali di dimostrata convenienza ambientale e paesaggistica.***

DIRETTIVE

- 64.6 Ciascun Comune, in sede di P.I.:
- a) promuove l'inserimento di diversi tipi di siepi campestri e impianti arborei e arbustivi formati con specie autoctone nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valori naturalistici rilevanti, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
 - b) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi e degli specchi d'acqua di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (*buffer zone*) per evidenziare e valorizzarne la leggibilità o segnalare la presenza di paleo-alvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno, anche storico, prodotto dall'acqua nel territorio; la presenza e la profondità della zona filtro stabilisce anche il limite di rispetto imposto all'attività agricola;
 - c) organizza accessi, percorsi e punti di sosta ricreativi e didattici;
 - d) favorisce l'introduzione di colture e tecniche con carico inquinante sugli acquiferi

ridotto o nullo e, se del caso, la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici ove assenti, ovvero l'adeguamento tecnico e normativo di quelli esistenti; e) valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dismessi per scopi ricettivi, scientifici o didattici.

- 64.7 Ciascun Comune, con le previsioni del P.A.T. e poi in sede di P.I., provvederà a identificare e normare, anche con prescrizioni circa la gli interventi paesaggistici da effettuarsi per quanto riguarda:
- a) le Aree Nucleo e i nodi che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;
 - b) i Corridoi e le aree di sosta nelle connessioni discontinue tipo Isole di naturalità (*Stepping stones*) che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;
 - c) le Zone cuscinetto che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
 - d) le aree comunque denominate finalizzate alla generale riqualificazione ambientale che si aggiungono e completano i nodi e le zone nucleo permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale
- 64.8 Ciascun Comune in sede di P.I. prevede il ricorso a forme di agevolazioni euro-comunitarie, regionali o di altro tipo, per quei soggetti che realizzano interventi a favore della rete ecologica e delle sue articolazioni significative, come mantenimento e/o creazione di siepi interpoderali, di fasce filtro, di fasce tampone boscate, boschetti e altre aree a sviluppo spontaneo conformi al regime di set *aside* o altre forme assimilabili di dimissione delle coltivazioni. La progettazione, l'attuazione e la gestione della rete ecologica sono soggette alle prescrizioni e agli indirizzi generali seguenti, accompagnate dalle prescrizioni e indirizzi specifici delle singole componenti della rete ecologica. Particolare rilevanza sarà data alle tecniche di ingegneria naturalistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 64.9 Prescrizioni generali per la tutela della rete ecologica:
Per la tutela della rete ecologica in generale, ovvero delle aree nucleo, del completamento del nucleo, nei corridoi e nelle *stepping stones*, è vietato:
- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati e a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - b) formare nuovi sentieri;
 - c) realizzare nuove edificazioni sparse.
- 64.10 Sono ammessi esclusivamente:
- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
 - b) dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l'attraversamento della fauna;
 - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - f) interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idro-geologico;
 - g) realizzazione di siepi e fasce boscate.
- Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per

usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della V.Inc.A. e comunque soggetti a compensazione
Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

- 64.11 Nelle aree SIC/ZPS sono prescritti:
a) la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
b) l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti. Queste prescrizioni non si applicano nelle aree riconosciute come urbane ai sensi dell'art. 41 del P.T.C.P. e riportate più dettagliatamente nella cartografia del P.A.T.I.
- 64.12 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive del P.A.T.I. sopra richiamate, valgono le seguenti prescrizioni e vincoli:
a) gli elementi vegetali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua e a delimitazione di infrastrutture stradali, arginali o ripariali vanno conservati e fatti oggetto di manutenzione regolare e in caso di deperienza o moria, tempestivamente ricostituiti o rinnovati;
b) i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità dell'ecologia rurale e i rispettivi habitat opportunamente rispettati;
c) gli interventi per la realizzazione di infrastrutture ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre a osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento o, se possibile, l'incremento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, redigendo le valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia;
d) gli interventi per il completamento degli insediamenti produttivi e/o i piani urbanistici attuativi (Art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), eventualmente ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre a osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività necessari stabiliti dal P.A.T.I. oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, redigendo le Valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia;
e) Negli ambiti pertinenti alla rete ecologica, il P.I. di ciascun Comune stabilisce aree di manutenzione ambientale nelle quali è prescritta e incentivata l'agricoltura di servizio da affidare al competente Consorzio di Bonifica, oppure ad agricoltori selezionati con idonea procedura per svolgere attività e funzioni d'interesse generale di tutela della rete ecologica.

65 Rete ecologica: Area Nucleo (Core Area)

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 65.1 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il Piano di Area del Medio corso del Piave, il P.A.T.I. individua le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione ai fini della diversità biologica, denominate anche nodi o Aree Nucleo (Core Area), che costituiscono l'ossatura base della rete stessa. Si tratta di unità di elevato valore funzionale relative ai differenti tipi di collegamento ambientale che nell'ambito dell'Agro-Coneglianese costituiscono anche i parchi naturalistici di rilevanza territoriale regolati dalla pianificazione sovra-comunale.
- 65.2 Concorrono a costituire le Aree Nucleo i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette: tali aree sono parte integrante della rete ecologica locale, cioè l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, messe tra loro in connessione in modo da garantire la continuità degli habitat, la loro vitalità, e la presenza

di specie animali e vegetali sul territorio.

- 65.3 L'Area Nucleo è costituita da:
a) matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità;
b) fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e, appunto, da nodi.
In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete, le aree naturali di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat.
- 65.4 Con riferimento alle aree I.B.A., alle aree di completamento delle Aree Nucleo, ai Corridoi ecologici e alle Isole di naturalità (*Stepping stones*), il P.A.T.I. perimetra i loro confini e individua, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare eventualmente in sede di P.I. a riserve naturali e/o a aree protette ai sensi della L 394/1991, e quelle ove l'attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili.
- 65.5 Gli strumenti urbanistici comunali subordinati, P.A.T. e P.I., pongono conseguentemente in evidenza e sottopongono a specifica valutazione e disciplina:
a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali rilevanti e dei relativi equilibri;
b) percorsi e spazi di sosta, punti di ristorazione, degustazione e di ricettività turistica e agrituristica, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
c) l'opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili pubbliche e private, nonché i provvedimenti a tutela delle risorgive sia nelle aree di ricarica in alta pianura, sia entro la fascia dei fontanili e di scorrimento superficiale;
d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie;
f) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
g) la gestione dei boschi e delle foreste;
h) l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti,
i) il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e autostradali esistenti; eventuali integrazioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;
j) L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale provinciale o comunale la e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica della compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/ o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia.
- 65.6 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo ciascun Comune con il proprio P.I. dispone apposita disciplina finalizzata a:
a) conservare e valorizzare i boschi esistenti;
b) contenere l'avanzamento del bosco circostante in zone come arbusteti e prati di rilevante interesse faunistico;
c) in presenza di accertato rischio idrogeologico, incrementare la naturalità diffusa per il tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle zone di arbusteti e prati;
d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua prevedendo in particolare interventi atti a favorire il tamponamento dei nitriti, il filtro delle acque e l'auto-depurazione;

- e) rimodellazione e rinaturalizzazione delle sponde, mirate anche a garantire l'estensione ottimale delle aree golenali e a creare fasce filtro;
 - f) creazione di una rete di percorsi faunistici di collegamento;
 - g) creazione di casse di espansione a carattere naturale;
 - h) creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero contestuali a interventi di riqualificazione spondale.
- 65.7 Per le Aree critiche ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, sono da prevedersi in sede di P.I. dei Comuni interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori menomazioni delle naturalità esistenti o potenziali.
- 65.8 In sede di P.I. ciascun Comune, di concerto con la Provincia e con il Piano di Gestione per le ZPS e i SIC, provvede a definire i livelli di idoneità faunistica all'interno di queste aree e dettare norme differenziate secondo il livello di idoneità da conferire o conservare.
- 65.9 Per le direttrici di permeabilità verso l'esterno sono da incentivare accordi finalizzati a progetti condivisi anche con i Comuni confinanti.
- 65.10 Ciascun Comune con il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T.I. e del P.A.T. provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni, gli interventi da attuarsi coerentemente con il Piano di Gestione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 65.11 Con riferimento alla specifica tutela delle Aree Nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette), si prescrive quanto segue:
- a) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici per i quali non vi siano soluzioni alternative per evitare interferenze o impatti, è subordinata a efficaci misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità di movimento faunistico nei punti abituali e/o critici di passaggio, e inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree o fasce di rispetto formate con associazioni di elementi arborei e arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
 - b) la gestione dell'agricoltura in prossimità di queste aree, se consentita, deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
 - c) le aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli Strumenti urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione
- 65.12 Coerentemente con il P.T.C.P., nelle Aree Nucleo e nelle aree di completamento delle stesse così come individuate dal P.A.T.I. e quindi anche dai P.A.T. comunali, i progetti ammissibili che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della normativa vigente in materia, la quale dovrà essere coerente con la V.Inc.A allegata al presente P.A.T.I.
- 65.13 *(Stralciato)*
- 65.14 All'interno delle Aree Nucleo esistenti o di previsione è fatto divieto, di formare nuove infrastrutture o nuovi sentieri e realizzare nuove edificazioni non conformi a quelli previsti dalla pianificazione sovraordinata e/o locale o al Piano di Gestione SIC.

In dette aree sono ammessi solamente:

- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica con interventi di rinaturazione spontanea o governata, ovvero con opere (casce di laminazione idraulica con valenza naturalistica, opere di mitigazione, ecc.);
- b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade o altre barriere artificiali esistenti o di nuova realizzazione;
- c) riqualificazione floro-faunistica degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
- d) interventi forestali che prevedano la regolare conduzione o la riconversione dei boschi e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle prati naturali;
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- g) realizzazione di siepi, fasce filtro, fasce tampone boscate o altre forme di forestazione assimilabili.

- 65.15 Nel periodo transitorio dalla formazione del P.A.T.I. fino alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, vanno conservati i nuclei e/o macchie alberati e le siepi interpoderali quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli ecosistemi agrari.
Non sono consentiti interventi che possano occludere o, comunque, limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle Aree Nucleo.

66 Rete ecologica: Aree cuscinetto di connessione naturalistica (*Buffer Zones*) e fasce tampone

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 66.1 (*Stralciato*)

DIRETTIVE

- 66.2 Le Aree cuscinetto individuate dal P.A.T.I., saranno recepite ed eventualmente precisate dal P.A.T. di ciascun Comune e attuate in relazione all'individuazione e all'attuazione delle aree trasformabili operativamente stabilite dal P.I. che stabilisce anche, in analogia alle disposizioni del Piano di Gestione dell'Area Nucleo adiacente, la coerente disciplina per la gestione delle aree di connessione ecologica in oggetto.
- 66.3 Compatibilmente con le previsioni del P.T.C.P., nelle Aree cuscinetto e nelle aree di potenziale completamento della rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate, quali risultano dal P.A.T.I. e precisate eventualmente dal P.A.T. di ciascun Comune, possono avvenire opportunamente:
- a) attività di agricoltura non intensiva;
 - b) attività agrituristiche;
 - c) centri di didattica ambientale;
 - d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto, come operativamente stabilito in sede di P.I..
- 66.4 Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni, ma solo completamenti, adeguamenti ed eventuali ampliamenti o ristrutturazioni delle costruzioni o delle infrastrutture esistenti conformi alla presente normativa.
- 66.5 Il P.I. perimetra in maniera definitiva le aree cuscinetto indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di

idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica.

- 66.6 Per i corsi d'acqua il P.I. di ciascun Comune prevede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati di fatto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.
- 66.7 In ciascun Comune per le Aree Critiche (AC) e per i varchi minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, il P.I. prevede interventi sistemici, anche intensivi, di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni della natura esistente o potenziale.
- 66.8 Per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti di maggiore interferenza, il P.I. comunale prevede:
- divieto di ulteriori artificializzazioni della natura esistente o potenziale;
 - incremento degli interventi di deframmentazione;
 - incremento degli interventi, anche intensivi, di recupero ambientale.
- 66.9 L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale, provinciale e comunale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a V.I.A. per dettato di legge, resta comunque sempre subordinata alla verifica di compatibilità ambientale, finalizzata a individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 66.10 Il P.I. provvede a individuare e a organizzare tali spazi mediante la conservazione l'integrazione e la formazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristiche generali stabilite dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T..
- 66.11 In questi ambiti, i progetti eventualmente ammissibili che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (V.Inc.A.) in prossimità di aree SIC e ZPS ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
- 66.12 L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti, se non soggette a V.I.A., è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata a individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
- 66.13 Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
- 66.14 Le prescrizioni non si applicano nelle aree riconosciute come urbane ai sensi dell'art. 41.

67 Rete ecologica: Corridoi ecologici principali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 67.1 All'interno di questa categoria sono comprese tutte quelle aree in grado di svolgere funzioni di collegamento per alcune specie - o gruppi di specie - in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali), sia tramite vettori (piante o parti di esse).
I Corridoi principali collegano direttamente le differenti Aree Nucleo; viene così individuato per il territorio del P.A.T.I., e confermato in sede di P.A.T. per quanto di competenza, il quadro di connessioni eco-sistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.
I Corridoi sono parte integrante della Rete Ecologica stessa (*Core areas, Stepping stones,*

ecc.) e si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico, sia di origine naturale (vincolati dapprima ai sensi della L. n. 431/85 e succ., ora dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), sia artificiali.

- 67.2 Il P.A.T.I. ridefinisce gli elementi della rete ecologica provinciale in modo da garantire comunque la continuità ecologica e la tutela delle valenze naturalistiche presenti nel territorio dell'Agro Coneglianese, e il P.A.T. apporta - se del caso - eventuali precisazioni o integrazioni.
- 67.3 Qualora nel P.R.G. vigente alla data di approvazione del P.T.C.P. siano pianificate aree urbane non previste in Tav. 3.1 del P.T.C.P., in tali ambiti non sono comunque efficaci le prescrizioni di cui agli art. 39 e 40 delle N.T. del P.T.C.P.. Valgono invece le previsioni del P.A.T.I..

DIRETTIVE

- 67.4 Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile degli habitat e delle specie presenti, in ciascun Comune coerentemente con quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.A.T., il P.I. elabora il Progetto comunale di rete ecologica, organico a quello territoriale dell' Agro Coneglianese, il quale costituisce, con efficacia di direttiva, riferimento strategico per la progettazione in merito a:
- a) continuità della rete;
 - b) estensione e perimetri delle Aree Nucleo con esclusione delle I.B.A.;
 - c) direttrici dei corridoi principali;
 - d) localizzazione dei varchi;
 - e) normativa di tutela delle singole aree di tutela.
- 67.5 Con riferimento agli elementi della Rete Ecologica diversi da quelli di cui al comma precedente 67.4, e alle indicazioni del P.A.T.I. e del P.A.T., il P.I. di ciascun Comune, sulla base di informazioni e dati specificamente approfonditi, integra e modifica:
- a) estensione e perimetri delle aree nucleo limitatamente agli I.B.A. e le aree di completamento delle aree nucleo;
 - b) le dimensioni dei corridoi ecologici;
 - c) estensione e perimetri delle fasce tampone e delle aree urbanizzate;
 - d) estensione e perimetri delle *stepping stones*;
 - e) l'estensione dei varchi.
- 67.6 A fronte dell'impossibilità di raggiungere dimensioni ottimali, sono ammissibili eventuali riduzioni ma a condizione che la qualità di habitat di questi varchi più contenuti sia opportunamente elevata, anche con impiego di vegetazione almeno in parte già sviluppata, di Fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna, di reti laterali di protezione della fauna selvatica, di aree-invito opportunamente configurate.
- 67.7 Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni concernenti i Corridoi ecologici il P.I. di ciascun Comune utilizza preferibilmente zone agricole abbandonate o degradate se collegabili alla direttrice principale dei corridoi. Ove non siano disponibili aree utili alla formazione dei corridoi ecologici gli strumenti urbanistici comunali daranno direttive per prevedere programmi di riconversione di altre aree.
- 67.8 Ogni Comune in sede di P.I.:
- a) precisa la posizione e l'ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare

quelli fluviali vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna a unghia esterna; quelli terrestri vengono precisati sulla base di rilievi floristici e faunistici);

b) stabilisce come migliorare l'assetto ecologico dell'alveo dei fiumi Piave e Monticano, dei corsi minori e delle rispettive aree golenali conservando e ricostituendo habitat propri dell'ambiente fluviale attraverso il mantenimento della vegetazione erbacea elofitica e delle formazioni prative umide nella banca arginale interna;

c) favorisce la formazione di nuovi ecosistemi umidi lungo il corso del Piave e del Monticano e dei corsi minori;

d) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di aree cuscinetto (buffer zones);

e) evidenzia e valorizza la leggibilità e la presenza di megafan, paleo-alvei, golene, guadi, risorgive e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica, permanente;

f) aumenta le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale/spondale, garantendo e/o monitorando la qualità chimico-fisica delle acque in collaborazione con gli Enti preposti;

g) organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

L'estensione delle aree dove si ravvisa la necessità della Valutazione d'Incidenza è stabilita dal presente P.A.T.I. sulla base della vigente normativa e delle risultanze del Quadro Conoscitivo. In ogni caso dovrà essere redatta un'analisi che dimostri la compatibilità dell'opera con il particolare carattere dei luoghi.

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione / mitigazione.

68 Rete ecologica: corridoi ecologici secondari

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 68.1 Si definiscono Corridoi ecologici secondari, come individuati dal P.A.T.I., quelli che collegano Aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di varchi di naturalità tra gli insediamenti o le infrastrutture che assicurano la connessione ecologica tra ambienti naturali anche diversi.
- All'interno di questa categoria sono comprese tutte quelle aree in grado di svolgere vitali funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie viventi in grado di spostarsi, sia autonomamente come la fauna, sia tramite vettori come semenze o parti floristiche.
- Si individuano come corridoi ecologici secondari:
- a) i corsi d'acqua della rete idrografica minore (*blueways*), anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale;
 - b) le dorsali delle aree di connessione naturalistica, come i Corridoi terrestri (*greenways*) esistenti, latenti da esplicitare, o di progetto.

DIRETTIVE

- 68.2 In attuazione del presente P.A.T.I. ogni Comune recepisce nel P.A.T. i Corridoi ecologici secondari indicati dal piano territoriale e in sede di P.I.:
- a) delimita con precisione la fascia del corridoio ecologico. In particolare i corridoi

fluviali (c.d. *blueways*) vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna delle arginature o delle rive, salvo più ampie delimitazioni determinate dalle condizioni idrogeologiche locali. I corridoi terrestri (c.d. *greenways*) vengono precisati sulla base di rilievi floristici e faunistico aggiornati;

b) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di Zone cuscinetto (*buffer zones*) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleo-alvei, golene, risorgive e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica;

c) sostiene le caratteristiche di biodiversità della vegetazione sia quella riparia e spondale, che di quella campestre;

d) prevede il raccordo di siepi e filari alberati in modo che interventi anche limitati possano ricomporsi in un sistema continuo e favorisce l'integrazione di una potenziale rete unitaria e stabile dove porzioni di siepi e vegetazione riparia sono già presenti;

e) promuove e la creazione di filari lungo le strade di maggiore traffico;

f) promuove la creazione di nuove presenze vegetazionali nel paesaggio dove ne risulti povero;

g) promuove la ri-naturazione dei corsi d'acqua e delle risorgive;

h) stabilisce accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 68.3 Ogni intervento nei corridoi ecologici, oltre a osservare la normativa vigente, dovrà quanto meno garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti e prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. Ogni progetto che modifichi usi funzioni, attività in atto, è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale salvo che il responsabile del procedimento disponga la V.Inc.A. in relazione alla prossimità a SIC, ZPS.
Sono vietati gli interventi che interrompono, o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici

69 Rete ecologica: Isole di naturalità (*stepping stones*)

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità.

- 69.1 Si definiscono Isole di naturalità (*stepping stones*) le aree naturali che per contenuti ecologici sarebbero in grado di costituire dei nodi locali, ma che per dimensione o per limitata connessione alle rete territoriale non possono assumere il ruolo di Aree nucleo. Esse rivestono ugualmente una importante funzione eco-sistemica, come appoggio necessario per vitali trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete. Esse completano quindi il sistema dei corridoi ecologici individuati, rappresentando un elemento di collegamento ed appoggio ambientale, necessario anche se spazialmente non continuo.
- 69.2 Nel P.A.T.I. e negli strumenti subordinati, P.A.T. e P.I. di competenza comunale, si individuano queste caratteristiche in:
- a) area di risorgiva attiva e relativa fascia di rispetto;
 - b) aree cartografate nella "Carta regionale dei tipi forestali";
 - c) aree naturalistiche "minori" di interesse regionale (censimento ARPAV);
 - d) aree umide di origine antropica;
 - e) ambiti di golena fluviale originati da paleo-alvei;
 - f) aree naturali importanti già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione;
 - g) parchi e giardini urbani o suburbani di rilevanti dimensioni;
 - h) altre aree di rilevanza ambientale segnalate nella documentazione pervenuta dai Comuni

DIRETTIVE

- 69.3 Per le Isole di naturalità ciascun Comune in sede di P.I.:
- a) per la conservazione delle risorgive e della loro fascia di rispetto tutela la risorgenza, la purezza e il regolare deflusso delle acque;
-- prevede le azioni finalizzate a garantire l'integrità e al portata della polla, l'integrità delle sponde e dell'invaso;
-- favorisce la naturale diversificazione delle formazioni vegetazionali acquatiche e riparie in condizioni prossime all'omeostasi, prevenendo la dominanza di specie infestanti e le cause dell'ipertrofizzazione algale;
 - b) per i nuclei boscati individuati nella "Carta regionale dei tipi forestali" prevede interventi per:
-- conservare, implementare e/o qualificare le superfici boschive;
-- favorire lo sviluppo bilanciato di specie autoctone;
-- favorire la differenziazione in struttura verticale e il rinnovamento della formazione;
 - c) organizza gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
 - d) favorisce l'introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi e promuove l'introduzione di colture a basso impatto ambientale, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
 - e) valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero a scopi ricettivi di edifici dismessi presenti nel territorio agricolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 69.4 In queste aree , in fase di attuazione di un qualsiasi articolo dell N.T., dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti, o prevedere adeguate misure di compensazione ambientale.
- Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale salvo che il responsabile del procedimento disponga la V.Inc.A. in relazione alla prossimità a SIC, ZPS.
- Nelle aree classificate in sede di PAT come "territorio agricolo integro" o ripristinabili nell'assetto agrario classificabile integro come specificato all'art. 26.11 delle presenti Norme, ogni intervento di trasformazione agraria o infrastrutturale si potrà ammettere solo se rispettivamente:
- a) compatibile con la tutela delle colture di eccellenza tipiche dell'Agro Coneglianese Sudoccidentale e delle filiere produttive agroalimentari connesse qualificate da marchio d'origine;
 - b) rispondente a dimostrate necessità aziendali senza compromissione dei caratteri qualificanti del territorio agricolo.

70 Barriere infrastrutturali e naturali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

- 70.1 Il P.A.T.I. indica nell'Autostrada nel previsto casello di S. Lucia di Piave e nelle sue attrezzature di corredo, nelle altre infrastrutture viarie, negli insediamenti industriali e artigianali, i principali elementi che costituiscono:
- a) limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità ecologica tra parti di territorio aperto o insediamenti contigui esistenti o previsti;
 - b) interruzione della continuità della rete ecologica territoriale e fattore di disturbo. In caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali e i corridoi ecologici, si creano barriere infrastrutturali in punti che sono da considerare sempre critici e oggetto di

adeguati provvedimenti di mitigazione e/o compensazione ambientale.

DIRETTIVE

- 70.2 In ciascun Comune, in attuazione delle strategie del P.A.T.I. e del P.A.T., il P.I. prevede l'eliminazione e/o la mitigazione dell'effetto-barriera esercitato da detti elementi e in particolare: a) interventi destinati a ricucire e ricostituire le relazioni interrotte dall'interposizione delle infrastrutture, anche attraverso l'inserimento, tra le parti di territorio separate, di connessioni ambientali e/o faunistiche adeguate, per tipologia, caratteristiche e dimensioni, alle esigenze specifiche dei contesti attraversati (viarie, pedonali, ciclabili, destinate ai mezzi agricoli, ecc.); b) adeguati ed efficaci dispositivi nella modellazione del suolo e di copertura vegetale per il ripristino della continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale; c) la riqualificazione ambientale degli insediamenti delle aree adiacenti alle barriere.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 70.3 In sede di pianificazione subordinata di competenza dei Comuni, per ogni nuovo intervento di trasformazione del territorio (infrastruttura o insediamento produttivo) che generi barriere infrastrutturali, oltre che essere osservata la normativa vigente, dovrà sempre essere garantito il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo nel progetto delle opere adeguati passaggi ed eco-dotti, nonché adeguate opere di mitigazione.
- 70.4 Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto esterne dell'arteria principale, compresi svincoli, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti previsti a servizio dell'infrastruttura.
- 70.5 In sede di P.I. va stabilito che i costi di realizzazione e di successiva gestione delle opere di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura /insediamento, sono regolati da apposita Convenzione riguardante tutti i soggetti pubblici e privati interessati
- 70.6 La medesima Convenzione regola anche il regime dei suoli interessati dalle opere di mitigazione relative alle infrastrutture, e delle eventuali azioni coordinate pubblico-privato.
- 70.7 Le opere di mitigazione, in termini qualitativi e quantitativi, si devono aggiungere agli standard urbanistici dovuti per legge e ad essi devono armonizzarsi e integrarsi.
- 70.8 Le opere di mitigazione paesaggistico - ambientale relative agli insediamenti produttivi da completare o ristrutturare sono da realizzarsi all'interno dell'area interessata dall'insediamento medesimo secondo le disposizioni di un P.U.A. o altro strumento adeguato stabilito dal P.I..
- 70.9 Gli interventi di mitigazione riferiti alle infrastrutture stradali dovranno:
a) abbattere l'inquinamento acustico e da polveri e isolare visivamente le infrastrutture e/o gli insediamenti rispetto al contesto paesaggistico da tutelare tramite la realizzazione di siepi e fasce vegetali arboree, arbustive o miste; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
b) con riferimento alla risultanze della V.A.S. l'inserimento di dette barriere di norma è

sempre dovuto e attuabile, fatte salve solo le norme di polizia idraulica a tutela delle arginature;

Dove le pere di mitigazione vegetale non si possano attuare e l'impiego di barriere artificiali possa risultare controproducente per la percezione paesaggistica del corso del Piave e del Monticano, le barriere artificiali sono da evitarsi e andranno invece prescritte nelle aree adiacenti opportunamente scelte opere di compensazione ambientale di pari importo a carico dell'avente titolo/obbligo, da precisarsi operativamente in sede di P.I.;

c) predisporre in corrispondenza di infrastrutture o barriere adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di consentire la continuità dei flussi di vitale transizione faunistica, la posizione, la frequenza e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche rilevanti e alle loro abitudini in base a studi specifici.

71 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. elaborati tecnici: Relazione

- 71.1 Il presente P.A.T.I. effettuata la ricognizione della dotazione di servizi presenti nei Comuni consorziati, riconosce che in area sono ovunque presenti i servizi di base necessari alla vita delle singole comunità.
Per contro la dimensione demografica di ciascuno e dello stesso aggregato fa sì che tutti i servizi di livello superiore siano concentrati nei maggiori centri limitrofi come Conegliano Veneto e Oderzo, gerarchicamente superiori nella rete insediativa provinciale e agevolmente accessibili con la rete viaria ed i trasporti.
- 71.2 Ciascun Comune, con il proprio P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità insediativa, provvede alla ricognizione della propria dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.
- 71.3 Ciascun P.A.T. determina, per gli ambiti territoriali omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
- 71.4 Il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese conferma come idonei i valori di riferimento del vigente ordinamento specialmente in riferimento a:
a) insediamenti produttivi;
b) insediamenti turistico-ricettivi ed agriturismo;
c) attrezzature e servizi inseriti nei centri urbani e di preferenza nei Centri storici l'istruzione, l'assistenza, i servizi sociali e sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, attività culturali, associative e politiche, gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche, gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi; gli elementi di riqualificazione urbana, paesaggistica e ambientale a dimensione territoriale i trasporti, i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani.
- 71.5 In ciascun Comune, conseguentemente alla ricognizione sui servizi in essere e quelli di attendibile attuazione, il P.A.T. articola e differenzia le dotazioni minime in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun A.T.O.
- 71.6 Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla

L.R. n. 33/2002 e s.m.i. e relativamente a ristrutturazioni e ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera.

- 71.7 Nei Centri Storici individuati del P.A.T.I. e dai singoli P.A.T. comunali è ammessa la deroga al valore minimo di aree per servizi paria a mq 30 per abitante teorico ed è prevista anche la stipula di convenzioni per parcheggi esterni pubblici o privati.
- 71.8 Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.
- 71.9 Le dotazioni di aree per servizi e standard urbanistici devono essere assicurate in sede di P.U.A., mentre le altre devono essere assicurate in tutti gli interventi di trasformazione del territorio, a esclusione cioè di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- 71.10 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 71.11 In attuazione dell'ordinamento vigente ciascun Comune con il P.I. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a carattere omogeneo, privilegiando l'analisi dei modi insediativi in funzione della loro complessità e articolazione.
- 71.12 In ciascun Comune il P.I. nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di conservazione e/o di trasformazione, dovrà altresì individuare gli eventuali interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale previsti dal P.A.T.I. e confermati dal P.A.T..
- 71.13 Il P.I. di ciascun Comune, per quanto concerne la classificazione delle zone destinate a ospitare servizi alla popolazione, adotta il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'Art. 46, c. 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., di identificare tali zone:
a) con aree di proprietà pubblica;
b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di convenzioni con il comune precisando, peraltro, che esse possono sempre essere specificatamente individuate all'interno delle varie zone aventi un tessuto insediativo omogeneo diverso.
- 71.14 Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone insediative omogenee, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.
- 71.15 Ciascun Comune, nel procedere al dimensionamento residenziale ordinario, riserva una quota speciale non superiore al 10% utilizzabile esclusivamente mediante accordi di pianificazione che prevedano la localizzazione come credito edilizio dell'eventuale parte eccedente il volume liberamente utilizzabile negli interventi di riqualificazione

ambientale in zona agricola.

71.16 In sede di pianificazione subordinata di competenza comunale il carico insediativo aggiuntivo sarà comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente, escludendo quella legata a P.U.A. o progetti per i quali i lavori siano iniziati e/o convenzionati.
Saranno inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo relativo alle attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive per le quali i relativi lavori siano iniziati e/o convenzionati e l'individuazione di zone per la gestione (conferma o trasferimento) di strutture produttive esistenti in zona impropria.

71.17 Nei P.I. dei singoli Comuni per la residenza si ammetteranno modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T. e, in particolare:
a) il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
b) il P.I. potrà consentire un incremento dell'edificazione ammessa per la zona agricola a favore delle aziende che conservino o impiantino vigneti sistemati a *bellussera* e *bellusera alberata* nelle misure e per il periodo stabiliti dalle Norme del P.A.T.I..

71.18 Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, oltre al carico insediativo aggiuntivo definito dal P.A.T., in ciascun Comune il P.I. può individuare specifiche zone destinate al trasferimento delle attività in zona impropria e definire le possibilità di eventuali limitati adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori ed olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

71.19 Il P.I. potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive diverse, passando dalle tipologie edilizie più correnti, a quelle di tipo aggregativo, come capannoni a schiera o altro. Relativamente alle altezze alle superfici coperte, le norme tecniche del P.I. di ciascun Comune potranno prescrivere, regole speciali legate alle effettive esigenze della produzione.

71.20 Il P.I. potrà riclassificare e/o accorpate le aree a servizi previste dal P.R.G. all'interno dell'urbanizzazione consolidata, sempre nel rispetto del dimensionamento minimo dei servizi previsti dall'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

71.21 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dai P.A.T. dei singoli comuni sono subordinati:
a) all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla

realizzazione dell'intervento

mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo;

b) all'accertamento dell'esistenza effettiva delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi e alla viabilità esistente, strettamente connesse al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale.

71.22 Ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. n. 11/2004 sono sempre ammessi in diretta attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

71.23 In merito alle opere di urbanizzazione realizzate da privati dal 17 ottobre 2008 per il D. Lgs. n. 152 del 2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici) trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 32, c. 1, lett. g) e 122, c. 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

72 Mitigazioni e Compensazioni

Rif. elaborati tecnici: V.A.S.

72.1 Con il termine "mitigazioni e compensazioni" si intendono le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.

72.2 In attuazione dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE, il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive (monitoraggio).

DIRETTIVE

72.3 Il Rapporto Ambientale, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 42/2001, quando non è possibile evitare o eliminare impatti ambientali rilevanti, prevede l'applicazione di misure di mitigazione per ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

72.4 Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili al progetto, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente.

72.5 Il P.I. di ciascun Comune definirà dettagliatamente modalità e procedure per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione riportate nel Rapporto Ambientale della V.A.S. accompagnatoria del P.A.T., in attuazione delle corrispettive direttive, prescrizioni e vincoli del P.A.T.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

72.6 In generale le misure di mitigazione e di compensazione sono quelle indicate nella V.A.S..

- 72.7 La VAS, individua alcune delle tipologie più frequenti di effetti negativi su cui adottare interventi di mitigazione: fisico-territoriale (scavi, riporti modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento del suolo in genere, ecc.); naturalistiche (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche, ecc.); antropiche - salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, ecc.); paesaggistiche o sulla biodiversità quale interazione delle precedenti.
- 72.8 La V.A.S. per opere di mitigazione indica diverse categorie di interventi: le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare); quelle di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente); le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di habitat umidi o zone boscate in aree di ex cave presenti nell'area, bonifica e rinaturazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).
- 72.9 Le possibili opere di mitigazione comprendono: canalizzazioni e vasche di raccolta e decantazione delle acque; drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda; consolidamento e rinverdimento spondale; ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata; ricostituzione dei percorsi abituali della fauna; barriere arboree; piantumazione di essenze anti-gas; misure di inserimento paesaggistico; interventi a verde; schermature e zone tampone; fasce tampone con funzione di vegetazione riparia per la protezione dell'ambiente acquatico; aree boscate; contenimento del consumo di suolo; ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree; uso di fonti energetiche rinnovabili, edilizia ecosostenibile.
- 72.10 Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che sono state all'origine degli effetti ambientali negativi che, a loro volta, hanno richiesto tali mitigazioni che, indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di V.I.A., sono comunque da attuare.
- 72.11 La V.A.S. prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell'opera.
- 73 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla V.A.S..**
Rif. elaborati tecnici: VAS
- 73.1 La V.A.S., ai sensi dell'Art. 10 della Direttiva 42/2001/CE, prevede l'obbligo di controllare gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi (monitoraggio), al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive ritenute opportune.
- 73.2 La V.A.S., ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttive 42/2001/CE, intende il monitoraggio come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per

quanto attiene l'entità, al tempo e allo spazio il monitoraggio può anche essere inteso come un mezzo per verificare le informazioni contenute nel Rapporto medesimo.

- 73.3 Il monitoraggio deve includere gli effetti ambientali significativi, descritti nel Rapporto Ambientale e consentire la pianificazione di azioni correttive adeguate nel caso in cui dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale.

DIRETTIVE

- 73.4 In merito all'informazione, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale presenta una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione; la relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo e in rapporto agli indicatori utilizzati per la V.A.S., nonché sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la V.A.S. in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del P.A.T..
- 73.5 Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, c, 7, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., e in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S., rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative all'occupazione di nuovi suoli.
In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del P.A.T. per tramite dei P.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 73.6 Il monitoraggio include in linea di principio gli stessi fenomeni ambientali significativi considerati nel Rapporto Ambientale; può tuttavia focalizzarsi su alcuni fenomeni ambientali o includere aspetti aggiuntivi che non erano inizialmente manifesti.
- 73.7 Nel monitoraggio è utile individuare e selezionare le informazioni ambientali necessarie a controllare gli effetti ambientali pertinenti. Gli impatti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli effetti stessi (come i fattori di pressione o le misure di mitigazione).
- 73.8 I sistemi generali di monitoraggio ambientale forniscono dati che individuano i cambiamenti dell'ambiente. Tali dati aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali, ma consentono solo in misura limitata di attribuire i cambiamenti ambientali all'attuazione del piano o del programma.
- 73.9 Il monitoraggio di interesse locale deve essere integrato nel sistema di pianificazione di competenza Comunale ed effettuato con modalità coerenti con quelle stabilite nella V.A.S. del P.A.T.I. e con l'allegato XII del Rapporto Ambientale del P.T.C.P..
- 73.10 Un monitoraggio efficace richiede la determinazione di una o più Autorità responsabili e dei tempi e della frequenza delle misure di monitoraggio; esso svolge un'azione correttiva, infatti è utile per determinare i criteri che portano a valutare la necessità di detta azione che può essere intrapresa a livello di pianificazione e a livello di attuazione.
- 73.11 Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS. le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE- PATI +VAS										
n.	INDICATORE	A27 + SP 93	Com.	Prov.	Reg.	Altro	Frequenza Misure			Stazioni Mb. Per.
1	INQ. ACUSTICO Press. sonora dB(a)	X		X		ARPAV	g.	m.	a.	X X
2	INQ. ATMOSF.	X		X	X	ARPAV	X.	3m		X X
	SO2	X		X	X	ARPAV	X			X X
	NO e NO2	X		X	X	ARPAV	X			X X
	O3	X		X	X	ARPAV	X			X X
	CO	X		X	X	ARPAV	X			X X
	C6 H6	X		X	X	ARPAV	X			X X
	PM10	X		X	X	ARPAV	X			X X
	IBL				X	ARPAV		3m	X	X X
3 a	INQ. ACQUE			X	X	ARPAV	X	3m		X X
	LIM			X	X	ARPAV		3m		X X
	IBE			X	X	ARPAV		3m		X X
	SECA			X	X	ARPAV		3m		X X
	SQuAS			X	X	ARPAV		3m		X X
	SAAS			X	X	ARPAV		3m		X X
	Piombo					ARPAV		3m		X X
3 b	INQ. SUOLO					ARPAV		3m		X X
4	TRAFFICO n.veicoli/cat.	X		X			X	m	a	X X
	Traff. attravers./h	X					X	3m	X	X
	Traff. in-out/h	X					X	3m	X	
	Traff. locale /h			X				3m	X	X
5	OPERE MITIGAZIONE	N.B.1 Questa parte del Piano considera l'argine maestro dei Piave come efficace barriera antirumore, ovvero opera di mitigazione già esistente. N.B.2 Le voci 5b;c,d,e,f,g, si intendono potenziali migliorie ammissibili di tipo generale per sostenere ed incrementare lo Stato dell'Ambiente								
a	Argine = barriera acustica				X			3m		X
b	Forestaz.(ha)		X						X	
c	FTB(m.; ha)		X						X	
d	Biomassa (mc. specie/classi/cenosi		X						X	
e	Ecotono %			X					X	
f	habitat specie +/- in %			X					X	
g	habitat/specie protette +/- in %			X					X	

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Le amministrazioni comunali, d'intesa con la Provincia di Treviso, attivano il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedono a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.



Ministero della Giustizia
Ufficio del Procuratore Generale
presso il Tribunale di Roma

MARCELLO
MANOLI
n. 186

Manoli